



**PIANO DI GESTIONE
TERRITORIALE DEL
PARCO NATURALE MONT AVIC**

(l.r. 10 agosto 2004, n. 16 art. 10)

INTRODUZIONE

<i>Struttura del Piano di Gestione</i> -----	4
<i>Finalità del Piano di Gestione</i> -----	4
<i>Riferimenti normativi</i> -----	4
<i>Il Parco laboratorio e spazio di sperimentazione</i> -----	5
<i>Il ruolo del Parco per lo sviluppo locale della Bassa Valle</i> -----	6
<i>Le reti di relazioni con altre istituzioni</i> -----	6

QUADRO CONOSCITIVO

<i>Fonti dei dati</i> -----	7
<i>Descrizione fisica e biologica</i> -----	7
Geologia, geomorfologia, idrologia, climatologia-----	7
Copertura del suolo, vegetazione, habitat, paesaggio-----	8
Flora-----	8
Fauna -----	9
<i>Descrizione socio-economica</i> -----	10
Indicatori demografici ed economici-----	10
Captazioni, derivazioni e scarichi idrici -----	10
Viabilità, infrastrutture per i trasporti, rete sentieristica-----	11
Attività agro-silvo-pastorali e patrimonio edilizio rurale -----	12
Strutture ricettive, di servizio e di informazione -----	12
Altri manufatti e infrastrutture-----	13
Turismo-----	13
Pesca-----	14
Caccia-----	14
Altre attività del tempo libero ed eventi pubblici-----	15

QUADRO STRATEGICO

<i>Tutela delle risorse naturali e del paesaggio, gestione degli aspetti ambientali</i> -----	16
<i>Tutela delle risorse naturali</i> -----	16
<i>Gestione degli aspetti ambientali</i> -----	16
Effetti sulla biodiversità-----	16
Rischio di incidenti ambientali -----	17
Uso della risorsa acqua -----	17
Uso della risorsa terreno -----	17
Scarichi nell'acqua -----	17
Produzione e gestione dei rifiuti-----	17
Emissioni nell'aria-----	18
Questioni locali (rumore, odore, presenza di sostanze nocive, impatto visivo, inquinamento elettromagnetico)-	18
Questioni di trasporto-----	18
<i>Interventi contro gli incendi boschivi</i> -----	18
<i>Tutela del paesaggio e dei geositi</i> -----	19

<i>Monitoraggio e programmazione degli interventi di tutela</i>	20
Monitoraggio.....	20
Programmazione degli interventi.....	20
<i>Gestione delle attività antropiche</i>	20
Modalità di accesso e compatibilità del disturbo antropico	21
Accessibilità veicolare e trasporti su rotaia o a fune.....	21
Mobilità pedestre, con animali da sella e con biciclette	21
Manifestazioni sportive ed altri eventi pubblici	22
Sorvolo.....	22
Manufatti, strutture ed infrastrutture.....	23
Concessioni e autorizzazioni	23
Tipologie e materiali ammessi, organizzazione dei cantieri.....	23
Strade, sentieri, impianti a rotaia e a fune.....	25
Segnaletica e gestione dei flussi.....	26
Patrimonio edilizio del Parco e strutture di interesse pubblico	26
Modalità d'uso, recupero, manutenzione ed utilizzo dei fabbricati rurali e dei ruderi	27
Altri manufatti, strutture ed infrastrutture	27
Utilizzo delle acque	28
Ricettività in aree non urbanizzate.....	29
Attività agro-silvo-pastorali	29
Alpicoltura	29
Altre attività agricole	30
Selvicoltura	30
Gestione della fauna omeoterma	31
Introduzioni e reintroduzioni	31
Abbattimenti	31
Catture a scopo scientifico	31
Gestione della fauna ittica e della pesca.....	32
Didattica, escursionismo, sport e altre attività del tempo libero.....	34
<i>Attività di valorizzazione del Parco</i>	35
Monitoraggio ed assistenza della fruizione didattica e turistica.....	35
Servizi e iniziative rivolti a soggetti svantaggiati	35
Infrastrutture per la fruizione dell'area protetta.....	35
Rifugi alpini, punti tappa e bivacchi.....	36
Sviluppo delle attività umane eco-compatibili.....	36
La messa in rete delle competenze e conoscenze del Parco	36
Il Parco come Ente di Formazione sulle tematiche ambientali, naturalistiche e paesaggistiche	36
Il territorio del Parco come patrimonio per la comunicazione ambientale e naturalistica	37
Ricerca scientifica di base e applicata	37
<i>Azioni puntuali</i>	37
Ricerca, acquisizione di informazioni.....	37
Tutela.....	37
Valorizzazione.....	38

PIANO DI GESTIONE DELLA ZSC

Misure di conservazione per habitat o gruppi di habitat.....	39
Misure di conservazione per le specie	48

REGOLAMENTO (NORME E SANZIONI)

<i>Titolo I - Norme e indirizzi generali</i> -----	60
<i>Titolo II - Tutela di fauna, flora, funghi e componente geologica</i> -----	63
<i>Titolo III - Disciplina delle attività e della fruizione</i> -----	66
<i>Titolo IV - Disciplina di opere, impianti e interventi</i> -----	75
<i>Titolo V - Disposizioni conclusive</i> -----	80
 Allegati -----	 82

INTRODUZIONE

Struttura del Piano di Gestione

Il Piano di Gestione del Parco è strutturato nelle seguenti sezioni:

Il **Quadro conoscitivo** fa riferimento ai documenti editi ed inediti che contengono i dati sinora acquisiti relativi al territorio del Parco ed ai suoi immediati dintorni.

Il **Quadro strategico** definisce le azioni necessarie per perseguire le finalità istitutive del Parco Naturale Mont Avic, individuando piani, programmi e progetti funzionali a:

- tutelare e valorizzare le componenti ambientali e paesaggistiche del Parco, ivi inclusi gli aspetti ambientali significativi individuati dal Sistema di Gestione Ambientale dell'Ente gestore (Regolamento EMAS della Comunità europea);
- incentivare le attività umane compatibili con la conservazione dell'ambiente e utili per la promozione della cultura naturalistica e per la diffusione di buone pratiche di gestione del territorio;
- raccordare la Politica ambientale dell'Ente Parco (Regolamento EMAS) al territorio circostante, con particolare riguardo all'intero territorio comunale di Champdepraz e di Champorcher .

Il **Piano di gestione della ZSC** è finalizzato alla tutela delle differenti componenti ambientali tutelate dalle direttive 92/43/CE e 2009/147/CE, con particolare riguardo agli habitat e alle specie di cui all'allegato I della direttiva 2009/147/CE e agli allegati I, II e IV della direttiva 92/43/CE, agli aspetti ambientali significativi individuati dal SGA dell'Ente Parco, nonché al paesaggio.

Il **Regolamento** norma lo svolgimento delle attività antropiche all'interno dell'area protetta, applicando il vigente sistema sanzionatorio alle specificità del Parco e fornendo precisazioni riguardo a divieti, prescrizioni e procedure autorizzative.

[Nota: Il Regolamento verrà redatto dall'Ente Parco sulla base dei contenuti del testo conseguente alla conclusione della procedura di VAS]

Finalità del Piano di Gestione

Il Piano del Parco, oltre a rispondere alle finalità specifiche ad esso attribuite dalla legge regionale 10 agosto 2004, n. 16, si propone come strumento di raccordo tra le politiche di salvaguardia delle risorse naturali e le più ampie strategie di valorizzazione del territorio e dell'economia locale promosse da altri enti e soggetti istituzionali e privati.

Riferimenti normativi

Il Parco Naturale Mont Avic è inserito nella Rete Natura 2000 come zona speciale di conservazione (ZSC IT1202000) e zona di protezione speciale (ZPS IT1202020) ed il presente documento, di seguito indicato per brevità Piano, risponde a quanto previsto dal Decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio 3 settembre 2002 recante le linee guida per la gestione dei siti Natura 2000.

I principali riferimenti normativi del Piano di Gestione sono:

- la legge regionale 10 agosto 2004, n. 16 recante nuove disposizioni in materia di gestione e funzionamento del parco naturale Mont Avic (finalità e struttura dell'Ente, limiti territoriali dell'area protetta, criteri generali per la redazione del Piano di Gestione Territoriale);

- la legge regionale 30 luglio 1991, n. 30 e successive modificazioni e dalla l. 6 dicembre 1991, n. 394 (sistemi delle aree protette regionale e nazionale);

- le direttive 92/43/CE “Habitat” e 2009/147/CE “Uccelli” e le normative di applicazione delle stesse a livello nazionale e regionale (D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357; decreti del Ministro dell’Ambiente e tutela del territorio e del mare 17 ottobre 2007 e 7 febbraio 2013; legge regionale 21 maggio 2007, n. 8; deliberazioni regionali n. 1460/2002 e n. 3361/2002, deliberazioni della Giunta regionale n. 970 in data 11 maggio 2012, n. 1087 in data 18 aprile 2008 e n. 3061 in data 16 dicembre 2011);

- la legge regionale 12 gennaio 1993 e successive modificazioni (Piano Territoriale Paesistico della Valle d’Aosta);

- la direttiva 2000/60/CE, il d.lgs. 152/2006 e successivi decreti attuativi, la deliberazione della Giunta regionale n. 449/2010 (Piano di gestione del Distretto idrografico del bacino del fiume Po, con riferimento al territorio della Valle d’Aosta) e la deliberazione del Consiglio regionale 8 febbraio 2006, n. 1788/XII (Piano regionale di tutela delle acque);

- la direttiva 2002/49/CE relativa alla “Determinazione e gestione del rumore ambientale”, la legge regionale 30 giugno 2009, n. 20 recante disposizioni in materia di prevenzione e riduzione dell’inquinamento acustico e la conseguente deliberazione della Giunta regionale n. 2083/2012.

Inoltre, l’Ente Parco ha aderito al Regolamento CE n. 761/2001 EMAS, sostituito dal Regolamento CE n. 1221/2009, con implementazione a partire dal 2002 di un SGA (Sistema di Gestione Ambientale). L’adesione al Regolamento EMAS:

- prevede che l’Ente pianifichi ed attui il miglioramento continuo delle proprie prestazioni ambientali,
- prevede procedure di controllo e monitoraggio basate su una dettagliata analisi ambientale aggiornata con cadenza triennale e sulla valutazione di significatività di ciascun aspetto ambientale,
- assegna precisi ruoli operativi alle figure professionali inserite nella pianta organica,
- prevede una verifica annuale di conformità a cura di certificatori accreditati e della struttura ministeriale competente.

L’Analisi ambientale (redatta nel 2002 e nuovamente nel 2006, nel 2009, e nel 2012 e nel 2015), il Programma ambientale e le procedure di Controllo operativo e Monitoraggio sono stati quindi utilizzati come documenti propedeutici alla strutturazione del Piano ed individuati quali strumenti operativi per l’attuazione delle azioni di controllo, progettazione e programmazione previste dal Piano. Nel caso in cui venga interrotta l’applicazione all’Ente Parco del SGA verificato ai sensi del vigente Regolamento EMAS o di sue future modificazioni, ai fini del presente Piano verranno mantenuti sia gli aspetti ambientali significativi, sia l’ultima versione approvata delle procedure di Controllo operativo e Monitoraggio.

Il Parco laboratorio e spazio di sperimentazione

Per la sua natura di ente regionale che opera nel settore della conservazione del patrimonio naturale, per la qualità degli spazi e dei paesaggi, per le valenze culturali presenti sul suo territorio, nonché per le competenze del suo personale e dei collaboratori, il Parco si propone come laboratorio e ambito di sperimentazione per tutto ciò che concerne la salvaguardia e valorizzazione delle risorse naturali e per lo sviluppo di nuove attività di relazione sostenibili con tali valenze.

Il Parco collabora con enti e soggetti privati della regione Valle d’Aosta quale partner per lo sviluppo di progetti innovativi in campo naturalistico e paesaggistico, fornendo il proprio know-how e le proprie competenze nella ricerca di base e nella gestione del patrimonio territoriale nelle zone di montagna.

Il ruolo del Parco per lo sviluppo locale della Bassa Valle

Il Parco intende contribuire in modo fattivo allo sviluppo del territorio e dell'economia della Bassa Valle e dell'intera Valle d'Aosta, mettendo a disposizione il suo potenziale di attrattività turistica e di capacità di attività didattiche e scientifiche nel quadro di piani e programmi che coinvolgono sia i Comuni della vallata centrale, sia le valli di Champdepraz e di Champorcher.

Il Parco Mont Avic costituisce per l'intera Regione Valle d'Aosta un centro di competenze, esperienze e conoscenze nella gestione delle risorse naturali, che può alimentare circuiti virtuosi nel settore della ricerca scientifica, della didattica e della comunicazione ambientale.

Nello specifico il Parco intende partecipare a tavoli di lavoro, progetti integrati, programmi di sviluppo dal settore agricolo a quello turistico mettendo a disposizione in ciascuna iniziativa i propri mezzi, le proprie risorse e le proprie competenze, sempre nel rispetto delle finalità istituzionali e senza un aggravio dei costi complessivi di gestione.

Le reti di relazioni con altre istituzioni

Il Parco si qualifica come soggetto in grado di instaurare relazioni finalizzate al raggiungimento dei propri fini istituzionali ed al miglioramento della propria performance relativamente alla salvaguardia delle risorse naturali.

In tal senso il Parco stabilisce relazioni con soggetti attivi a livello regionale, nazionale e internazionale che gestiscono attività nei settori della conservazione delle risorse naturali, del turismo naturalistico, della ricerca, dell'innovazione tecnologica in campo ambientale e naturalistico. In particolare l'Ente intende promuovere la cooperazione inter-istituzionale a livello della Regione Autonoma Valle d'Aosta finalizzata all'attuazione di strategie che possano accrescere la performance e la competitività dell'intero sistema regione.

QUADRO CONOSCITIVO

Fonti dei dati

Per ciascun ambito settoriale vengono riportati in sintesi gli elementi di interesse e le criticità, individuando le priorità di conservazione ed indirizzo, nonché le eventuali principali carenze conoscitive. Grazie ad un'intensa attività di ricerca realizzata nel periodo 2003-2011, anche per il settore di recente ampliamento in Comune di Champorcher le conoscenze risultano adeguate e consentono analisi ambientali di dettaglio funzionali alla definizione delle strategie gestionali.

L'allegato 1 riporta un elenco numerato dei documenti editi ed inediti che contengono le informazioni riguardanti il Parco utilizzate per la redazione del Piano. Per brevità, a ciascun ambito settoriale vengono associati i soli riferimenti numerici delle principali fonti utilizzate, ciascuno racchiuso entro parentesi tonde.

Il documento "Dichiarazione ambientale", redatto annualmente a partire dal 2003 ai sensi del Regolamento CE EMAS, riporta una sintesi degli aspetti ambientali riferiti al Parco e delle attività svolte dall'Ente gestore e da soggetti terzi, nonché vari dati quantitativi.

Descrizione fisica e biologica

GEOLOGIA, GEOMORFOLOGIA, IDROLOGIA, CLIMATOLOGIA

Fonti delle informazioni:

Allegato 1A: (12) – (13) – (27) – (108) – (112) – (113) – (114) – (127) – (138) – (139) – (140) – (142) – (156) – (157) – (158) – (159) – (160) – (161) – (162) – (163) – (164) – (165) – (169) – (170) – (175) – (191) – (207) – (210) – (211) – (263) – (265) – (285).

Allegato 1B: (16) – (30) – (33) – (39) – (40) – (41) – (67) – (88) – (91) – (92).

Elementi di interesse:

- di interesse conservazionistico (corpi idrici; geotopi e geositi proposti dall'Ente Parco);
- di interesse didattico/culturale e turistico (vari aspetti morfologici, geologici, pedologici, minerari; contatto fra differenti zone climatiche).

Criticità:

- modificazione dello stato o del regime dei corpi idrici;
- eventuali alterazioni di geositi.

Priorità di conservazione ed indirizzo:

- tutela dei corpi idrici;
- tutela e valorizzazione dei geositi e della "via geoalpina".

Principali carenze conoscitive:

- studi di dettaglio per l'individuazione, la tutela e la valorizzazione di geositi (inclusi siti minerari);
- studi di dettaglio per meglio definire portate, regime stagionale e stato ecologico dei corpi idrici superficiali.

Allegati cartografici:

- allegato 2. Corpi idrici superficiali;
- allegato 3. Geositi;
- allegato 4. Carta del soleggiamento.

COPERTURA DEL SUOLO, VEGETAZIONE, HABITAT, PAESAGGIO

Fonti delle informazioni:

Allegato 1A: (103) – (107) – (133) – (193) – (195) – (198).

Allegato 1B: (1) – (9) – (12) – (37) – (56) – (65) – (84) – (100).

Elementi di interesse:

- habitat di interesse comunitario e regionale;
- habitat poco diffusi a livello regionale (zone umide, vegetazione su serpentiniti, ecc.);
- tipologie forestali di interesse nazionale o regionale (incluso bosco da seme di pino uncinato);
- paesaggi naturali (modellamento glaciale, rupi e falde detritiche; arbusteti, praterie e praterie rupicole di alta quota, foreste montane e subalpine; laghi e torrenti) e paesaggi culturali (prati-pascoli e pascoli).

Criticità:

- conservazione degli elementi maggiormente vulnerabili e/o localizzati (torbiere, alcune tipologie di vegetazione degli orizzonti alpino e nivale, ambienti erbacei meso/xerofili montani);
- conservazione del paesaggio naturale (orizzonti alpino e nivale; affioramenti rocciosi e falde detritiche; foreste, e zone umide) e del paesaggio culturale alpino derivante dalla millenaria presenza di attività agro-pastorali (mantenimento dei pascoli montani e subalpini, mitigazione dell'impatto di strutture e infrastrutture di più recente costruzione).

Priorità di conservazione ed indirizzo:

- tutela degli elementi sopra evidenziati, anche attraverso politiche attive di accompagnamento e sviluppo di buone pratiche.

Principali carenze conoscitive: /

Allegati cartografici:

- allegato 5. Copertura del suolo;
- allegato 6. Carta del paesaggio.

FLORA

Fonti delle informazioni:

Allegato 1A: (7) – (89) – (90) – (91) – (92) – (93) – (94) – (117) – (150) – (151) – (180) – (189) – (194) – (195) – (249) – (253) – (254) – (255).

Allegato 1B: (20) – (21) – (22) – (23) – (24) – (25) – (26) – (28) – (50) – (57) – (96).

Elementi di interesse:

- specie di interesse comunitario, regionale e inserite in liste rosse;

- flora delle serpentiniti;
- flora delle torbiere;
- flora dei pascoli meso/xerofili montani;
- flora dei calcescisti nell'orizzonte alpino;
- alberi monumentali.

Criticità:

- specie rare o localizzate;
- specie vulnerabili in relazione alla presenza di particolari attività antropiche.

Priorità di conservazione ed indirizzo:

- tutela degli elementi sopra menzionati.

Principali carenze conoscitive:

- le conoscenze relative al fitoplancton presente nei numerosi laghi del Parco sono allo stato attuale pressoché assenti.

Allegati cartografici:

- allegato 7. Siti di interesse floristico;
- allegato 8. Stazioni floristiche di particolare interesse.

FAUNA

Fonti delle informazioni:

Allegato 1A: (9) – (10) – (16) – (17) – (19) – (20) – (21) – (22) – (32) – (37) – (39) – (45) – (47) – (49) – (51) – (68) – (69) – (73) – (74) – (75) – (76) – (79) – (80) – (81) – (87) – (120) – (121) – (135) – (136) – (141) – (145) – (146) – (147) – (148) – (178) – (179) – (183) – (2015) – (209) – (241) – (245) – (246) – (247) – (248) – (260) – (261) – (271) – (279) – (281) – (282) – (289) – (291) – (292) – (293) – (295) – (299) – (309).

Allegato 1B: (4) – (13) – (14) – (15) – (59) – (62) – (66) – (68) – (69) – (82) – (83) – (89) – (109) – (117).

Elementi di interesse:

- specie di interesse comunitario, inserite in liste rosse (escluse LR - low risk), altre specie rilevanti a livello regionale (rare, localizzate, endemiche);
- altre specie rilevanti (selezionate sulla base della loro importanza per la tutela delle specie di cui al punto precedente – es. specie preda – oppure della loro possibile valorizzazione didattica e turistica).

Criticità:

- specie rare o localizzate;
- specie vulnerabili in relazione alla presenza di particolari attività antropiche;
- presenza di specie alloctone.

Priorità di conservazione ed indirizzo:

- tutela degli elementi critici sopra evidenziati.

Principali carenze conoscitive:

- le conoscenze relative alla fauna dei laghi sono lacunose per quanto riguarda le specie ittiche e pressoché assenti per ciò che riguarda gli invertebrati (in particolare zooplanctonici e nectonici).

Allegati cartografici:

- allegato 9. Diffusione delle specie faunistiche di interesse comunitario, inserite in liste rosse o rilevanti a livello regionale e locale;
- allegato 10. Diffusione delle specie faunistiche particolarmente sensibili al disturbo antropico.

Descrizione socio-economica

INDICATORI DEMOGRAFICI ED ECONOMICI

Fonti delle informazioni:

Dati ISTAT elaborati e distribuiti dall'Osservatorio economico e sociale della RAVA.

Allegato 1A: (37).

Criticità.

In base all'esame degli indicatori demografici ed economici nei comuni del Parco si evidenzia una situazione caratterizzata da alcune tendenze consolidate: profonda trasformazione del tessuto sociale ed economico, con il passaggio da un sistema prevalentemente rurale (compensato da migrazioni temporanee - di prossimità o permanenti - per la ricerca di lavoro, spesso nei settori edile ed industriale) ad un mix di attività turistiche con presenza di livelli importanti di reddito da trattamento pensionistico, su cui si innestano attività nel settore agricolo e occupazione nell'industria, nell'artigianato e nei servizi pubblici e commerciali. Un dato interessante è il bilancio demografico dato dalla combinazione del saldo naturale con il saldo migratorio. Entrambi i Comuni del Parco presentano un bilancio positivo, con Champdepraz che manifesta una maggiore capacità di attrazione di nuovi abitanti.

Sussiste una marcata differenza tra il comune di Champorcher e quello di Champdepraz sia in termini economici sia per la caratterizzazione sociale. Champdepraz risulta più dinamico, anche in termini di età della popolazione, per la diversificazione delle attività produttive e dell'impiego nel settore produttivo. L'indice di vecchiaia conferma questa situazione con un dato estremamente rilevante per il Comune di Champorcher.

Un ulteriore dato critico, seppure in fase di evoluzione, è il livello di istruzione della popolazione che evidenzia una certa carenza di forza lavoro adeguatamente formata o in possesso di titoli di studio che possano valorizzare appieno le opportunità di sviluppo offerte dal Parco. Lo stesso dicasi per i dati relativi alla disoccupazione giovanile che, pur essendo in linea con la situazione regionale, evidenziano le difficoltà a creare nuove opportunità di lavoro per le giovani generazioni.

Per entrambi i Comuni vale la constatazione di una bassa capacità di offerta ricettiva che possa accompagnare gli investimenti fatti per il Parco anche se Champorcher esprime una più forte vocazione turistica. Alcuni segnali positivi derivano da nuove forme di accoglienza e dalla crescita della clientela dei rifugi.

Allegati grafici e cartografici:

- allegato 11. Carta catastale;

CAPTAZIONI, DERIVAZIONI E SCARICHI IDRICI

Fonti delle informazioni:

Allegato 1B: (27) – (58).

Criticità:

- approvvigionamenti idrici da piccole sorgenti, con possibili influenze negative a carico dei bacini sottesi;
- captazioni e regimazioni per fini agricoli o energetici (minimo deflusso vitale, influenze a carico dei bacini sottesi) ;
- smaltimento reflui in presenza di piccoli corsi d'acqua (diluizione non sufficiente).

Allegati cartografici:

- allegato 12. Captazioni, derivazioni, scarichi e regimazioni a scopo idroelettrico.

VIABILITÀ, INFRASTRUTTURE PER I TRASPORTI, RETE SENTIERISTICA

Fonti delle informazioni: Piano Regolatore Generale dei comuni di Champdepraz e Champorcher.

Criticità:

- accessi stradali aperti al transito e parcheggi immediatamente esterni al Parco.

La strada di accesso alla zona di Dondena, in particolare, presenta specifiche condizioni di criticità in relazione a due fattori: la sovrapposizione dei flussi pedonali e veicolari e le condizioni del sedime stradale, in terra battuta, che risulta spesso assai deteriorato nei tratti di elevata acclività a seguito dell'erosione prodotta dallo scorrimento superficiale delle acque meteoriche. La strada, che si snoda completamente all'esterno del Parco, oltre a consentire il collegamento veicolare ad una serie importante di alpeggi, conduce ad una delle principali aree di accesso al Parco, servendo l'intero bacino della Valle di Champorcher. Il traffico in transito è relativamente limitato e tuttavia produce un importante disturbo agli escursionisti per la polvere che viene sollevata dai veicoli. Rispetto alle modalità di fruizione, la strada presenta le seguenti criticità: a) è percorribile solo da privati in quanto non è possibile ipotizzare la messa in funzione di un servizio di trasporto pubblico (oneri eccessivi per la messa a norma); b) non esistono limitazioni al numero di veicoli in transito nei giorni di maggiore frequentazione; c) non vi è un'adeguata zona parcheggio a monte, al termine della strada.

- gestione di tratti della rete sentieristica a uso multiplo (alpicoltura, escursionismo, sport, ecc.) e locale creazione di diramazioni che accrescono fenomeni erosivi e di alterazione del manto vegetale nei tratti di maggiore frequentazione;
- impatto della viabilità secondaria percorribile con mezzi meccanici su paesaggio, habitat e specie;
- strutture informative, di orientamento e didattiche non coordinate e armonizzate fra loro (funzionalità non ottimale e possibilità di impatto negativo a livello paesaggistico).

Allegati cartografici:

- allegato 13. Sentieri segnalati e strade.

ATTIVITÀ AGRO-SILVO-PASTORALI E PATRIMONIO EDILIZIO RURALE

Fonti delle informazioni:

Allegato 1B: (9) – (10) – (11) – (12) – (32) – (65).

Criticità:

- problemi legati alla dislocazione e al controllo del bestiame al pascolo (sottoutilizzazione dei pascoli a medio-bassa quota; eccessiva dispersione di greggi e armenti, specie in alcuni settori di alta quota; impatto negativo sull'integrità delle zone umide);
- produzioni molto limitate e difficoltà di valorizzazione dei prodotti di qualità;
- scarsa integrazione con le attività di tipo turistico e didattico;
- dislocazione degli edifici utilizzati per attività agro-pastorali (in riferimento da un lato all'impatto ambientale che possono generare e dall'altro alle necessità gestionali delle aziende agricole);
- qualità dei dispositivi e delle procedure relativi all'approvvigionamento idrico, energetico e al trasporto di merci e attrezzature, nonché agli scarichi di inquinanti liquidi e gassosi;
- insufficiente grado di tutela del paesaggio in relazione alla mancanza dello sviluppo di un'agricoltura di qualità e basso rispetto delle componenti culturali ed architettoniche causato da incuria o dalla radicale trasformazione di corpi edilizi storici caratterizzanti l'identità del territorio.

Allegati cartografici:

- allegato 14. Fabbricati rurali.

STRUTTURE RICETTIVE, DI SERVIZIO E DI INFORMAZIONE

Fonti delle informazioni:

Allegato 1A: (213) – (214) . (215) – (216) – (217) – (219) – (220) – (221).

Buona parte del sistema di ricettività turistica e dei servizi informativi è posta al di fuori del perimetro del Parco. Tali servizi sono funzionalmente collegati all'area protetta in ragione delle ricadute economiche e del soddisfacimento della domanda della clientela per ciò che concerne supporti logistici, quali il sistema di trasporti pubblici, ed esigenze informative o punti di accoglienza.

All'interno dell'area protetta sono presenti due rifugi: il Rifugio Barbustel-Lac Blanc nella zona di Champdepraz ed il Rifugio Miserin in quella di Champorcher. Il periodo di apertura del Rifugio Barbustel-Lac Blanc, che ha una capienza di 50 posti, va dall'ultimo sabato di giugno fino alla prima domenica di settembre; il Rifugio Miserin, avente capienza di 40 posti, ha riaperto nell'estate 2010 dopo alcuni anni di chiusura. Sempre nella zona di Champorcher, fuori dall'area protetta in prossimità della Conca di Dondena, è presente il Rifugio Dondena, aperto in modo continuativo da metà giugno a metà settembre con una capienza di 60 posti. Entro i confini dell'area protetta, nel 2010 sono stati inaugurati un agriturismo a Champdepraz in località Pra Oursie (edifici di proprietà regionale ripristinati a cura dell'Ente Parco ed affidati ad un'azienda agricola) ed un ristoro a Champorcher in località Lac Muffé.

Il Parco dispone di un patrimonio immobiliare in proprietà, in locazione o in uso per facilitare la fruizione del territorio protetto da parte del suo personale o di ospiti per fini di servizio, protezione civile, ricerca scientifica, rappresentanza, supporto alle attività istituzionali dell'Ente in materia di tutela delle risorse naturali, culturali e paesistiche.

All'interno del Parco esistono le seguenti strutture adibite a foresteria e ricovero del personale: Pra Oursie (presso alpeggio); Gran Lac (ricovero in muratura); Alpe di Panaz (bivacco in metallo); Lac Gelé (ricovero in muratura).

All'esterno del Parco sono presenti le seguenti strutture: sede amministrativa (direzione ed uffici) in Località Fabbrica a Champdepraz; Centro Visitatori in località Chevrère a Champdepraz; Centro visitatori in località Castello di Champorcher; locali adibiti a foresteria e ricovero del personale in località Chevrère (valle di Champdepraz) e Petit Mont Blanc (valle di Champorcher); punto informativo non presidiato in località Fabbrica a Champdepraz.

Criticità:

- dislocazione e densità delle strutture utilizzate per attività ricettive, per servizi di interesse pubblico e per l'informazione dei visitatori;
- qualità dei rifugi, tendenzialmente non in linea con gli standard più recenti.

Allegati cartografici:

- allegato 15. Edifici di interesse pubblico.

ALTRI MANUFATTI E INFRASTRUTTURE

Fonti delle informazioni:

Allegato 1B: (58).

Vengono considerati impianti a fune, canali, tubazioni ed elettrodotti, stazioni di monitoraggio.

Criticità:

- interazioni col reticolo idrologico superficiale e con la stabilità dei versanti;
- impatto paesaggistico;
- radiazioni non ionizzanti;
- impatti sulla fauna (collisione, folgorazione);
- carenze nella protezione delle captazioni ad uso idropotabile.

Allegati cartografici:

- allegato 16. Canali e acquedotti, reti tecnologiche, impianti a fune.

TURISMO

Fonti delle informazioni:

Allegato 1A: (28) – (213) – (214) – (215) – (216) – (217) – (219) – (220) – (221).

Allegato 1B: (36) – (42) – (46) – (85) – (92) – (98) – (105) – (110).

Rilevazioni statistiche sulle attività turistiche a cura della RAVA

Analisi dirette della frequentazione turistica nel territorio del Parco

Criticità:

- Il dato più evidente è la limitata ricettività turistica presente nei due Comuni: la dotazione alberghiera è estremamente contenuta, specie a Champdepraz e anche le offerte in strutture alternative, come B&B non riesce a raggiungere un livello sufficiente a interessare i tour operator. È

inoltre assente un coordinamento dell'offerta a livello di Parco tra i due Comuni e questo compromette la possibilità di costruire pacchetti turistici con al centro l'area protetta. Un discorso a parte va fatto per i rifugi alpini che costituiscono invece un'offerta ben strutturata ed apprezzata dalla clientela. Anche in relazione alla tipologia di frequentazione turistica esposta ai punti seguenti, il sistema ricettivo risulta assai fragile e soggetto a rischio di chiusura delle poche strutture esistenti;

- dispersione dei visitatori fuori dalla rete sentieristica con impatti negativi su fauna (soprattutto in periodo invernale e primaverile), flora e habitat (zone umide, rive di alcuni laghi);
- prevalenza delle visite giornaliere e dei soggiorni molto brevi abbinata ad una stagionalità spiccata, con conseguenti ridotte ricadute economiche rispetto alle potenzialità e maggiore impatto negativo sull'ambiente;
- ridottissima presenza di stranieri, soprattutto in riferimento a bacini di utenza particolarmente sensibili agli aspetti naturalistici (Europa centro-settentrionale);
- carenza di servizi che facilitino: a) l'accesso al Parco da parte del pubblico privo di autoveicolo privato (collegamenti con aeroporti e stazioni ferroviarie o di autolinee), b) l'organizzazione di circuiti intervallivi, anche in collegamento con l'Alta via n.2, la Via alpina, il sentiero intervallivo n. 102 Champdepraz-Aosta e la rete sentieristica del Parco Nazionale Gran Paradiso; la criticità di cui alla lettera b) potrà essere superata grazie al progetto a regia regionale PAR FAS 2007/2013 "Giroparchi" (2010-2015).

Allegati cartografici:

- allegato 21. Frequentazione turistica.

PESCA

Fonti delle informazioni:

Consorzio regionale per la tutela, l'incremento e l'esercizio della pesca in Valle d'Aosta.

Allegato 1A: (16) – (115).

Allegato 1B: (89).

Criticità:

- pesante alterazione delle biocenosi lacustri e probabilmente anche dei torrenti, legata ad immissioni artificiali di specie anche non autoctone; uno studio condotto in alcuni laghi del Parco Nazionale Gran Paradiso ha dimostrato che l'introduzione di pesci predatori (*Salvelinus fontinalis*) ha causato un'alterazione delle comunità di invertebrati acquatici e ha fortemente penalizzato l'unica specie di anfibio ivi presente (*Rana temporaria*);
- disturbo antropico in ambienti sensibili.

Allegati cartografici:

- allegato 17. Classificazione dei corpi idrici ai sensi delle normative vigenti;
- allegato 18. Fauna ittica: immissioni registrate nel periodo 2000/2010.

CACCIA

Fonti delle informazioni:

Regione autonoma Valle d'Aosta - Ufficio fauna selvatica.

Allegato 1B: (68) – (81)

Criticità:

- eventuale influenza dell'attività venatoria svolta in ambiti territoriali limitrofi (disturbo, abbattimenti); il vigente sistema di caccia agli ungulati ed il divieto di abbattimento della pernice bianca nelle ZPS rende attualmente trascurabili gli effetti negativi su alcuni fra gli animali di maggiore interesse venatorio a livello regionale, mentre è opportuno valutare gli effetti della caccia in battuta al cinghiale su siti di svernamento di mammiferi e uccelli sensibili al disturbo antropico (capriolo, coturnice).

Allegati cartografici:

- allegato 19. Istituti che comportano particolari limitazioni al prelievo venatorio;
- allegato 20. Gestione venatoria: abbattimenti registrati nel periodo 2002/2010 nei dintorni del Parco.

ALTRE ATTIVITÀ DEL TEMPO LIBERO ED EVENTI PUBBLICI

Fonti delle informazioni:

Allegato 1A: (213) – (214) . (215) – (216) – (217) – (219) – (220) – (221).

Criticità:

- dispersione di sciatori, scalatori e alpinisti al di fuori della rete sentieristica, con impatti negativi su habitat, flora e soprattutto fauna (periodi critici: inverno e primavera);
- utilizzo di animali da sella e VTT su sentieri stretti e con fondo instabile;
- necessità di razionalizzazione degli afflussi in occasione di feste tradizionali (es. Madonna della neve) ed altri eventi.

Allegati cartografici:

- allegato 21. Frequentazione turistica.

QUADRO STRATEGICO

Tutela delle risorse naturali e del paesaggio, gestione degli aspetti ambientali

Vengono considerati ambienti, specie vegetali e animali e aspetti paesaggistici individuati nella sezione “Quadro conoscitivo”, nonché tutti gli aspetti ambientali considerati nell’ambito del Sistema di Gestione Ambientale del Parco.

Tutela delle risorse naturali

Nella sezione “Piano di gestione della ZSC” vengono riportati per ciascun habitat e ciascuna specie vegetale e animale di elevato valore conservazionistico (allegato 22 e allegato 23):

1. esigenze ecologiche, necessità di tutela e conseguenti eventuali incompatibilità con attività antropiche;
2. indicazioni su possibili tecniche di monitoraggio e individuazione di indicatori, funzionali all’implementazione di azioni da integrare nel Sistema di Gestione Ambientale;
3. misure di conservazione.

Gestione degli aspetti ambientali

Per ciascun aspetto ambientale trattato nell’ambito del Sistema di Gestione Ambientale del Parco vengono individuate le linee guida atte a garantire la massima efficacia delle azioni di tutela intraprese dal Parco, perseguendo una strategia di miglioramento continuo delle performance ambientali dell’Ente.

EFFETTI SULLA BIODIVERSITÀ

Questo aspetto ambientale riguarda la possibilità che un’attività antropica determini un impatto sulla biodiversità intesa come la varietà degli organismi viventi presenti nell’area considerata, la loro variabilità genetica ed i complessi ecologici di cui fanno parte; pertanto, vengono individuate strategie per la conservazione degli habitat e delle specie animali e vegetali, in modo da scongiurare rischi di scomparsa o danneggiamento. Oltre alle attività di terzi (frequentazione turistica, uso agropastorale e selvicolturale del territorio, etc.), ciò che può determinare un significativo effetto sulla biodiversità è l’eventuale insufficiente conoscenza della composizione faunistica e floristico-vegetazionale dell’area protetta: tale situazione può infatti portare l’Ente Parco all’effettuazione di scelte gestionali potenzialmente in grado di compromettere specie vulnerabili di cui non è ancora adeguatamente nota la presenza e/o la diffusione.

Il Programma Ambientale del Parco integrato nel SGA prevede programmi di ricerca volti a garantire un progressivo incremento delle conoscenze relative alle componenti biotiche dell’area protetta (presenza, distribuzione spaziale e monitoraggio delle specie viventi), nonché l’analisi dell’evoluzione delle unità ambientali dell’area protetta al fine di valutare lo stato di conservazione degli habitat.

Le conoscenze acquisite concorrono alla definizione e all’aggiornamento delle modalità di monitoraggio e conservazione di specie e habitat della sezione “Piano della ZSC”, alla gestione delle attività sul territorio proprie dell’Ente Parco, nonché alla formulazione di pareri ai sensi dell’art. 11 della legge regionale 10 agosto 2004, n. 16.

RISCHIO DI INCIDENTI AMBIENTALI

Tale aspetto ambientale riguarda le possibili condizioni operative anormali e/o situazioni di emergenza con potenziali conseguenze di carattere ambientale che possono manifestarsi sul territorio dell'area protetta per cause antropiche od eventi naturali.

Il Parco attua tutte le misure atte a diminuire il rischio di incidenti ambientali, in primo luogo attraverso il miglioramento dell'efficacia delle misure di sorveglianza e attraverso una più approfondita conoscenza delle infrastrutture presenti sul territorio. In particolare, relativamente al rischio di incendi boschivi, si rimanda al successivo paragrafo "Interventi contro gli incendi boschivi".

Il Programma ambientale del Parco deve prevedere un potenziamento ed un costante aggiornamento delle banche dati georeferenziate relative a captazioni idriche, scarichi di reflui, edifici e stato sanitario del bestiame, ottimizzando lo scambio e la condivisione di informazioni con i soggetti competenti.

USO DELLA RISORSA ACQUA

Tale aspetto ambientale riguarda la regolazione degli invasi ed i prelievi idrici per uso potabile, irriguo e idroelettrico. Il Programma ambientale del Parco deve prevedere un potenziamento ed un costante aggiornamento della banca dati georeferenziate relativa a captazioni idriche e scarichi di reflui, oltre che l'attivazione di un protocollo con i soggetti interessati al prelievo idrico a scopo idroelettrico finalizzato alla regolazione delle portate rilasciate in funzione delle esigenze stagionali di habitat e specie.

USO DELLA RISORSA TERRENO

L'uso del terreno è principalmente connesso alle attività agropastorali di monticazione e pascolo del bestiame negli alpeggi durante il periodo estivo, in quanto lo sfruttamento dei pascoli è l'unico uso estensivo ammesso all'interno del Parco. All'interno del Parco è assolutamente vietata la coltivazione di cave e miniere.

Il Programma ambientale del Parco deve prevedere una ottimizzazione dello scambio e della condivisione di informazioni con i soggetti competenti in merito alle attività pastorali (numero degli animali presenti presso gli alpeggi e modalità di monticazione) ed un monitoraggio dello stato di conservazione dei geositi di cui all'allegato 3.

SCARICHI NELL'ACQUA

Tale aspetto ambientale riguarda le attività svolte all'interno dell'area protetta che originano reflui: rifugi, alpeggi, edifici, etc.

Il Programma ambientale del Parco deve prevedere un potenziamento ed un costante aggiornamento della banca dati georeferenziate relativa a scarichi di reflui. Vanno altresì previsti studi ed iniziative finalizzate a valutare ed a mitigare le ricadute degli scarichi e degli effluenti zootecnici sui corsi d'acqua.

PRODUZIONE E GESTIONE DEI RIFIUTI

La principale fonte di produzione di rifiuti è dovuta alla frequentazione turistica, ai rifiuti prodotti presso i rifugi, il ristoro e l'agriturismo, dai conduttori dei pascoli e degli alpeggi, ovvero dai responsabili di eventuali cantieri per la ristrutturazione di edifici.

Lungo la rete sentieristica non sono presenti punti di conferimento per evitare sia i problemi logistici relativi ad un efficiente servizio di raccolta, sia le problematiche di ordine igienico-sanitario e di interferenza con la fauna selvatica; i soggetti interessati hanno quindi la responsabilità di conferire a valle i propri rifiuti

stoccati in modo differenziato e di gestire eventuali rifiuti pericolosi secondo le vigenti disposizioni normative.

Un'apposita procedura operativa all'interno del SGA prevede la verifica puntuale e sistematica da parte del personale addetto alla vigilanza della presenza di rifiuti o di altro materiale potenzialmente inquinante e/o di inerti non correttamente stoccati presso torbiere e zone umide, alpeggi, pascoli e cantieri temporanei.

EMISSIONI NELL'ARIA

Le emissioni in atmosfera per le quali l'Ente Parco può esercitare un controllo e mettere in atto azioni di mitigazione sono dovute agli impianti termici ed alle attrezzature non elettriche impiegate presso gli edifici o per attività condotte all'interno o immediatamente all'esterno dell'area protetta, oltre che all'utilizzo di mezzi di trasporto a motore.

Il Programma ambientale del Parco può prevedere azioni di monitoraggio, da effettuare in collaborazione con gli Enti competenti, relative ad inquinanti sia endogeni sia esogeni.

QUESTIONI LOCALI (RUMORE, ODORE, PRESENZA DI SOSTANZE NOCIVE, IMPATTO VISIVO, INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO)

All'interno del Parco, tale aspetto risulta principalmente collegabile alla presenza di impianti di teleradiocomunicazione e di distribuzione dell'energia elettrica (due elettrodotti ad alta tensione, allegato 16), con conseguente alterazione del paesaggio naturale. L'esposizione a campi elettromagnetici è al momento trascurabile in quanto le linee dell'alta tensione non transitano in prossimità di centri abitati. Per quanto riguarda il rumore, in riferimento agli obiettivi della direttiva 2002/49/CE, occorre conservare la buona qualità acustica attualmente riscontrabile nell'area protetta (classificazione acustica ai sensi della l.r. 20/2009: classe 0 – aree remote, classe I – aree particolarmente protette).

QUESTIONI DI TRASPORTO

Nel territorio del Parco la mobilità con veicoli a motore è limitata esclusivamente a particolari categorie di utenti ed è consentita solo lungo le strade di collegamento già esistenti (allegato 13). Il Programma ambientale del Parco può prevedere la ricerca e sperimentazione, in collaborazione con gli Enti competenti, di soluzioni alternative da applicare all'esterno dell'area protetta in corrispondenza dei principali accessi veicolari al Parco, in merito alla realizzazione/gestione di infrastrutture viarie (strade, parcheggi) e alla organizzazione di una mobilità sostenibile.

Interventi contro gli incendi boschivi

Le foreste incluse nell'area protetta presentano un rischio di incendio elevato o medio sul versante sinistro della Val Chalamy e basso altrove (allegato 28). Nel Parco sono stati registrati esclusivamente due principi d'incendio, entrambi ascrivibili a cause naturali (fulmini), mentre negli immediati dintorni il fuoco ha danneggiato in più occasioni estese superfici di pineta silvestre (20 incendi e principi d'incendio con minaccia reale al Parco nel periodo 1982-2014).

Al fine di evitare l'innescò di incendi dovuto all'intervento dell'uomo, vengono previste le seguenti prescrizioni a carattere preventivo:

- divieto di accensione di fuochi o uso di fiamme libere su tutto il territorio del Parco, inclusi gli abbruciamenti agricoli e la pratica del pirodiserbo;

- l'accensione di fuochi all'aperto nelle immediate pertinenze degli edifici può avvenire esclusivamente sotto il costante controllo del proprietario o conduttore dell'edificio stesso, all'interno di strutture idonee a contenere le fiamme ed in grado di evitare l'accidentale innesco di incendi anche in caso di improvvise variazioni delle condizioni ambientali circostanti;
- canalizzazione dei flussi di visitatori esclusivamente lungo la rete sentieristica segnalata.

Il personale del Parco operante sul territorio viene adeguatamente formato riguardo alle modalità di tempestiva segnalazione di principi d'incendio agli organi competenti. L'Ente promuove inoltre azioni di sensibilizzazione del pubblico nell'ambito del proprio Sistema di Gestione Ambientale.

Per quanto riguarda la lotta attiva, si rimanda a quanto previsto dal vigente "Piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi". I quattro punti di rifornimento idrico utilizzabili nell'ambito territoriale considerato per interventi di estinzione sono indicati nell'allegato 29. Su indicazione dei competenti Servizi regionali, l'Ente Parco potrà allestire nuovi punti di appoggio funzionali alle azioni di estinzione degli incendi (piazzole per l'atterraggio di elicotteri e per la cooperazione aero-terrestre, ulteriori punti di rifornimento idrico).

Tutela del paesaggio e dei geositi

Richiamandosi allo spirito della Convenzione europea del paesaggio, stipulata a Firenze il 20 ottobre 2000 e alla legge 9 gennaio 2006, n. 14, il Parco Naturale Mont Avic intende contribuire al mantenimento di un'elevata qualità paesaggistica ed alla salvaguardia e corretta gestione dei paesaggi.

Riconoscendo l'importanza di stabilire e attuare politiche paesaggistiche volte alla protezione, alla gestione, alla pianificazione dei paesaggi tramite l'adozione delle misure specifiche, il Parco intende attuare misure specifiche che contribuiscano all'individuazione e valutazione dei paesaggi, analizzandone le caratteristiche, le dinamiche e le pressioni che li modificano, in modo tale da seguirne le trasformazioni. Gli studi e le analisi del Parco contribuiranno anche alle attività di sensibilizzazione, di formazione ed educazione.

Ogni intervento in grado di modificare la percezione visiva dell'ambiente previsto all'interno del Parco deve garantire la salvaguardia delle seguenti componenti paesaggistiche, evidenziate nell'allegato 6.

Paesaggi naturali (ambienti degli orizzonti alpino e nivale; affioramenti rocciosi e falde detritiche; foreste; laghi e zone umide). Tali unità paesaggistiche sono caratterizzate da una elevata naturalità. L'inserimento di nuovi impianti o manufatti è consentito soltanto nel caso di inderogabili necessità di interesse pubblico e va curata ogni possibile mitigazione del loro impatto visivo. Per impianti, edifici ed altri manufatti già esistenti, gli interventi manutentivi devono tendere ad una loro progressiva maggiore integrazione paesaggistica.

Paesaggi colturali delle Alpi, derivanti dalla millenaria presenza di attività agro-pastorali (alpeggi montani e subalpini, siti caratterizzati da edifici ed altre strutture di interesse storico-culturale). Sono ammesse le azioni utili a mantenere le superfici pascolive individuate nell'allegato n. 33, i fabbricati ed altri manufatti d'alpeggio o di interesse storico-culturale, ivi incluse le testimonianze della passata attività mineraria e la rete sentieristica di cui all'allegato 13. Per impianti, edifici ed altri manufatti già esistenti non riconducibili alle tipologie sopra menzionate, gli interventi manutentivi devono tendere ad una loro progressiva maggiore integrazione paesaggistica; in caso di dismissione, è auspicabile che tali opere vengano demolite con rimessa in pristino dei luoghi.

Elementi puntuali, quali alberi ufficialmente dichiarati monumentali e manufatti di interesse storico o architettonico.

Geotopi, geositi e siti d'interesse geomorfologico (allegato 3). Il Parco ne promuove lo studio e la valorizzazione attraverso azioni di ricerca e documentazione e la predisposizione di percorsi guidati. E' fatto

divieto in queste aree di realizzare qualsiasi rimodellamento dei suoli e di inserire manufatti di qualunque natura che ne possano alterare o impedire la percezione visiva.

Monitoraggio e programmazione degli interventi di tutela

MONITORAGGIO

Sulla base delle risorse umane e finanziarie disponibili, l'Ente Parco provvede al monitoraggio degli habitat, delle specie e degli aspetti ambientali di cui alle sezioni "Tutela delle risorse naturali e del paesaggio, gestione degli aspetti ambientali" e "Piano di gestione della ZSC", nel rispetto delle prescrizioni vigenti per i siti della Rete Natura 2000. I protocolli operativi per l'acquisizione dei dati quantitativi e qualitativi vengono integrati nelle procedure del Sistema di Gestione Ambientale dell'Ente, sottoposte ad eventuali revisioni sulla base dell'esito degli audit previsti dal Regolamento EMAS.

PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI

L'individuazione e l'applicazione delle azioni necessarie per la tutela delle risorse naturali vengono gestite nell'ambito del Sistema di Gestione Ambientale dell'Ente Parco; nel caso in cui gli audit interni evidenzino situazioni anomale o evoluzioni negative dal punto di vista della qualità dell'ambiente che necessitino di azioni non previste dal presente Piano, dovrà essere attivata la seguente procedura:

- individuazione da parte del Responsabile del Sistema di Gestione Ambientale dei fattori che determinano il peggioramento della qualità ambientale e di possibili azioni correttive applicabili da parte dell'Ente Parco o di altri soggetti pubblici competenti, con redazione di un documento tecnico da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione del Parco;
- conseguente avvio da parte del Consiglio di Amministrazione di una procedura di modifica del Piano ai sensi della l.r. 16/2004, art. 10, commi 5, 6 e 10.

Gestione delle attività antropiche

La strategia gestionale del Parco coordina le misure dirette ad una tutela puntuale delle componenti di specifico interesse ambientale. Considerata la limitata estensione del Parco, l'approfondita conoscenza delle risorse naturali presenti e delle attività antropiche in atto e la evidente ampia diffusione degli elementi sensibili o da valorizzare, i criteri di conservazione e le relative prescrizioni superano il metodo della "zonizzazione" per adottare un approccio più capillare di maggiore dettaglio e pertinenza.

Nel Piano di Gestione Territoriale sono pertanto inserite norme puntuali riferite sia a specifiche località all'interno del Parco sia a singole attività umane che possono interferire con le risorse naturali tutelate.

I livelli di conoscenza delle risorse naturali e del territorio, con le sue presenze e processi antropici, consentono di attuare un approccio operativo in grado di orientare e governare le specifiche situazioni di eventuale criticità e di valorizzare i punti di forza, sia nel medio sia nel lungo periodo.

Il sistema proposto consente di intervenire sia in senso generale, attraverso il divieto, la regolamentazione o l'incentivazione di certe pratiche, sia in modo specifico a seconda delle modalità di attuazione delle pratiche stesse.

Tutto questo consente di rendere il Piano in grado di rispondere anche alle esigenze delle comunità locali, in relazione a problematiche che evolvono nel tempo e richiedono un adeguamento del sistema normativo alle modificazioni del contesto sociale ed economico.

MODALITÀ DI ACCESSO E COMPATIBILITÀ DEL DISTURBO ANTROPICO

Accessibilità veicolare e trasporti su rotaia o a fune

All'interno del Parco la mobilità con qualsiasi veicolo a motore è consentita, limitatamente alle categorie di utenti di cui all'art. 2 della l.r. 17/1985, esclusivamente lungo le strade che uniscono le località di seguito elencate (allegato 13):

- Magazzino-Servaz désot (Comune di Champdepraz),
- Torrente Chalamy-Fussy (Comune di Champdepraz), incluse diramazioni per Perrot e Pian di For,
- Bivio strada per Dondena-Chapy (Comune di Champorcher),
- Dondena-Giasset (Comune di Champorcher),
- Dondena-Santuario del Miserin (Comune di Champorcher).

I mezzi agricoli necessari per operazioni colturali e per il trasporto di materiali possono essere utilizzati negli alpeggi al di fuori di strade o piste, purché il loro passaggio non rechi un danno al manto vegetale tale da innescare processi erosivi o la frammentazione della cotica erbosa.

All'interno delle aree di cantiere possono operare mezzi meccanici, fatte salve eventuali prescrizioni inserite nei provvedimenti autorizzativi.

Sono consentiti trasporti di merci e attrezzature mediante l'utilizzo di impianti su rotaia o a fune ammessi e debitamente autorizzati.

E' vietato l'uso di motoslitte, mezzi cingolati e similari, ad eccezione di quelli utilizzati per ragioni di servizio da addetti a servizi di vigilanza, sicurezza o soccorso .

Per esigenze di servizio tutti i veicoli del Parco, del Corpo Forestale della Valle d'Aosta e dei Comuni di Champorcher e Champdepraz, nonché i mezzi antincendio o di pronto soccorso possono spostarsi all'interno del Parco senza limitazioni.

Mobilità pedestre, con animali da sella e con biciclette

Nel territorio del Parco la mobilità pedestre, anche con l'ausilio di racchette da neve o sci, è consentita:

- a) sull'intera rete sentieristica visualizzata con segnaletica orizzontale e verticale conforme alle vigenti norme regionali; la selezione dei sentieri è realizzata in modo tale da non compromettere i siti di maggiore pregio naturalistico;
- b) nelle dirette pertinenze delle strutture aperte al pubblico;
- c) nei punti panoramici e di sosta debitamente segnalati a cura dell'Ente Parco.

L'allegato 13 illustra lo sviluppo della rete sentieristica di cui alla lettera a); l'Ente Parco curerà il costante aggiornamento di tale elaborato cartografico e ne garantirà la massima pubblicità. Al fine di rendere compatibile con la tutela dell'ambiente la presenza di un consistente flusso di visitatori, è vietato uscire dalla rete sentieristica e dalle altre aree sopra menzionate, fatte salve le seguenti eccezioni:

- nel caso in cui la copertura nevosa celi in tutto o in parte la segnaletica orizzontale, sono consentiti a rischio e pericolo degli utenti:
 - l'accesso pedestre, con le racchette da neve o sci lungo la rete sentieristica ufficiale (allegato 13); al di fuori delle superfici boscate è ammesso un margine di tolleranza di 20 m su entrambi i lati dei sentieri;
 - la pratica dello sci e l'accesso pedestre o con racchette da neve all'interno delle aree individuate nell'allegato cartografico 25;

- i proprietari, gli usufruttuari ed i conduttori di fondi compresi nel Parco ed i loro eventuali accompagnatori hanno libero accesso sulle proprietà di loro competenza;
- le persone che devono raggiungere per documentati motivi di lavoro settori del Parco esterni alle aree di libero transito, possono per la durata della loro attività professionale derogare al divieto;
- i visitatori possono raggiungere a loro rischio e pericolo la vetta del Mont Avic, del Bec Costazza, della Roèse di Bantse e del Mont Torretta seguendo le vie con difficoltà alpinistiche riportate nell'allegato 26 , prive di segnaletica ufficiale; gli scalatori possono altresì utilizzare a loro rischio e pericolo vie di arrampicata attrezzate che è possibile realizzare nei siti cartografati nell'allegato 30;
- la pratica di specifiche attività sportive e l'effettuazione di visite guidate possono essere effettuate anche al di fuori della rete sentieristica di cui all'allegato 13, seguendo le prescrizioni precisate al paragrafo "Didattica, escursionismo, sport e altre attività del tempo libero" ;
- i pescatori autorizzati ad esercitare l'attività alieutica possono raggiungere e percorrere le rive di corsi e specchi d'acqua individuate nell'allegato 32.

All'interno del Parco il transito con mountain bike è consentito soltanto su piste dichiarate ciclabili dai soggetti competenti, ferma restando la responsabilità del proprietario dell'infrastruttura di accettare o meno tale modalità d'uso. Le piste sono scelte esclusivamente fra gli itinerari individuati in allegato 26; sui tratti di detti itinerari non classificati ciclabili le biciclette vanno condotte a mano. I ciclisti devono in ogni caso dare precedenza ai pedoni, arrestandosi o procedendo a passo d'uomo in loro prossimità.

Il transito con animali da sella è consentito esclusivamente sugli itinerari di cui all'allegato 26; lungo tali itinerari cavalieri e conduttori devono in ogni circostanza garantire la precedenza ai pedoni, arrestandosi o procedendo a passo d'uomo in loro prossimità.

I soli animali domestici da affezione ammessi all'interno del Parco sono i cani, purché condotti legati al guinzaglio ed esclusivamente lungo la rete sentieristica segnalata. Agli animali domestici utilizzati a fini agricoli, per ragioni di servizio, per soccorso o per accompagnamento di persone portatrici di handicap non si applicano le limitazioni di cui sopra.

Il Parco può disporre con provvedimento dirigenziale eventuali limitazioni di accesso al pubblico in particolari periodi dell'anno su alcuni tratti di sentiero per ragioni legate alla protezione delle risorse naturali ed in particolare alla tutela della fauna. In tal caso, il divieto di accesso deve essere materializzato con idonei cartelli segnaletici predisposti e collocati dall'Ente Parco.

Manifestazioni sportive ed altri eventi pubblici

Le competizioni sportive legate a discipline atletiche, ciclistiche o alpinistiche sono sottoposte ad apposita autorizzazione dell'Ente Parco sulla base di una precisa descrizione dell'evento che consenta di valutarne la compatibilità nei confronti dell'ambiente e di altre forme di fruizione del territorio. Le pratiche sportive a scopo di allenamento o performance individuale o di piccoli gruppi, non soggette ad autorizzazione, devono avvenire lungo la rete sentieristica segnalata (Allegato 13) .

Le modalità di afflusso del pubblico e l'eventuale uso di mezzi di trasporto a motore in occasione di eventi di interesse pubblico deve essere regolamentato da un'apposita ordinanza comunale; il Comune interessato richiede un parere all'Ente Parco, che entro 20 giorni comunica quali prescrizioni sono necessarie per evitare problemi ambientali.

Sorvolo

Le pratiche di volo per scopi amatoriali sia con veicoli a motore, sia con altri dispositivi sono vietate su tutto il territorio del Parco.

E' consentito l'uso di elicotteri - conformi alle normative vigenti in materia di aeromobili e a ridotto impatto acustico - per lo smaltimento di rifiuti, per il trasporto di materiali, di prodotti agricoli, di operatori per

azioni di pubblico interesse quali manutenzione grandi impianti, gestione di cantieri e incarichi tecnici commissionati da enti pubblici, alle seguenti condizioni:

- acquisizione dell'autorizzazione preventiva obbligatoria come meglio specificato nella sezione "Regolamento-Norme e Sanzioni" del presente documento;
- invio di un avviso alla direzione del Parco e alla Stazione forestale competente mediante fax o e-mail, almeno cinque ore prima dell'inizio delle operazioni), citando gli estremi del parere positivo del Parco e dell'eventuale autorizzazione di altri organi competenti nel caso in cui la normativa vigente lo richieda.
- sorvolo durante le rotazioni ad un'altezza non inferiore a 300 m dal suolo ad eccezione degli immediati dintorni dei punti di decollo e atterraggio; eventuali scostamenti delle traiettorie di volo rispetto alle prescrizioni del presente Piano effettuati per ragioni di sicurezza (negative condizioni atmosferiche, problemi tecnici documentabili) devono essere immediatamente segnalati all'Ente Parco.

Le attività di volo delle forze armate e quelle legate all'elisoccorso e all'estinzione di incendi non sono soggette ad alcuna limitazione. E' inoltre consentito l'uso di velivoli per ricerca scientifica, monitoraggio ambientale, attività gestionali e di acquisizione dati come meglio precisato nel sopra menzionato "Regolamento-Norme e Sanzioni".

In tutti gli altri casi, il sorvolo dell'area protetta deve avvenire ad una distanza non inferiore a 500 m dal suolo come riportato in dettaglio nel "Regolamento-Norme e Sanzioni", dove vengono indicati anche ulteriori divieti e limitazioni al sorvolo dell'area protetta.

MANUFATTI, STRUTTURE ED INFRASTRUTTURE

Concessioni e autorizzazioni

L'Ente Parco rilascia preventivi pareri, ai sensi dell'articolo 11 della l.r. 16/2004 e della l.r. 8/2007, per concessioni o autorizzazioni relative ad interventi, impianti ed opere all'interno dell'area protetta sulla scorta di completa documentazione progettuale e previa verifica della conformità dell'intervento o dell'opera alle disposizioni del presente Piano. Prima dell'inizio lavori il titolare dell'intervento deve dare comunicazione scritta alla direzione dell'Ente Parco, precisando gli estremi del titolo abilitativo ottenuto ai sensi della l.r. 11/1998, la data di avvio e la durata presumibile dei lavori.

Tipologie e materiali ammessi, organizzazione dei cantieri

In coerenza con le indicazioni relative al mantenimento ed alla qualificazione dei paesaggi naturali e tradizionali che caratterizzano il territorio del Parco, tutti gli interventi relativi a titoli abilitativi quali nuova costruzione, ristrutturazione, restauro, risanamento conservativo, manutenzione straordinaria di edifici e manufatti, devono porre una cura specifica nell'utilizzo dei materiali.

Saranno generalmente privilegiate le tecniche che utilizzano in modo strutturale e non decorativo, materiali tipici dei luoghi come la pietra ed il legno, re-impiegando ove possibile i materiali originari

Le tipologie di intervento devono richiamarsi agli esempi esistenti e solo in casi motivati e previo un studio di inserimento paesaggistico, potranno essere realizzati interventi con forme e materiali allogegni, come acciaio, vetro o altro.

Tali prescrizioni si applicano anche all'architettura minore ed ai manufatti realizzati per infrastrutture specifiche come acquedotti, distribuzione di energia elettrica, rifacimenti stradali.

Le esigenze e le prescrizioni tecniche derivanti dal rispetto di normative specifiche per la funzionalità e la sicurezza di impianti tecnologici devono essere in ogni caso valutate e laddove possibile contemperate con la preminente esigenza di mantenere un contesto paesaggistico e naturalistico di qualità.

Tutti gli impianti tecnologici di pertinenza dei fabbricati devono essere compatibili con il contesto naturalistico e paesaggistico.

Gli impianti di collettori solari e pannelli fotovoltaici devono essere preferibilmente integrati nel fabbricato, mentre i volumi tecnici che possono ospitare gruppi elettronici, batterie ed accumulatori, oppure pompe di calore, vanno integrati in modo ottimale con i corpi principali per i quali fungono da spazi accessori.

Sono esclusi gli impianti di produzione eolica.

Nei progetti di ristrutturazione dei manufatti esistenti nel Parco, fatte salve eventuali prescrizioni specifiche o più restrittive facenti capo alle normative vigenti in materia, deve essere presa in considerazione e valutata l'applicabilità delle migliori tecnologie disponibili per la riduzione degli impatti ambientali e l'uso razionale delle risorse naturali ed energetiche. In ogni caso va valutata l'applicabilità delle seguenti soluzioni:

a) Approvvigionamento energetico per autoconsumo

Solare termico, fotovoltaico, idroelettrico, altre tecnologie basate sull'impiego di fonti rinnovabili.

In relazione all'impiego di energia solare, l'allegato 4 riporta alcuni dati fisici riferiti al territorio del Parco e immediati dintorni e l'allegato 27 fornisce dati sul soleggiamento di cui godono alcuni edifici di interesse pubblico nel Parco e nei suoi dintorni.

b) Approvvigionamento e risparmio idrico

Derivazioni da corsi d'acqua: opere non fisse e dotate di dispositivi per il rilascio del DMV ed il mantenimento della continuità per l'ittiofauna.

Sistemi di potabilizzazione alternativi alla clorazione (UV, microfiltrazione).

Microhydro su tubazioni per l'approvvigionamento idrico.

Installazione di riduttori di flusso per rubinetti.

c) Gestione scarichi idrici

Separazione totale di siero e scotta dai reflui dei locali di caseificazione e successivo collettamento reflui in concimaia per utilizzazione agronomica ovvero a sistema di fitodepurazione.

Servizi igienici: trattamento separato delle acque nere e delle acque grigie.

Sistema di fitodepurazione a valle del trattamento di depurazione (Imhoff), ovvero collettamento reflui depurati in concimaia per utilizzazione agronomica.

Gli impianti di illuminazione utilizzati per le aziende agricole, per le strutture ricettive e per i fabbricati con destinazione a civile abitazione, devono essere dimensionati sulla base delle reali e specifiche esigenze di illuminazione presenti nei vari ambienti e devono minimizzare gli effetti sull'ambiente esterno.

E' vietata l'illuminazione di aree esterne escluse le immediate adiacenze dei fabbricati per le quali si utilizzeranno comunque fonti luminose schermate e adeguatamente orientate per evitare disturbo nelle aree circostanti e ridurre al minimo l'inquinamento luminoso.

Per la gestione dei rifiuti prodotti dai cantieri, deve essere rigorosamente seguito quanto previsto in ambito progettuale dal "Bilancio di produzione dei materiali", in applicazione dell'art. 16, comma 2 della legge regionale 31/07. Riguardo alla prevenzione e riduzione dell'inquinamento acustico, per l'organizzazione e gestione dei cantieri si fa riferimento alle vigenti prescrizioni di legge ed in particolare a quanto previsto dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1262 del 7 maggio 2010.

Eventuali sostanze potenzialmente inquinanti (carburanti, oli, vernici, etc.) devono essere opportunamente stoccate in appositi contenitori di adeguata capacità e resistenza posti su basamenti dotati di adeguato bacino di contenimento, e tenute in luogo non accessibile da parte di estranei. La movimentazione di tali sostanze va sempre essere effettuata in sicurezza ed a debita distanza dai corpi idrici; devono altresì essere

sempre disponibili adeguati dispositivi per contenere eventuali sversamenti accidentali (stracci, sostanze assorbenti, etc.).

Nel caso di impiego di gruppi elettrogeni vanno altresì adottate adeguate misure volte a limitare le emissioni in atmosfera e sonore ed il rischio di incendi e sversamenti accidentali.

Strade, sentieri, impianti a rotaia e a fune

All'interno del Parco non sono ammesse né la realizzazione di strade o piste oltre a quelle esistenti elencate al paragrafo "Accessibilità veicolare e trasporti su rotaia o a fune", né l'apertura di sentieri oltre a quelli ufficialmente segnalati inclusi nell'allegato 13 o la loro trasformazione funzionale all'uso di mezzi meccanici. L'Ente parco può derogare a tali limitazioni nel caso in cui risulti necessario effettuare interventi con trascurabile impatto ambientale funzionali ad una migliore fruizione dell'area protetta.

La manutenzione dei sentieri segnalati ha carattere conservativo; la manutenzione straordinaria da realizzarsi per motivi di sicurezza o per motivi di salvaguardia ambientale, ammette tutte le opere conseguenti che si dimostrino necessarie a livello puntuale, ivi compresa la parziale modifica di tracciato purché preventivamente autorizzata dal Parco.

Al fine di agevolare il transito del bestiame da un tramuto all'altro e gli spostamenti dei conduttori, l'Ente Parco può su tratti di sentiero esistenti non segnalati e non inseriti nell'allegato 13 autorizzare lavori di manutenzione consistenti nell'asportazione della vegetazione di invasione e nella sistemazione della sede calpestabile, inclusa la realizzazione di opere per lo sgrondo dell'acqua; in assenza di necessità legate all'alpicoltura, è auspicabile una progressiva rinaturalizzazione di tutti i sentieri non più utilizzati.

Eventuali piste di servizio temporanee possono essere autorizzate per attività all'interno delle aree di cantiere, purché non diano luogo ad incidenze o impatti negativi sull'ambiente e sia possibile un rapido ripristino delle condizioni originarie al termine dei lavori. Gli elaborati progettuali devono fornire dettagli riguardo ad ogni necessario scavo, movimentazione o deposito in loco di inerti ed alle conseguenti modalità di ripristino dello stato originario.

Nel territorio del Parco può essere consentita la realizzazione di impianti di trasporto materiali e merci su rotaia, purché la loro realizzazione non comporti significative alterazioni a carico del suolo; il loro tracciato e dimensionamento deve essere preventivamente valutato tenendo conto degli impatti su vegetazione, fauna e paesaggio, delle soluzioni tecniche per ridurre al minimo l'impatto chimico e rumoroso nell'atmosfera, nonché delle possibilità di recupero delle condizioni di naturalità dei siti in caso di dismissione.

Gli impianti di trasporto a fune esistenti (allegato 16) dovranno essere opportunamente visualizzati nei tratti con maggiore rischio di collisione a carico di specie di cui all'Allegato I della Direttiva 147/2009/CE entro un anno dall'entrata in vigore del presente Piano.

Non è consentita la realizzazione di nuovi impianti a fune, fatti salvi:

- impianti permanenti per l'esclusivo trasporto di cose, purché non alterino il paesaggio, sia possibile visualizzarli in modo da annullare il rischio di collisione a carico di specie di cui all'Allegato I della Direttiva 147/2009/CE e sia opportunamente limitato il loro livello di rumorosità;
- impianti temporanei funzionali ad attività di cantiere, purché sia possibile visualizzarli in modo da annullare il rischio di collisione a carico di specie di cui all'Allegato I della Direttiva 147/2009/CE e siano mantenuti in loco esclusivamente per il periodo necessario alle operazioni di trasporto previste.

Segnaletica e gestione dei flussi

E' vietato collocare cartelli o realizzare segnalazioni permanenti, sia orizzontali sia verticali; fa eccezione la segnaletica predisposta dall'Ente Parco, dall'Amministrazione regionale e dai Comuni di Champdepraz e Champorcher, in accordo con le vigenti normative, finalizzata ad attrezzare le strade e la rete sentieristica o a fornire informazioni di pubblica utilità.

La tipologia delle insegne dei pubblici esercizi esistenti all'interno dell'area protetta deve essere preventivamente autorizzata dall'Ente Parco, mentre le indicazioni funzionali a raggiungerli vengono integrate nei cartelli di segnaletica verticale relativi alla rete sentieristica lungo le vie di accesso.

Patrimonio edilizio del Parco e strutture di interesse pubblico

La sede legale, gli uffici ed i centri visita del Parco sono collocati presso centri abitati di agevole accesso veicolare:

- Direzione, sede amministrativa, uffici e biblioteca: località Fabbrica, Champdepraz;
- Sede legale, Centro visitatori, base per il personale di vigilanza e foresteria: località Covarey, Champdepraz;
- Centro visitatori: località Château, Champorcher;
- Base per il personale di vigilanza: Petit Mont Blanc o altra frazione del Comune di Champorcher.

All'interno del Parco sono presenti, oltre a vari fabbricati ad uso agricolo, i seguenti edifici destinati a servizi di interesse pubblico o alla ricettività turistica (allegato 15):

- edificio di culto (Santuario del Miserin-Champorcher);
- civile abitazione (edificio di servizio per controllo opere idrauliche del Lac Miserin-Champorcher);
- rifugio alpino e relative pertinenze (Lac Miserin-Champorcher);
- ristoro (Lac Muffe-Champorcher);
- rifugio alpino (Lac Blanc-Champdepraz);
- casotto PNMA/CFV (Gran Lac-Champdepraz);
- casotto PNMA/CFV (Lac Gelé-Champdepraz);
- casotto PNMA/CFV (Pra Oursie-Champdepraz);
- casotto PNMA/CFV (Pian Tsate-Champdepraz);
- casotto PNMA/CFV (Alpe di Panaz-Champdepraz);
- agriturismo (Pra Oursie-Champdepraz);

Altri fabbricati potranno essere adibiti a funzioni pubbliche (ricettive o di servizio) esclusivamente alle seguenti condizioni:

- a) procedura di valutazione d'incidenza che ne accerti la compatibilità ambientale per quanto riguarda sia la realizzazione che l'esercizio, con particolare riferimento ai seguenti aspetti:
 - smaltimento delle acque reflue,
 - approvvigionamento e smaltimento dei rifiuti,
 - disponibilità di acqua potabile;
- b) accertata coerenza con le determinazioni dei Piani regolatori generali comunali vigenti e con i regolamenti edilizi.

L'attività ricettiva svolta presso tutte le strutture di interesse pubblico, regolata dalle leggi di settore, può essere svolta all'interno del Parco durante il semestre giugno-novembre; nel periodo dicembre-maggio - particolarmente critico sia per il corretto utilizzo della risorsa acqua e per l'efficace smaltimento dei reflui, sia per il possibile disturbo alla fauna – l'apertura al pubblico per periodi superiori ai tre giorni consecutivi è subordinata all'approvazione da parte dell'Ente Parco di un piano operativo che ne evidenzi la compatibilità con la conservazione dell'ambiente.

Modalità d'uso, recupero, manutenzione ed utilizzo dei fabbricati rurali e dei ruderi

Al fine di limitare l'impatto ambientale legato alla realizzazione e all'uso di fabbricati all'interno dell'area protetta, il recupero di fabbricati attualmente allo stato di rudere non inclusi nel precedente elenco può essere autorizzato esclusivamente per ottimizzare l'utilizzazione di pascoli degli orizzonti montano e subalpino che non siano gestibili in assenza di strutture di appoggio e altrimenti destinati a scomparire a causa della naturale ricolonizzazione da parte di alberi e arbusti.

Il recupero e la manutenzione dei fabbricati devono limitarsi al risanamento conservativo, garantendo la conservazione delle valenze storiche, culturali, architettoniche e paesaggistiche dell'area. Al fine di salvaguardare edifici rurali di pregio, potrà essere autorizzata la realizzazione di eventuali ampliamenti volumetrici finalizzati a garantire il rispetto delle vigenti normative in materia sanitaria e di benessere animale. Le azioni di recupero non devono in ogni caso alterare il profilo naturale del terreno ed eventuali movimenti terra devono essere raccordati ed inerbiti. E' fatto divieto di realizzare muri ai margini dei lotti

Ogni costruzione presente all'interno del Parco destinata al soggiorno prolungato di persone deve essere dotata di un sistema di depurazione delle acque.

Per quanto riguarda ulteriori caratteristiche tecniche dei fabbricati destinati ad uso agricolo, delle concimaie e di altri manufatti collegati, si rimanda alle normative di settore.

Altri manufatti, strutture ed infrastrutture

a) Recinzioni

Al fine di minimizzare l'impatto paesaggistico ed evitare la creazione di barriere per la fauna selvatica, fatte salve le opere di protezione delle captazioni ad uso idropotabile, è ammessa la realizzazione di recinzioni permanenti esclusivamente nei seguenti casi ed utilizzando come materiale costruttivo prevalente il legno:

- immediate pertinenze dei fabbricati,
- protezione di siti di interesse naturalistico all'interno dei quali occorra impedire il transito di bestiame,
- brevi tratti di sentiero ove sia opportuno delimitare inequivocabilmente il tracciato (attraversamento di pascoli o zone umide, siti prossimi a salti di roccia o pendii molto ripidi, ecc.)

La posa di recinzioni temporanee anche elettrificate è consentita quale usuale pratica nell'ambito delle attività pastorali. L'Ente Parco potrà autorizzare con proprio provvedimento la posa di recinzioni elettrificate permanenti nel caso in cui sia necessario prevenire danni causati dalla fauna selvatica.

b) Altri manufatti, infrastrutture e reti tecnologiche

All'interno del Parco è vietata la realizzazione di discariche per qualsiasi tipologia di rifiuto, nonché la collocazione di contenitori porta rifiuti accessibili al pubblico. I contenitori per lo stoccaggio temporaneo dei rifiuti prodotti presso strutture ricettive, agricole e di servizio devono presentare caratteristiche tali da impedire qualsiasi fuoriuscita del contenuto o intervento da parte di persone non autorizzate.

All'interno del Parco è vietata la realizzazione di reti tecnologiche con cavi aerei. Per quanto riguarda le linee dell'alta tensione esistenti (allegato 16) verranno effettuate indagini per valutare l'eventuale presenza di impatti significativi sugli uccelli sia stanziali sia migratori, al fine di valutare eventuali possibili misure di mitigazione. Per le stazioni radioelettriche e le strutture di radiotelecomunicazione si rimanda a quanto previsto dalla legge regionale n. 25/2005.

La realizzazione di linee elettriche interrato, opere di presa o di regimazione delle acque, acquedotti, stazioni ripetitrici e di ogni altro manufatto non contemplato nei punti che precedono è sottoposta a preliminare valutazione di incidenza.

UTILIZZO DELLE ACQUE

Ferme restando le competenze della Regione in materia, non sono ammessi interventi od attività che comportino l'utilizzazione delle acque a scopo di produzione idroelettrica; è fatta salva la produzione per autoconsumo, per la quale ogni impianto sarà valutato ed autorizzato caso per caso, anche in riferimento al loro impatto acustico sull'ambiente. All'interno del Parco non sono pertanto ammessi gli impianti per la produzione di energia idroelettrica destinata alla commercializzazione e/o all'innesto sulla rete di distribuzione, ad eccezione dei dispositivi abbinati ad acquedotti pubblici ad uso potabile.

Gli impianti per la produzione dell'energia idroelettrica per autoconsumo locale e non allacciati alla rete, dovranno essere dimensionati sull'effettiva portata dei corsi d'acqua, tenendo conto in primo luogo del DMV, ma anche di una potenza commisurata alle reali esigenze di consumo.

I punti di prelievo, le condotte ed i fabbricati che ospitano l'impianto di produzione dovranno ove possibile essere interrati. I cavi per il trasporto dell'energia elettrica dovranno essere interrati.

La localizzazione degli impianti e dei punti di prelievo sarà definita sulla base di uno studio che determinerà il fabbisogno complessivo attuale e previsto dell'insediamento nel suo insieme, da un lato, e le potenzialità idroelettriche, dall'altro.

Sono consentite captazioni idropotabili nel rispetto delle normative vigenti, a condizione che:

- vengano garantiti deflussi residui compatibili con la salvaguardia degli habitat e delle specie di interesse conservazionistico;
- il fabbisogno idrico sia riferito ad utenze locali (comuni di Champdepraz e Champorcher e comuni vicini) non altrimenti soddisfabili;

In tutte le acque superficiali sono vietati l'immissione e l'uso di natanti, salvo che per servizi di interesse pubblico e per motivi di ricerca scientifica autorizzata dall'Ente Parco.

L'Ente Parco provvede, in coordinamento con le strutture regionali competenti e con i Comuni di Champorcher e Champdepraz, alla redazione di un inventario delle risorse idriche (rilevazione e valutazione quantitativa) presenti nel territorio del Parco. L'azione sarà coordinata con quelle previste nel Piano regionale per la tutela delle acque che per ciascun bacino cura la ricostruzione del ciclo di rigenerazione.

Sulla base di tali analisi ed in conseguenza delle eventuali criticità rilevate, saranno previsti opportuni interventi ambientali e regolamentari tra i quali risultano prioritari:

- la disciplina degli interventi ammessi negli ambiti torrentizi e lacustri, a tutela della naturalità residuale dei corpi idrici e delle sponde, nonché delle formazioni riparie;
- la promozione della ottimale realizzazione degli impianti di depurazione delle acque reflue delle aziende agricole e dei fabbricati adibiti ad uso ricettivo e loro controllo;
- il recupero paesaggistico e rinaturalizzazione dei tratti degradati di corpi idrici;
- la salvaguardia dei corsi d'acqua intercettati da strade o sentieri, con indicazione delle tipologie costruttive ammesse nel caso di manutenzioni o nuove costruzioni.

RICETTIVITÀ IN AREE NON URBANIZZATE

L'attività ricettiva può essere effettuata presso due rifugi alpini esistenti rispettivamente in località Miserin (Champorcher) e Lac Blanc (Champdepraz), un punto ristoro in località Muffé (Champorcher) e un agriturismo in località Pra Oursie (Champdepraz); eventuali altri punti di ricettività diffusa potranno essere autorizzati seguendo le prescrizioni di cui al paragrafo "Modalità d'uso, recupero, manutenzione ed utilizzo dei fabbricati rurali e dei ruderi". Per tutti i punti destinati ad attività ricettiva occorre garantire un basso livello di impatto acustico, considerata la loro localizzazione all'interno di aree inserite nelle classi acustiche 0 e I ai sensi della l.r. 20/2009.

ATTIVITÀ AGRO-SILVO-PASTORALI

Le attività agro-silvo-pastorali praticate nell'area protetta dovranno uniformarsi alle disposizioni della Condizionalità vigenti in Valle d'Aosta, ed è fortemente auspicata la sottoscrizione di impegni agroambientali da parte degli agricoltori operanti nel Parco sia singolarmente, sia in forma collettiva (ad esempio con accordi territoriali), al fine di garantire il mantenimento del massimo livello possibile di biodiversità e la tutela degli habitat e delle specie di particolare pregio individuate nella sezione "Piano di gestione della ZSC".

Alpicoltura

Per garantire un'efficace tutela ambientale, vengono individuate le seguenti prescrizioni:

- evitare il transito e lo stazionamento di bestiame nelle zone umide (allegato 5) e presso le sorgenti;
- evitare lo stazionamento del bestiame ed il pascolo in aree rupestri e con vegetazione d'alta quota e nivale, al fine di evitare sia il danneggiamento di formazioni vegetali delicate, sia la competizione trofica con animali selvatici in ambienti poveri di risorse;
- escludere dal pascolo le aree boscate (allegato 31), ad eccezione delle pertinenze alberate degli alpeggi e dei lariceti radi con sottobosco prevalentemente erbaceo, pascolabili a partire dal 15 luglio;
- garantire un adeguato controllo di mandrie e greggi in transito, al fine di evitare il danneggiamento di sentieri e altri manufatti;
- garantire il costante controllo del bestiame mediante la presenza di addetti oppure di recinzioni mobili in grado di contenere efficacemente gli spostamenti giornalieri degli animali al pascolo e in riposo;
- evitare forti carichi istantanei, salvo ove sia opportuno ripristinare la cotica erbosa contrastando lo sviluppo delle legnose arbustive mediante elevati carichi istantanei di erbivori (interventi da sottoporre a valutazione d'incidenza);
- interrompere la monticazione del bestiame entro la fine del mese di ottobre;
- evitare qualsiasi operazione di rimodellamento del terreno e di spietramento meccanico;
- evitare qualsiasi operazione che comporti l'accensione di fuochi (abbruciamenti, pirodiserbo, ecc.);
- evitare tassativamente l'uso di prodotti anticrittogamici o antiparassitari;
- rispettare con opportuni accorgimenti operativi le specie e gli habitat di particolare pregio segnalati ai conduttori dall'Ente Parco;
- apporre un sonaglio ai cani da pastore e controllarli costantemente al fine di prevenire danni a carico della fauna selvatica;

- richiedere al Parco l'autorizzazione per l'uso di sementi in caso di interventi di inerbimento artificiale su terreni denudati a seguito di lavori o eventi eccezionali;
- utilizzare le deiezioni zootecniche in modo da evitare l'inquinamento dei corsi d'acqua, assicurando la corretta manutenzione dei fossi funzionali alla fertirrigazione dei pascoli o, in subordine, utilizzando pompe e tubazioni in materiale plastico.

E' inoltre opportuno:

- a) favorire l'uso di tutti i tramuti presenti negli orizzonti montano e subalpino, almeno ad anni alterni, con riduzione dei vegetali legnosi che hanno nel tempo invaso zone precedentemente utilizzate per il pascolo; le operazioni potranno avvenire dopo una corretta e attenta delimitazione delle aree di intervento da parte del Parco sentiti i competenti servizi regionali, con prescrizioni mirate a ciascun intervento (salvaguardia di singoli elementi di interesse, valutazione delle conseguenze delle operazioni su differenti componenti delle biocenosi, ecc);
- b) favorire il mantenimento di modalità tradizionali di gestione, con mantenimento di elementi preziosi sia a livello paesaggistico che ai fini della conservazione della biodiversità (muri a secco, cumuli da spietramento, sistemi di fertirrigazione per scorrimento, ruscelli con sponde naturali, ecc.).

Altre attività agricole

Negli immediati dintorni del Parco, al fine di mantenere alcune aree aperte all'interno della matrice forestale (salvaguardia della biodiversità e del paesaggio culturale) è opportuno il ripristino di coltivazioni erbacee e di pascoli nell'orizzonte montano. Una oculata gestione delle aree agricole periferiche può influire in modo significativo sulla conservazione di alcune specie animali presenti nell'area protetta e svernanti prevalentemente al di fuori dei suoi confini.

Selvicoltura

Le aree boscate incluse nel Parco (allegato 31) sono classificate come "boschi di protezione generica" e la loro finalità prevalente è la conservazione degli habitat forestali.

Gli interventi selvicolturali e di prelievo di prodotti forestali devono:

- prevedere per le operazioni di esbosco relative a quantità di legname pari o superiori a 5 metri cubi modalità concordate fra il Parco e i soggetti pubblici o privati utilizzatori tali da minimizzare per ogni specifico sito gli impatti negativi su flora e vegetazione, fauna e paesaggio (impianti a fune posizionati per il solo tempo necessario alle attività di cantiere, trattore e verricello o elitransporto);
- mantenere *in situ* la maggior parte possibile di necromassa legnosa derivante da fenomeni naturali, fatti salvi: 1) interventi straordinari approvati da Regione e Parco per far fronte ad emergenze fitosanitarie, 2) la raccolta di focatico per soddisfare le esigenze dei fabbricati d'alpeggio 3) l'utilizzazione di modeste quantità di legname da opera per far fronte ad esigenze locali;
- favorire il ripristino di una struttura naturale dei popolamenti ove questi risultino pesantemente alterati da un passato irrazionale sfruttamento, fatto salvo il mantenimento di radure artificiali legate ad attività pastorali all'interno di vaste formazioni arboree chiuse;
- salvaguardare le piante dichiarate monumentali, gli alberi di grande diametro e gli alberi ospitanti grandi cavità naturali, cavità di picidi o nidi di uccelli rapaci;
- salvaguardare gli habitat e le specie vegetali e animali di cui alla sezione "Piano di gestione della ZSC";

- evitare l'uso di prodotti anticrittogamici o antiparassitari, fatti salvi eventuali interventi straordinari predisposti dai competenti servizi regionali per ragioni fitosanitarie, da concordarsi con la direzione del Parco;
- conservare e valorizzare il "bosco da seme" presente in Comune di Champdepraz in sintonia con i punti precedenti.

GESTIONE DELLA FAUNA OMEOTERMA

All'interno dell'area protetta sono vietati la cattura, l'abbattimento, la detenzione, il disturbo e l'immissione di esemplari appartenenti a specie selvatiche di mammiferi e uccelli.

I divieti di cattura o abbattimento non si applicano nel caso degli interventi gestionali di seguito elencati.

Introduzioni e reintroduzioni

L'immissione di individui appartenenti a specie presenti nel Parco può aver luogo soltanto a seguito di uno studio di fattibilità che ne dimostri l'assoluta necessità per la conservazione del *taxon* considerato ed utilizzando soggetti che non comportino il rischio di inquinamento genetico delle popolazioni locali residue o di introduzione di agenti patogeni.

La reintroduzione di specie localmente estinte è subordinata alla realizzazione di uno studio di fattibilità che tenga in considerazione le cause probabili o accertate di scomparsa, gli effetti sulle altre componenti delle fitocenosi e zoocenosi interessate dal progetto, l'attuale capacità ricettiva dell'ambiente, la disponibilità di un sufficiente numero di individui idonei dal punto di vista sia genetico sia sanitario, nonché la possibilità di effettuare un controllo pluriennale dell'esito dei rilasci.

Abbattimenti

L'Ente Parco può richiedere ai competenti organi regionali la realizzazione di piani di abbattimento o cattura selettivi di tipo qualitativo o quantitativo di specie sia autoctone che alloctone, finalizzati alla ricomposizione di squilibri naturali non sanabili con metodi conservativi. L'abbattimento o la cattura possono essere di tipo:

- qualitativo, a scopo di controllo sanitario,
- quantitativo, nel caso in cui occorra diminuire la densità di una o più specie selvatiche non inserite negli elenchi di cui alla sezione "Piano di Gestione del SIC-ZPS", per evitare il danneggiamento di ambienti di particolare pregio, nonché il sopravvento innaturale di una specie a danno di altre,
- quali-quantitativo, quando occorra associare gli scopi di cui ai punti precedenti.

Le modalità di cattura o abbattimento, oltre ad evitare ogni inutile stress o sofferenza agli animali, devono ridurre al minimo il disturbo nei confronti della fauna selvatica. Gli abbattimenti possono essere effettuati da personale dell'Ente Parco o del Corpo Forestale della Valle d'Aosta.

Catture a scopo scientifico

Per finalità scientifiche la direzione dell'Ente Parco e le altre autorità competenti possono consentire la cattura di mammiferi e uccelli selvatici mediante modalità selettive, in modo tale da evitare qualsiasi interferenza negativa nei confronti di altre componenti faunistiche non oggetto di studio; la soppressione di singoli individui è autorizzata in via eccezionale, soltanto nel caso in cui risulti indispensabile per la finalità della ricerca in atto, oppure per ragioni eutanasiche, in presenza di soggetti giudicati irrecuperabili dal punto di vista della sopravvivenza o della funzionalità di organi e apparati.

Il prelievo e la detenzione di spoglie o parti anatomiche di uccelli e mammiferi sono consentite soltanto ove autorizzate con provvedimento del Direttore del Parco. In assenza di detta autorizzazione, le spoglie o parti anatomiche possono essere:

destinate alla distruzione secondo le modalità indicate dalle strutture sanitarie competenti;

conservate presso le strutture dell'Ente Parco o dell'Amministrazione regionale, oppure assegnate a strutture museali pubbliche per fini didattici o di ricerca;

alienate tramite vendita diretta nel caso di abbattimenti quantitativi, quando necessario nel rispetto delle normative vigenti in materia di verifica sanitaria degli alimenti destinati al consumo umano.

GESTIONE DELLA FAUNA ITTICA E DELLA PESCA

Il sistema idrico superficiale del Parco presenta un'intrinseca bassa capacità biogenica ed un basso tasso di produttività primaria, ospita organismi rari e localizzati ed è inserito in un contesto di elevata naturalità. La presenza di salmonidi con patrimonio genetico riconducibile, almeno in parte, al ceppo autoctono è oggi limitata pressoché esclusivamente alle due aste torrentizie principali; la recente capillare introduzione di pesci per sostenere la pesca con cattura ha pesantemente alterato la composizione di tali comunità e le caratteristiche genetiche dell'ittiofauna attualmente presente e compromesso la naturalità di numerosi corsi e specchi d'acqua.

Per ridurre gli impatti legati alle introduzioni finalizzate a sostenere la pesca e al disturbo causato dalla presenza dell'uomo, l'attività di pesca:

- è permessa lungo il torrente Chalamy (allegato 32) esclusivamente con modalità "no kill" con rilascio integrale del pescato, secondo modalità che minimizzano la mortalità e di conseguenza le immissioni, in grado quindi di ridurre gli impatti a carico dell'ecosistema e permettere di recuperare condizioni di maggiore naturalità; a valle di Magazzino l'attività di pesca con cattura e prelievo del pescato non potrà essere praticata lungo la sponda inserita nel Parco (destra orografica);
- è consentita, esclusivamente con cattura e prelievo del pescato, lungo le rive del Gran Lac e del Lac Cornu in comune di Champdepraz e lungo le rive del torrente Ayasse e del Lac Miserin in comune di Champorcher (allegato 32); la cattura e il prelievo di pesci è soggetta alle seguenti prescrizioni, al fine di contenere le popolazioni ittiche aliene e favorire l'instaurarsi di un equilibrio con le altre comunità biotiche:
 - divieto di qualsiasi forma di immissione di specie ittiche,
 - cattura di un massimo di sei esemplari al giorno per pescatore,
 - uso esclusivamente di ami privi di ardiglione o con ardiglione schiacciato,
 - uso esclusivamente di ami di misura numero 5 o inferiori,
 - divieto di pesca nei giorni festivi e di domenica.

Visti l'art. 18 comma 3 lettera e) della legge regionale 30 luglio 1991, n. 30, l'art. 7 della legge regionale 21 maggio 2007, n. 8 e la lettera A comma 1 della deliberazione della Giunta regionale 6 luglio 2007, n. 1815, le operazioni di introduzione di pesci nelle acque all'interno del Parco, o in diretta continuità con esse, sono soggette alla procedura di Valutazione d'incidenza; devono inoltre essere eseguite esclusivamente da personale qualificato e formalmente incaricato dai titolari della gestione alieutica e devono rispettare i criteri sotto elencati.

Specie ammesse - Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, come modificato ed integrato dal Decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 2003, n. 120, possono essere immessi esclusivamente uova o individui appartenenti a specie autoctone. Si ammette pertanto

l'immissione di *Salmo (trutta) marmoratus*, secondo quanto indicato nello studio condotto nell'ambito del progetto Interreg IIIA "Individuazione, salvaguardia e riabilitazione delle popolazioni di trote autoctone in Valle d'Aosta e in Alta Savoia". Inoltre, in attesa di disporre di quantitativi significativi di materiale appartenente a *Salmo (trutta) marmoratus* certificato geneticamente, si ammette la gestione conservativa delle attuali popolazioni ascrivibili al genere *Salmo* mediante immissioni di individui diretti discendenti di genitori selvatici catturati nelle acque del Parco.

Località - Le immissioni sono consentite unicamente nel torrente Chalamy, fatte salve eventuali operazioni aventi esclusivo interesse naturalistico promosse dall'Ente Parco e dall'Amministrazione regionale.

Provenienza del materiale da immettere - Non è permessa l'immissione di esemplari adulti. Uova, avannotti e stadi giovanili devono provenire esclusivamente da locali incubatoi di valle appositamente realizzati per la reintroduzione ed il potenziamento di ceppi autoctoni di specie ittiche dei torrenti Chalamy e Ayasse; sentito l'Ente Parco, i competenti organismi regionali provvedono a definire le modalità di prelievo del materiale propagativo necessario al funzionamento di dette strutture. Nel caso in cui gli incubatoi di valle non siano operativi, può essere immesso esclusivamente materiale geneticamente certificato e fornito dallo Stabilimento ittico di Morgex e La Salle.

Entità dei rilasci - Le immissioni devono consentire il mantenimento di densità commisurate alla capacità biogenica di ciascun corpo idrico, stimate prudenzialmente per difetto al fine di minimizzare l'impatto sulle altre componenti dell'ecosistema; l'Ente Parco ed i competenti organismi regionali promuovono monitoraggi e raccolte di dati utili a definire con precisione i parametri demografici delle popolazioni ittiche presenti in singoli laghi o tratti di torrente; in attesa di tali dati si fa riferimento alle densità previste dalla Carta ittica regionale.

Modalità - In occasione di ciascuna operazione il soggetto attuatore deve avvertire con almeno 48 ore di anticipo la Stazione forestale competente, la direzione dell'Ente Parco e l'Ufficio regionale competente in materia di ittiofauna.

Le modalità per lo svolgimento dell'attività di pesca all'interno del Parco, ferme restando le limitazioni e prescrizioni sopra precisate, vengono annualmente definite dagli organismi regionali competenti e, per quanto riguarda il Torrente Chalamy, dal Comune di Champdepraz, titolare dei diritti di pesca su questo corpo idrico. Dette modalità, comunicate prima dell'inizio della stagione di apertura della pesca all'Ente Parco, devono rispettare i seguenti criteri generali:

- le limitazioni stagionali (date di apertura e chiusura) e di orario non possono essere dilatate rispetto a quanto previsto dal calendario ittico regionale vigente, fermo restando il divieto di pesca a partire dall'inizio del periodo riproduttivo fino al completo sviluppo degli stadi larvali;
- nel torrente Chalamy è fatto divieto assoluto di trattenere il pescato; ogni pescatore ha l'obbligo di rilasciare il pesce pescato slamandolo in acqua e senza arrecargli danno;
- l'esercizio della pesca è consentito esclusivamente mediante l'uso di una sola canna ed è vietato portare al seguito attrezzature il cui uso non è consentito dai regolamenti vigenti; per la pesca con modalità "no kill" è consentito usare come esca una sola mosca o ninfa artificiale montata su di un amo privo di ardiglione;
- è vietato l'uso di barche, natanti o di ogni altro mezzo di galleggiamento;
- è vietato usare come esca pesci, esche vive e sangue, dei quali è vietata anche l'introduzione all'interno del Parco;
- sono vietati sia la raccolta di esche, sia l'abbandono sul posto delle esche non utilizzate;
- è vietata ogni forma di pasturazione;

- è vietata qualsiasi alterazione dello stato dei luoghi finalizzata all'azione di pesca, come l'asportazione o il danneggiamento di parti vegetali o lo spostamento di elementi fisici dell'ambiente;
- i soggetti gestori dell'attività alieutica devono comunicare all'Ente Parco entro tre mesi dal giorno di chiusura della stagione i dati di frequenza relativi all'attività di pesca;
- all'interno del Parco e nei tratti di torrente che corrono lungo il confine dell'area protetta è vietata l'organizzazione di gare di pesca.

L'Ente Parco ed i competenti organismi regionali promuovono studi finalizzati al recupero delle popolazioni ittiche autoctone, al monitoraggio di stato e consistenza delle popolazioni ittiche presenti nelle acque del Parco ed alla valutazione dell'incidenza di captazioni e derivazioni sull'idoneità ambientale dei corpi idrici.

L'Ente Parco può richiedere ai competenti organismi gestionali regionali la realizzazione di operazioni di eradicazione di *taxa* alloctoni, purché tale soluzione sia praticabile senza ripercussioni negative su altre componenti ambientali e consenta il ripristino di condizioni di elevata naturalità delle locali biocenosi.

DIDATTICA, ESCURSIONISMO, SPORT E ALTRE ATTIVITÀ DEL TEMPO LIBERO

Le attività didattiche, escursionistiche, sportive e le altre attività legate al tempo libero devono essere svolte nell'ambito della rete sentieristica di cui all'allegato 13 e rispettando i vincoli di accesso di cui al paragrafo "Mobilità pedestre, con animali da sella e mountain bike", fatte salve le seguenti eccezioni.

- Tende per bivacco notturno possono essere collocate ad una distanza non superiore a 50 m dai sentieri segnalati ed esclusivamente al di sopra dei 2500 m di quota, purché vengano montate al tramonto e smontate entro un'ora dal sorgere del sole.
- Visitatori singoli o in gruppo, sia autonomi sia guidati da figure professionali adeguatamente formate (insegnanti, guide alpine, guide escursionistiche naturalistiche o qualifiche equivalenti, maestri di sci) possono chiedere alla Direzione del Parco di percorrere altri itinerari a scopo escursionistico, sciistico o alpinistico; le domande, debitamente motivate e corredate da sintetiche indicazioni sullo svolgimento delle uscite e da un'adeguata cartografia, devono pervenire nei tempi e con le modalità stabilite e rese pubbliche dall'Ente Parco. L'Ente potrà negare l'autorizzazione o richiedere modifiche al programma proposto per motivate necessità di tutela ambientale.
- Possono essere realizzate vie di arrampicata attrezzate soltanto sulle pareti individuate nell'allegato 30, servite dai sentieri di accesso e di rientro indicati nell'allegato stesso. Lungo la vie normali alle vette del Mont Avic, del Bec Costazza, della Roèse di Bantse e del Mont Torretta possono essere posizionati dispositivi di sicurezza poco invasivi (brevi tratti di corda, cavo metallico o catena; piccoli ancoraggi o staffe). In tutti gli altri luoghi, l'attività di arrampicata deve essere condotta senza l'ausilio di corde fisse, catene, spit e altri analoghi ausili artificiali permanenti. E' vietato abbandonare materiali lungo le vie di scalata. L'accesso alle vie di arrampicata sopra menzionate potrà essere interdetto in caso di accertata nidificazione in loco di specie animali di elevato valore conservazionistico (Direttiva 2009/147/CE, Allegato I). L'arrampicata su ghiaccio è consentita in corrispondenza della cascata del torrente di Leser (Champdepraz; allegato 30).
- Per favorire l'attività dello sci di fondo, è consentita la battitura di tratti interni all'area protetta della strada Ponte di Biantset – Fussy in Comune di Champdepraz.

Attività di valorizzazione del Parco

MONITORAGGIO ED ASSISTENZA DELLA FRUIZIONE DIDATTICA E TURISTICA

Il Parco si dota degli strumenti per monitorare, gestire ed orientare la fruizione didattica e turistica dell'area protetta, ciò al fine di salvaguardare le zone sensibili e promuovere un approccio corretto alla natura da parte dei visitatori. Nell'allegato 24 sono cartografati i sentieri attrezzati e i pannelli esplicativi realizzati entro l'anno 2011. Il Sistema di Gestione Ambientale deve prevedere la realizzazione ed il mantenimento nel tempo delle seguenti attività:

1. monitoraggio dei flussi mediante l'installazione di sistemi automatici conta-persone;
2. monitoraggio della frequentazione turistica invernale e valutazione delle relative interazioni con le specie animali sensibili al disturbo antropico;
3. sviluppo di sistemi di assistenza informatica e multimediale per creare percorsi tematici, nonché per potenziare l'offerta di strumenti interpretativi presso i centri visita;
4. sistema di accoglienza ed informazione sul terreno, tramite impianti segnaletici, pannelli e sistemi di lettura del paesaggio e degli elementi naturalistici;
5. realizzazione di pubblicazioni cartacee, di eventi, seminari e incontri di tipo divulgativo e didattico;
6. potenziamento e gestione del sito WEB con l'introduzione di funzioni interattive destinate a favorire, anche attraverso questionari in linea, blog e videogiochi didattici la conoscenza del Parco e delle sue risorse;
7. concertazioni e collaborazioni con gli Enti competenti per la realizzazione e gestione all'esterno del Parco di infrastrutture viarie (strade, parcheggi) e di soluzioni di mobilità sostenibile funzionali all'accesso ed alla fruizione del Parco.

SERVIZI E INIZIATIVE RIVOLTI A SOGGETTI SVANTAGGIATI

Il Parco collabora con i Comuni di Champdepraz e Champorcher per l'attivazione di una serie di servizi e di allestimenti speciali per favorire la fruizione di alcuni percorsi da parte di persone svantaggiate. Lo spirito è di fornire un'assistenza specifica che consenta ai portatori di handicap (ipovedenti, diversamente abili, soggetti con limitazioni della mobilità) di poter fruire del contatto con la natura grazie al supporto di personale specializzato, muovendosi lungo tracciati dove sono posizionati alcuni accorgimenti per favorire le esigenze di questa specifica utenza. A titolo esemplificativo per gli ipovedenti saranno predisposti dei percorsi dove vengono valorizzati i suoni ed i profumi del bosco e delle aree naturali e piccole zone possono essere utilizzate, senza alcun specifico allestimento per altre esperienze sensoriali.

Le visite di questi soggetti saranno preventivamente segnalate e preparate presso i Centri visitatori del Parco.

INFRASTRUTTURE PER LA FRUIZIONE DELL'AREA PROTETTA

La realizzazione di nuove infrastrutture destinate al rafforzamento della fruizione dell'area protetta potranno essere realizzate dall'amministrazione regionale e/o dall'ente Parco Naturale Mont Avic. L'iter progettuale e approvativo di tali opere dovrà comprendere la redazione preliminare di uno studio di fattibilità che ne analizzi in modo approfondito la sostenibilità economica, energetica e ambientale e inoltre la compatibilità con il sistema territoriale dei comuni di Champdepraz e di Champorcher e ne verifichi la coerenza con gli strumenti di programmazione territoriale e urbanistica a livello regionale e comunale.

RIFUGI ALPINI, PUNTI TAPPA E BIVACCHI

Il Parco Naturale Mont Avic intende promuovere un'azione, anche con l'eventuale concorso di altri enti, volta alla sempre maggiore qualificazione del sistema di ricettività all'interno dell'area protetta. Tale azione ha la finalità di promuovere la qualificazione architettonica delle strutture presenti sul territorio e eventualmente valutare l'opportunità di nuove realizzazioni. Il Parco intende inoltre promuovere la qualificazione in termini di servizio offerto e l'eventuale certificazione delle strutture presenti e future affiancando proprietari e gestori in un percorso di innovazione. Il Parco infine intende sollecitare i gestori delle strutture di accoglienza ad un rapporto strutturato e di collaborazione con l'intero sistema dell'agricoltura locale al fine di promuovere i prodotti locali e un sistema di cooperazione che esalti l'identità enogastronomica delle aree d'influenza dell'area protetta.

SVILUPPO DELLE ATTIVITÀ UMANE ECO-COMPATIBILI

Il Parco pone attenzione alle condizioni di sviluppo socioeconomico degli attori locali e dei portatori di interesse che risiedono, anche temporaneamente, o che hanno attività all'interno dell'area protetta. L'obiettivo è quello di sostenere la nascita e/o il rafforzamento di attività eco-compatibili che possano portare vantaggi di tipo economico a tali soggetti senza compromettere ed anzi valorizzando il patrimonio naturale del Parco. Nello specifico si procederà con:

- Promozione delle certificazioni di qualità dell'Unione Europea, quale a titolo esemplificativo Ecolabel, presso le strutture ricettive locali, in particolar modo rifugi alpini, ristoranti, alberghi e agriturismo interni al Parco o prossimi ai suoi confini;
- Uso ottimale e coordinato dei Sistemi di Gestione Ambientale implementati ai sensi delle norme ISO e del Regolamento EMAS dall'Ente Parco e da altri soggetti pubblici e privati dell'area;
- Promozione dell'utilizzo di fonti rinnovabili per la produzione di energia e di soluzioni tecnologiche innovative per l'approvvigionamento idrico e il trattamento dei reflui;
- Sostegno di progetti privati cofinanziati con programmi che hanno come obiettivo la riqualificazione del settore rurale e la salvaguardia e valorizzazione del patrimonio naturale e dell'ambiente.

LA MESSA IN RETE DELLE COMPETENZE E CONOSCENZE DEL PARCO

Il Parco potrà offrire un supporto con funzioni di tutoraggio e di monitoraggio nei processi di sviluppo di sistemi di gestione ambientale avviati da altri Enti sul territorio valdostano o anche all'esterno. L'attività di tutoraggio sarà inoltre fornita anche a tutti i soggetti attivi sul suo territorio che potranno beneficiare delle competenze acquisite con il riconoscimento della Certificazione ISO 14001 e della registrazione EMAS.

Il Parco sosterrà la creazione di Ecolabel relativi a prodotti e servizi che possono avere attinenza con il suo territorio, in particolare nel settore rurale.

IL PARCO COME ENTE DI FORMAZIONE SULLE TEMATICHE AMBIENTALI, NATURALISTICHE E PAESAGGISTICHE

Il Parco avvierà una procedura di accreditamento quale soggetto in grado di erogare formazione negli specifici settori di competenza, quali la gestione delle risorse naturali attraverso personale sul campo e sistemi informatici dedicati, tecniche di rilievo e di censimento delle risorse naturali e rurali, conoscenze in ambito naturalistico, gestione della fauna.

IL TERRITORIO DEL PARCO COME PATRIMONIO PER LA COMUNICAZIONE AMBIENTALE E NATURALISTICA

Il Parco promuoverà una forma specifica di valorizzazione del proprio territorio e del proprio paesaggio con l'individuazione di una serie di siti che possono essere utilizzati come "location" per film, documentari e video aventi attinenza la natura alpina o che richiedono comunque riprese in ambienti incontaminati e di forte valore estetico.

Le aree idonee alle riprese saranno individuate tenendo conto della loro fragilità e delle diverse tipologia di set di ripresa che devono essere realizzati in loco.

Quest'attività permetterà anche di costruire progressivamente un'immagine del Parco e di costituire una pubblicità indiretta.

RICERCA SCIENTIFICA DI BASE E APPLICATA

Il Parco metterà a disposizione delle attività di ricerca il proprio territorio e le proprie strutture, sostenendo progetti rivolti alla ricerca di base ed applicata in campo ambientale. Verranno presi in considerazione sia gli aspetti naturali che le attività antropiche in grado di modificare l'ambiente o sue singole componenti. Le principali carenze conoscitive individuate nella sezione "Quadro conoscitivo" rivestono un interesse prioritario per l'organizzazione delle attività di ricerca nel breve e medio periodo. Dovranno inoltre essere valorizzati con opportune analisi specialistiche i dati ottenuti da campagne di monitoraggio pluriennali condotte dal personale del Parco (aspetti fisici, biologici ed antropici di rilievo ambientale). Le attività di ricerca saranno incentivate utilizzando anche le strutture ricettive interne al Parco quali punti di "foresteria" per studenti, ricercatori e scienziati. Tale ospitalità sarà accompagnata dall'organizzazione di seminari e convegni e dalla partecipazione alla pubblicazione dei risultati attraverso formule innovative di cooperazione con altri centri di ricerca.

Azioni puntuali

RICERCA, ACQUISIZIONE DI INFORMAZIONI

Le azioni volte ad incrementare le conoscenze su vari aspetti dell'area protetta e dei suoi dintorni saranno implementate dando priorità agli aspetti ambientali particolarmente significativi trattati nell'ambito del Sistema di Gestione Ambientale, nonché alle principali carenze conoscitive individuate nella sezione Quadro conoscitivo.

Le informazioni verranno ricavate mediante le ricerche realizzate o promosse dal Parco, una costante ricerca bibliografica, l'effettuazione dei monitoraggi previsti dal Sistema di Gestione Ambientale, l'attivazione di convenzioni e scambi di dati con soggetti esterni pubblici e privati.

TUTELA

Gli elementi da tutelare in modo prioritario sono individuati nell'ambito dei capitoli Tutela delle risorse naturali, Gestione degli aspetti ambientali, Tutela del paesaggio e dei geositi e della sezione Piano di gestione della ZSC.

La riduzione del rischio di incidenti ambientali e la prevenzione e repressione degli illeciti ambientali sono garantite dalle azioni di sorveglianza affidate ai guardaparco e al Corpo Forestale della Valle d'Aosta.

La tutela attiva prevede vari interventi:

- manutenzione di impianti, edifici e altri manufatti con modalità atte a ridurre progressivamente gli impatti negativi sull'ambiente e ad incrementarne l'integrazione a livello paesaggistico;
- manutenzione delle superfici pascolive negli orizzonti montano e subalpino con tecniche tradizionali e sottoscrizione di impegni agroambientali da parte dei conduttori, al fine di garantire la presenza in loco di specie animali e vegetali legate agli ambienti aperti e la conservazione di paesaggi culturali tipici delle Alpi;
- sostituzione di impianti per l'approvvigionamento idrico ed energetico dei fabbricati o per il trattamento dei reflui con sistemi tecnologicamente più avanzati in grado di ridurre gli impatti negativi sull'ambiente;
- canalizzazione dei flussi turistici esclusivamente sulla rete sentieristica segnalata;
- riduzione - e ove possibile eliminazione - dei danni ambientali provocati dall'immissione di animali e vegetali alloctoni;
- attività di informazione ed educazione ambientale, fondamentali per ottenere una fruizione eco compatibile del Parco da parte dei visitatori e dei residenti, con evidenti ricadute positive anche all'esterno dell'area protetta.

VALORIZZAZIONE

Le modalità sostenibili di valorizzazione delle risorse naturali presenti nell'area protetta e nei suoi immediati dintorni sono illustrate nei capitoli Gestione delle attività antropiche e Attività di valorizzazione del Parco. I principali ambiti di interesse riguardano:

- l'alpicoltura, inclusa l'utilizzazione per autoconsumo di risorse forestali,
- il turismo naturalistico e culturale,
- la didattica e la ricerca in campo ambientale,
- la sperimentazione di processi e tecnologie per la riduzione o l'eliminazione degli impatti ambientali,
- le attività sportive e del tempo libero in ambiente alpino,
- le attività economiche direttamente connesse con vari ambiti fra quelli sopra elencati (strutture ricettive e di ristorazione, guide ed esperti).

PIANO DI GESTIONE DELLA ZSC

Il Parco Naturale Mont Avic fa parte della Rete ecologica europea Natura 2000 (ZSC IT1202000 "Parco naturale Mont Avic"; ZPS IT1202020 "Mont Avic e Mont Emilius").

Le direttive 92/43/CE "Habitat" e 2009/147/CE "Uccelli" impongono di attivare azioni di monitoraggio e tutela di ambienti e specie di particolare interesse conservazionistico.

Il presente Piano recepisce le prescrizioni e misure contenute nel Documento tecnico allegato alla Deliberazione della Giunta regionale n. 3061 in data 16.12.2011, finalizzate alla tutela degli habitat e dei taxa animali e vegetali inseriti negli allegati delle direttive sopra menzionate. La cartografia degli habitat considerati è riportata nell'allegato n. 34.

Il Piano individua inoltre alcuni elementi di interesse regionale, in parte considerati dalla legge regionale 21 maggio 2007, n. 8 (habitat o specie poco diffusi, rari o particolarmente vulnerabili).

Le operazioni di monitoraggio degli habitat e delle specie sono pianificate con un'apposita procedura del Sistema di Gestione Ambientale del Parco.

Negli allegati n. 7, 8, 9, 10 sono cartografati i settori più delicati dal punto di vista della tutela delle specie vegetali ed il numero di specie animali di elevato interesse conservazionistico (rare, localizzate, particolarmente soggette al disturbo antropico) segnalate nel Parco e nei suoi immediati dintorni in ciascuna unità territoriale di 25 ettari. Tali allegati vengono periodicamente aggiornati nell'ambito del Sistema di Gestione Ambientale del Parco, al fine di consentire la massima efficacia delle misure di conservazione.

Misure di conservazione per habitat o gruppi di habitat

Nel Sistema di Gestione Ambientale sono inserite banche dati e cartografie di dettaglio contenenti informazioni sugli habitat di seguito elencati.

Habitat di interesse comunitario (Direttiva 92/43/CE "Habitat") e habitat di interesse regionale (l.r. n. 8/2007).

31: Acque stagnanti

3130 Acque stagnanti, da oligotrofe a mesotrofe, con vegetazione dei Littorelletea uniflorae e/o degli Isoëto-Nanojuncetea.

Habitat estremamente localizzato e quindi vulnerabile; oltre alla tutela diretta, occorre garantire l'assenza di alterazioni idrologiche nell'intero bacino di alimentazione.

Sono vietate le seguenti attività:

L'alterazione del regime idrico naturale, le manomissioni e le trasformazioni delle sponde.

Il danneggiamento e/o il taglio della vegetazione acquatica e di ripa.

L'introduzione e il popolamento di fauna ittica non autoctona.

La modifica della componente organica delle acque tramite immissione di sostanze inquinanti.

32 Acque correnti

3220 Fiumi alpini con vegetazione riparia erbacea

Habitat di tipo lineare, poco esteso e pertanto vulnerabile; oltre alla tutela diretta, occorre garantire l'assenza di alterazioni idrologiche suscettibili di modificarne il regime naturale e di danneggiamento del suolo e della vegetazione nelle aree adiacenti alle rive.

Sono vietate le seguenti attività:

La captazione delle acque di superficie e sotterranee fatta eccezione per i prelievi destinati ad autoconsumo, ad uso potabile e ad uso agro-silvo-pastorale e per le opere di rilevante interesse pubblico.

La modifica del naturale scorrimento delle acque superficiali e sotterranee con sbarramenti, dighe o movimenti di terra, fatti salvi gli interventi necessari per gli usi e le attività di natura agro-silvo-pastorale, idrogeologica, di difesa dagli incendi, gli interventi finalizzati ad esigenze di pubblica incolumità e quelli di rilevante interesse pubblico.

Le manomissioni e le trasformazioni delle sponde, fatti salvi gli interventi di sistemazione idraulica finalizzati ad assicurare condizioni di pubblica incolumità.

Il prelievo di sabbia e ghiaia, fatti salvi i prelievi connessi ad interventi finalizzati alla sicurezza idraulica.

L'immissione di sostanze inquinanti.

L'introduzione e il ripopolamento di fauna ittica non autoctona.

É fatto obbligo di:

Utilizzare, ove possibile, metodi e tecniche di ingegneria naturalistica per gli interventi di regimazione idraulica.

Impiegare specie vegetali autoctone di certificata provenienza in caso di interventi di rinaturalizzazione delle sponde.

40 Lande e arbusteti temperati

4060 Lande alpine e boreali

4080 Boscaglie subartiche di *Salix* sp.

Non sono necessarie misure di conservazione specifiche.

Entrambi gli habitat si presentano nel sito come formazioni stabili, in taluni casi prossimi al climax, quindi poco vulnerabili.

É fatto obbligo di:

Prevedere, qualora si verificano situazioni di forte espansione dell'habitat 4060 a danno di habitat a componente prevalentemente erbacea, interventi di contenimento degli arbusti tramite il pascolamento al fine di preservare la diversità floristica e faunistica.

51: Arbusteti submediterranei e temperati

5130 Formazioni a *Juniperus communis* su lande o prati calcicoli

Sono vietate le seguenti attività:

Qualsiasi pratica agro-forestale, inclusi rimboschimento, taglio ed eradicazione dei singoli individui delle specie caratteristiche.

Pascolamento con ovini o caprini.

61 Formazioni erbose naturali

6150 Formazioni erbose boreo-alpine silicicole

6170 Formazioni erbose calcicole alpine e subalpine

Trattandosi di habitat erbacei largamente diffusi e tradizionalmente impiegati per l'attività pastorale, la loro conservazione dipende strettamente dalle modalità di gestione dei pascoli stessi. Le stazioni di specie floristiche di particolare interesse conservazionistico inserite in tali habitat e sottoposte a monitoraggio sono oggetto di specifica tutela, anche mediante specifici interventi da precisare nei piani di pascolo.

É fatto obbligo di:

In caso di pascolo libero di bestiame, consentito solo su aree molto estese e non degradate, evitare che gli animali pernottino ripetutamente per più giorni nella medesima area. .

In caso di interventi atti al miglioramento delle cotiche erbose, oltre a corrette tecniche pastorali (carichi, movimentazione e stabulazione del bestiame), devono essere adottate pratiche che non alterino la composizione floristica naturale; in particolare, in caso di risemine per piccoli danneggiamenti e dissesti della cotica devono essere utilizzati miscugli di specie e varietà adatte al sito; per migliorare la composizione floristica si devono eseguire fertirrigazioni organiche non eccessive, tagli o estirpazioni selettivi e ripetuti delle specie infestanti.

Azioni da incentivare:

Prevedere specifici piani di pascolo

62 Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli

6230* Formazioni erbose a Nardus, ricche di specie, su substrato siliceo delle zone montane

Le stazioni di specie floristiche di particolare interesse conservazionistico inserite in tale habitat e sottoposte a monitoraggio sono oggetto di specifica tutela, anche mediante specifici interventi da precisare nei piani di pascolo.

Sono vietate le seguenti attività:

Le concimazioni organiche, ad esclusione delle deiezioni lasciate dal bestiame sul posto.

É fatto obbligo di:

In caso di pascolo libero di equini, bovini, ovini e/o caprini, consentiti solo su aree molto estese e non degradate, evitare che gli animali pernottino ripetutamente per più giorni nella medesima area.

In caso di interventi atti al miglioramento delle cotiche, oltre a corrette tecniche pastorali (carichi, movimentazione e stabulazione del bestiame), devono essere adottate pratiche che non alterino la composizione floristica naturale. In particolare, in caso di risemine per piccoli danneggiamenti e dissesti della cotica devono essere utilizzati miscugli di specie e varietà adatte al sito;

Azioni da incentivare:

Per l'habitat 6230 prevedere specifici piani di pascolo, in quanto carichi eccessivi di bestiame sono causa di banalizzazione della flora, per contro, una forte riduzione del carico è causa di diffusione di specie arbustive di piccola taglia (ericacee) e di graminoidi con conseguente perdita di biodiversità.

64 Praterie umide seminaturali con piante erbacee alte

6430 Bordure planiziali, montane e alpine di megaforbie idrofile

Per l'habitat 6430 non sono necessarie misure di conservazione specifiche, in quanto non soggetto a pressioni di utilizzo venendo spesso considerato come "incolto produttivo".

65 Formazioni erbose mesofile

6520 Praterie montane da fieno

Questo habitat è il risultato di un delicato equilibrio derivante dalle pratiche tradizionali agro-pastorali, per cui la gestione intensiva o l'abbandono portano inevitabilmente alla sua perdita. L'alternarsi dello sfalcio con il pascolo per l'habitat 6520, sono attività fondamentali per il mantenimento di un elevato livello di biodiversità. Questo habitat è solo marginalmente presente nell'area protetta, mentre è ben rappresentato negli immediati dintorni ed è utilizzato in alcune fasi del ciclo biologico da alcune specie animali di interesse conservazionistico che si riproducono nel Parco (cfr. paragrafo del Piano "Altre attività agricole").

Sono vietate le seguenti attività:

La concimazione chimica.

Le trasemine con specie alloctone.

É fatto obbligo di:

Effettuare concimazioni tradizionali con letame maturo.

In caso di risemine per piccoli danneggiamenti e dissesti della cotica utilizzare specie di ecotipi locali.

Per l'habitat 6520 prevedere almeno uno sfalcio in epoca tardiva, dopo la fioritura delle Graminacee, seguito da uno o più turni di pascolamento bovino e/o ovino.

In caso di mancato utilizzo (pascolo e/o sfalcio) prevedere interventi di trinciatura dell'erba.

In caso di solo utilizzo della risorsa foraggiera tramite pascolo, prevedere interventi di sfalcio per eliminare i refusi.

71 Torbiere acide di sfagni

7110* Torbiere alte attive

7140 Torbiere di transizione e instabili

Si tratta di habitat estremamente rari e localizzati che hanno subito nel corso del tempo una progressiva riduzione sia per cause naturali che antropiche. La loro elevata vulnerabilità è in parte dovuta alla scarsa e comunque lenta capacità di autorigenerazione e in parte alla tendenza di evolvere verso formazioni erbacee o erbaceo-arbustive a causa dei processi naturali d'interramento. Oltre alla loro tutela diretta, occorre garantire l'assenza di alterazioni idrologiche nell'intero bacino di alimentazione.

Sono vietate le seguenti attività:

Le captazioni, i drenaggi, le canalizzazioni e tutti gli interventi che comportano una semplificazione del reticolo idrico, modificando la sede di falda e l'apporto idrico superficiale, quando esistente. Tali interventi sono vietati non solo all'interno degli habitat, ma anche nelle immediate adiacenze, su corpi idrici che alimentano l'habitat.

L'immissione di liquami e concimi solidi sia per spargimento diretto sia attraverso le acque di scolo di depositi in zone limitrofe.

Lo sfalcio, il pascolamento e l'abbruciamento della cotica erbosa.

Il calpestamento da parte del bestiame e delle persone, causa di compattamento e distruzione dello strato muscinale.

Il transito in caso di torbiere situate in zone ad alta frequentazione turistica, quando non sono presenti passerelle sopraelevate.

É fatto obbligo di:

Delimitare le torbiere, con staccionate o altri sistemi, qualora esse siano presenti in comprensori d'alpeggio o in aree interessate da interventi agro-forestali.

Prevedere operazioni di contenimento e/o eradicazione in caso di inarbustimento e/o di ingresso di specie estranee alle comunità vegetali tipiche.

Azioni da incentivare:

Prevedere una fascia di rispetto attorno alla torbiera in cui non vi sia pascolo né transito alcuno.

72 Paludi basse calcaree

7220* Sorgenti petrificanti con formazione di tufi (Cratoneurion)

7230 Torbiere basse alcaline

Gli habitat 7220 (nel sito non ci sono mai formazioni di travertino) e 7240* occupano sempre superfici molto ridotte e frammentate, spesso difficilmente cartografabili. Oltre alla loro tutela diretta, occorre garantire l'assenza di alterazioni idrologiche nell'intero bacino di alimentazione.

Sono vietate le seguenti attività:

Le captazioni, i drenaggi, le canalizzazioni e tutti gli interventi che comportano una semplificazione del reticolo idrico, modificando la sede di falda e l'apporto idrico superficiale, quando esistente. Tali interventi sono vietati non solo all'interno degli habitat, ma anche nelle immediate adiacenze, su corpi idrici che alimentano l'habitat.

L'immissione di liquami e concimi solidi sia per spargimento diretto sia attraverso le acque di scolo di depositi in zone limitrofe.

Lo sfalcio, il pascolamento e l'abbruciamento della cotica erbosa per l'habitat 7230.

Il pascolo di transito, nel caso in cui l'habitat 7220 sia utilizzato come abbeverata, in quanto porta impoverimento e banalizzazione della flora.

Il calpestamento da parte del bestiame e delle persone, causa di compattamento e distruzione dello strato muscinale per l'habitat 7230.

É fatto obbligo di:

Delimitare le paludi (habitat 7230) con staccionate o altri sistemi, qualora esse siano presenti in comprensori d'alpeggio o in aree interessate da interventi agro-forestali.

Prevedere il divieto di transito o la costruzione di passerelle sopraelevate in caso di presenza di habitat 7230 in zone ad alta frequentazione turistica.

Prevedere operazioni di contenimento e/o eradicazione, ponendo attenzione al calpestamento durante tali operazioni, per l'habitat 7230 in caso di inarbustimento e/o di ingresso di specie estranee alle comunità vegetali.

Azioni da incentivare:

Prevedere una fascia di rispetto attorno alla palude (habitat 7230) in cui non vi sia pascolo né transito alcuno.

Corine Biotopes 54.4 Paludi a piccole carici acidofile (Caricion fuscae), habitat di interesse regionale (l.r. n.8/2007)

Corine Biotopes 54.11 Vegetazione delle sorgenti acide (Cardamino montion), habitat di interesse regionale (l.r. n.8/2007)

Habitat estremamente localizzati e quindi vulnerabili; oltre alla tutela diretta, occorre garantire l'assenza di alterazioni idrologiche nell'intero bacino di alimentazione.

Sono vietate le seguenti attività:

Le captazioni, i drenaggi, le canalizzazioni e tutti gli interventi che comportano una semplificazione del reticolo idrico, modificando la sede di falda e l'apporto idrico superficiale, quando esistente. Tali interventi sono vietati non solo all'interno degli habitat, ma anche nelle immediate adiacenze, su corpi idrici che alimentano l'habitat.

L'immissione di liquami e concimi solidi sia per spargimento diretto sia attraverso le acque di scolo di depositi in zone limitrofe.

L'abbruciamento della cotica erbosa per l'habitat "Paludi a piccole carici acidofile".

81. Ghiaioni

8110 Ghiaioni silicei dei piani montano fino a nivale (Androsacetalia alpinae e Galeopsietalia ladani)

8120 Ghiaioni calcarei e scistocalcarei montani e alpini (Thlaspietea rotundifolii)

Tutti gli ambienti detritici dal piano montano a quello nivale sono di regola poco vulnerabili, anche se, per loro caratteristica intrinseca, di natura poco stabile. Ospitano spesso specie floristiche di notevole interesse sia per la corologia che per la rarità.

Dato lo stato di conservazione buono non si ritiene di necessario adottare misure di conservazione per questi habitat.

82. Pareti rocciose con vegetazione casmofitica

8210 Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica

8220 Pareti rocciose silicee con vegetazione casmofitica

8230 Rocce silicee con vegetazione pioniera di Sedo-Scleranthion o di Sedo albi-Veronicion dillenii

8240* Pavimenti calcarei

Tutti gli ambienti rupicoli dal piano montano a quello nivale sono di regola poco vulnerabili. Ospitano spesso specie floristiche di notevole interesse sia per la corologia che per la rarità.

Dato lo stato di conservazione buono non si ritiene di necessario adottare misure di conservazione per questi habitat, ivi compreso l'habitat prioritario 8240.

83. Altri habitat rocciosi

8340: Ghiacciai permanenti

L'habitat 8340, pur essendo molto vulnerabile e presentando un trend negativo, non può essere oggetto di misure di conservazione, se non a livello internazionale per limitare le cause dei cambiamenti climatici.

Habitat forestali

In tutto l'arco alpino, conservare lo status quo significa spesso tutelare un paesaggio "colturale", creato direttamente o indirettamente dall'azione dell'uomo, e destinato a scomparire o, comunque, ad alterarsi sotto l'azione dei fattori naturali e dell'assenza delle attività antropiche che ne avevano favorita la costituzione. L'uomo è stato ed è fattore decisivo nel determinare la formazione di paesaggi. Adesso i paesaggi "naturali" sono rari, di ridotta estensione, e nella quasi totalità dei casi sono presenti nei loro stadi evolutivi giovanili. Nella realtà attuale la conservazione va pertanto intesa non come tutela passiva di qualcosa che naturale non è più, ma come controllo dell'evoluzione del paesaggio e gestione del mutamento nel senso desiderato o ritenuto più opportuno. La selvicoltura deve essere uno strumento di conciliazione tra le esigenze ecologiche della foresta e quelle economico e sociali della comunità.

Obiettivi di conservazione per tutti gli habitat forestali:

Salvaguardia dei popolamenti che hanno i migliori requisiti di naturalità e il più alto valore biologico.

Valorizzazione della funzione protettiva diretta e generica di regimazione delle acque, di difesa dall'erosione, dalle valanghe e dalla caduta massi.

Conservazione dinamica dei paesaggi forestali.

Mantenimento della funzione produttiva delle risorse forestali attraverso pratiche selvicolturali di tipo naturalistico e condotte in modo sostenibile.

Conservazione dei singoli monumenti naturali o dei lembi di foresta che hanno aspetti di monumentalità.

Misure di conservazione valide per tutti gli habitat forestali

É fatto obbligo di:

Mantenere una presenza adeguata di piante morte, annose o deperienti, utili alla nidificazione ovvero all'alimentazione dell'avifauna e all'entomofauna, previa verifica della compatibilità delle stesse con le esigenze fitosanitarie e con le pratiche selvicolturali di mantenimento dei boschi di protezione.

Favorire e/o mantenere struttura disetanea mista dei soprassuoli e conservare forme diversificate di sottobosco.

Conservare radure e chiarie all'interno del bosco anche di medio/piccola estensione.

Rispettare nidi e tane, specchi d'acqua e zone umide anche temporanee, ecotoni e stazioni di flora protetta nella realizzazione di qualsiasi intervento.

Utilizzare in caso di occorrenza per rimboschimenti materiale di provenienza locale che presenti una buona adattabilità all'ambiente.

Assicurare, in aree caratterizzate da situazioni di dissesto, modalità di gestione attiva utilizzando le indicazioni operative per la gestione dei boschi di protezione.

Azioni da incentivare:

Evitare utilizzazioni irrazionali del bosco preservando le aree in cui l'affermazione della rinnovazione forestale o il mantenimento della composizione specifica e della tessitura del popolamento possono essere gravemente compromessi dal calpestio e dalla conseguente alterazione delle caratteristiche pedologiche degli orizzonti superiori del suolo.

Evitare la creazione di margini interni instabili e di effetti lineari nei tagli effettuati per linee elettriche e reti tecniche di supporto, salvaguardando la naturale tessitura del bosco, evitando di creare margini e favorendo il mantenimento in efficienza strutturale di gruppi di alberi.

Evitare, o comunque ridurre, lo sci fuori pista e il transito di mezzi motorizzati nel bosco.

91: Foreste dell'Europa temperata

91D0* Torbiere boscate

Habitat estremamente localizzato e quindi vulnerabile; oltre alla tutela diretta, occorre garantire l'assenza di alterazioni idrologiche nell'intero bacino di alimentazione.

Sono vietate le seguenti attività:

Taglio di qualsiasi albero, facente parte della comunità vegetale tipica dell'habitat, anche se contorto e malformato.

Le captazioni, i drenaggi, le canalizzazioni e tutti gli interventi che comportano una semplificazione del reticolo idrico, modificando la sede di falda e l'apporto idrico superficiale, quando esistente. Tali interventi sono vietati non solo all'interno degli habitat, ma anche nelle immediate adiacenze, su corpi idrici che alimentano l'habitat.

L'immissione di liquami e concimi solidi sia per spargimento diretto sia attraverso le acque di scolo di depositi in zone limitrofe.

Lo sfalcio, il pascolamento e l'abbruciamento della cotica erbosa.

Il calpestamento da parte del bestiame e delle persone, causa di compattamento e distruzione dello strato muscinale.

Il transito in caso di torbiere situate in zone ad alta frequentazione turistica, quando non sono presenti passerelle sopraelevate.

É fatto obbligo di:

Delimitare le torbiere, con staccionate o altri sistemi, qualora esse siano presenti in comprensori d'alpeggio o in aree interessate da interventi agro-forestali.

Prevedere operazioni di contenimento e/o eradicazione in caso di inarbustimento e/o di ingresso di specie estranee alle comunità vegetali tipiche.

Azioni da incentivare:

Prevedere una fascia di rispetto attorno alla torbiera in cui non vi sia pascolo né transito alcuno.

9110 Faggeti del Luzulo-Fagetum

I faggeti presenti nel Parco sono fra i più interni della Regione e quindi particolarmente vulnerabili e di elevato interesse conservazionistico. A seguito di una pluri-decennale assenza di utilizzazioni, è in atto una conversione verso formazioni prossime al climax, con presenza di numerose piante di grandi dimensioni e abbondante necromassa.

Sono vietate le seguenti attività:

Qualora si tratti di formazioni prossime al climax, gli interventi selvicolturali che possano alterare la composizione arborea; in particolare nel piano submontano si deve evitare la penetrazione del Castagno e della Robinia e a quote superiori si deve evitare l'eccessiva espansione delle conifere.

Taglio di esemplari appartenenti al tasso e agrifoglio.

É fatto obbligo di:

Migliorare la struttura e la mescolanza specifica, nei popolamenti misti con conifere, favorendo il passaggio del faggio nel piano dominante attraverso interventi di diradamento-conversione o diradamenti in funzione dell'assetto strutturale, contenendo lo sviluppo delle altre specie, soprattutto il castagno.

Mantenere 3-5 esemplari ad ettaro di grandi dimensioni, anche morti in piedi, sia per il loro elevato valore ecosistemico, sia perché rappresentano le principali fonti di seme.

Valutare attentamente l'apertura eccessiva del soprassuolo nel caso di presenza nelle adiacenze di robinia o altre specie infestanti e/o esotiche.

Azioni da incentivare:

Favorire la conversione a fustaia delle faggete pure governate a ceduo o fustaie sopra ceduo, valutando le realtà socioeconomiche, mediante taglio di avviamento o con interventi misti di diradamento-conversione, ovvero con evoluzione naturale in stazioni di difficile accesso o scarsa fertilità.

94 Foreste di conifere delle montagne temperate

9420 Foreste alpine di *Larix decidua* e/o *Pinus cembra*

Nel Parco la presenza di *Pinus cembra* è limitata a due settori di limitata estensione.

Sono vietate le seguenti attività:

Taglio o danneggiamento di tutti gli individui di *Pinus cembra*

Tagli a buche o fessure di dimensioni maggiori a 2000 mq.

Sovraccarichi localizzati di bestiame domestico che arrechino danni alla cortecchia in lariceti pascolati.

È fatto obbligo di:

Valutare attentamente l'apertura e la dimensione di buche o fessure in funzione del piano altitudinale, delle condizioni stazionali, della situazione evolutiva culturale del popolamento e della presenza di novellame già affermato.

Monitorare la dinamica e il progressivo recupero dell'originaria struttura per piccoli gruppi o collettivi più stabile e adatta alle condizioni stazionali, nei lariceti del piano subalpino, ove la risposta agli interventi selvicolturali è spesso modesta.

Valorizzare il pino cembro, ai limiti superiori della vegetazione arborea o in difficili condizioni stazionali.

Lasciare alla libera evoluzione le formazioni rupicole, di greto e del piano subalpino superiore dotate di sufficiente stabilità.

Azioni da incentivare:

Favorire e/o assecondare la rinnovazione delle specie arboree associate localmente al larice (pino cembro, abete bianco, abete rosso, sorbo degli uccellatori ecc.) a partire dai nuclei di rinnovazione o in prossimità dei principali portaseme.

Mantenere le tradizionali forme di pascolo estensivo con basso carico di bovini.

9430(*) Boschi subalpini e montani a Pino uncinato (*solo se su suolo gessoso o calcareo)

L'habitat nel sito non è prioritario. Peraltro, la diffusa presenza del Pino uncinato (specie arborea predominante) caratterizza l'area protetta ed è quindi da considerare di prioritaria importanza conservazionistica.

Sono vietate le seguenti attività:

Tagli a buca o fessura su superfici superiori a 1000 mq, salvo comprovate esigenze gestionali.
Creare popolamenti coetanei.

É fatto obbligo di:

Prevedere interventi selvicolturali solo dove necessari e/o opportuni, lasciando preferibilmente i popolamenti alla libera evoluzione o all'evoluzione eventualmente controllata;

Intervenire, ove necessario, con tagli misti a piccole buche e tagli a scelta, da effettuare a mosaico a seconda delle condizioni locali;

Valutare attentamente l'orientamento delle fessure in modo da favorire la mineralizzazione della sostanza organica e l'illuminazione del suolo.

Misure di conservazione per le specie

Nel Sistema di Gestione Ambientale sono inserite banche dati e cartografie sottoposte a regolari aggiornamenti contenenti informazioni sulle specie di seguito elencate, nonché procedure di monitoraggio ove relative ad alcuni *taxa* che presentano una sufficiente contattabilità.

Uccelli abituali elencati nell'Allegato I della Direttiva 2009/147/CE

Vengono considerate le specie si riproducono all'interno del Parco e le specie che nidificano nei dintorni ed utilizzano regolarmente l'area protetta per ragioni trofiche.

A223 *Aegolius funereus* – Civetta capogrosso

Specie nidificante nei boschi di conifere sia puri che misti a latifoglie e strettamente dipendente nella scelta dei siti di nidificazione dai fori scavati dai picidi, in particolare dal Picchio nero, anche se sono possibili nidificazioni in altre cavità naturali, in baite o altre costruzioni.

Habitat in cui la specie è presente:

Boschi di conifere (cod. 9410, 9420),

Boschi misti di latifoglie e conifere,

Faggete (cod. 9110).

Sono vietate le seguenti attività:

Qualsiasi intervento che implichi l'utilizzo di strumenti rumorosi nel periodo riproduttivo (marzo-luglio).

É fatto obbligo di:

Favorire la disetaneità nelle aree boscate e garantire la presenza di nuclei di piante colonnari destinate a divenire vetuste.

Favorire la presenza di radure in bosco, utilizzate per le attività di caccia dell'animale.

Nel caso di interventi di taglio, mantenere gli alberi con cavità naturali e/o con fori scavati da picidi e riparati dall'acqua.

A412 *Alectoris graeca* – Coturnice

Specie nidificante in ambienti prevalentemente xerici e dominati da vegetazione erbacea e arbustiva con rocce affioranti. Durante l'estate si spinge fino alle praterie alpine di alta quota, mentre in inverno le

condizioni atmosferiche e la presenza della coltre nevosa la costringono spesso a scendere sulle balze rocciose prossime al fondo valle, all'esterno dei confini dell'area protetta. Favorevoli sono le zone con coltivi terrazzati esposti a sud dove la specie può trovare ricovero e fonti di nutrimento nei periodi autunnali e invernali. La distribuzione reale nel Parco e nei suoi dintorni è ben conosciuta; l'acquisizione di dati quantitativi è assai difficoltosa per ragioni logistiche.

Habitat in cui la specie è presente:

Rupi (cod. 8210, 8220),

Ghiaioni (cod. 8120, 8130, 8110),

Praterie aride termofile (cod. 6230),

Praterie e pascoli magri d'altitudine (cod. 6170, 6150),

Praterie montane da sfalcio (cod. 6520),

Aree abbandonate erbose,

Cespuglieti (cod. 5130),

Lande e brughiere (cod. 4060).

Sono vietate le seguenti attività:

Disturbo antropico nelle zone di presenza nel periodo pre-riproduttivo, riproduttivo e invernale.

É fatto obbligo di:

Favorire il mantenimento delle attività agropastorali negli orizzonti montano e subalpino, garantendo un costante controllo dei cani da pastore.

Mantenere e recuperare le aree a vegetazione aperta, anche attraverso il pascolo ovino e caprino tardivo (dopo la metà di luglio) delle zone marginali tra pascolo e arbusteti, al fine di evitare l'invasione di specie legnose.

Indirizzare lungo i sentieri individuati nella cartografia i flussi di escursionisti.

A091 *Aquila chrysaetos* – Aquila reale

Specie stanziale e nidificante su tutto l'arco alpino; due territori interessano prevalentemente il territorio del Parco, mentre almeno altre sei coppie nidificanti utilizzano marginalmente l'area protetta. Predilige versanti solo parzialmente boscati, con alternanza di affioramenti rocciosi, praterie alpine e ghiaioni. Nidifica su pareti rocciose e la maggior parte dei nidi conosciuti nella regione si colloca fra 1600 e 2200 m. Tutti i nidi conosciuti nell'area in questione sono esterni ai confini amministrativi del Parco.

Habitat in cui la specie è potenzialmente presente:

Rupi (cod. 8210, 8220),

Ghiaioni (cod. 8120, 8130, 8110),

Praterie aride termofile (cod. 6230),

Praterie e pascoli magri d'altitudine (cod. 6150, 6170),

Praterie montane da sfalcio (cod. 6520),

Sono vietate le seguenti attività:

La costruzione di impianti a fune e di elettrodotti con cavi aerei nei pressi dei siti di nidificazione.

L'attivazione di cantieri che comportino disturbo antropico e uso di macchine nelle aree circostanti i siti di nidificazione occupati nel periodo marzo-agosto.

Il disturbo antropico nei pressi dei siti di nidificazione, ivi compresa ogni forma di osservazione ravvicinata, anche per scopi fotografici e/o cinematografici al nido, se non per scopo di studio e ricerca scientifica.

L'arrampicata libera e attrezzata su pareti ove siano presenti nidi o posatoi abituali.

Il sorvolo nel raggio di 500 m dalle pareti di cui al punto precedente.

È fatto obbligo di:

Sorvegliare i siti di nidificazione più vulnerabili.

Favorire il mantenimento delle attività agrosilvopastorali tradizionali negli orizzonti montano e subalpino.

A215 *Bubo bubo* – Gufo reale

Specie stanziale e nidificante sulle Alpi, predilige ambienti parzialmente boscati con ampie radure. Nidifica presso pareti rocciose e conoidi. Nel Parco è stato segnalato anche ad oltre 2500 m di quota e presso alcune zone umide dove si riproduce *Rana temporaria*, importante specie preda. Considerata l'estensione dei territori individuali degli adulti e la progressiva rarefazione dei siti riproduttivi lungo il gradiente altimetrico, per la conservazione della specie è fondamentale attivare le azioni di tutela anche nelle aree periferiche di bassa quota.

Habitat in cui la specie è potenzialmente presente:

Ghiaioni (cod. 8110, 8120),

Rupi (cod 8210, 8220),

Boschi di conifere (cod. 9410, 9420),

Boschi misti di latifoglie e conifere,

Praterie e pascoli magri d'altitudine (cod. 6170, 6150),

Praterie montane da sfalcio (cod. 6520).

Sono vietate le seguenti attività:

La costruzione di impianti a fune e elettrodotti con cavi aerei nei pressi dei siti di accertata nidificazione e per un raggio di 5 Km

Il disturbo antropico nei pressi dei siti di nidificazione, ivi compresa ogni forma di osservazione ravvicinata, anche per scopi fotografici e/o cinematografici al nido, se non per scopo di studio e ricerca scientifica, previa autorizzazione dell'ente gestore.

L'arrampicata libera o attrezzata su pareti nei pressi di balze rocciose che ospitano siti di nidificazione

È fatto obbligo di:

Favorire il mantenimento delle attività agro-silvo-pastorali tradizionali negli orizzonti montano e subalpino.

l'eliminazione di cavi a sbalzo per il trasporto di merci al termine dell'utilizzo, nei pressi dei siti di accertata nidificazione e per un raggio di 5 Km.

Azioni da incentivare:

Favorire l'eliminazione di impianti di trasporto a fune dismessi e di elettrodotti con cavi aerei nei pressi dei siti di accertata nidificazione e per un raggio di 5 Km.

A080 *Circaetus gallicus* – Biancone

Specie migratrice estiva e nidificante. Nidifica su versanti boscati e i nidi sono di preferenza costruiti su conifere al di sotto dei 1200 m. Si nutre prevalentemente di rettili (ofidi e sauri), che caccia in zone aperte secche e soleggiate spingendosi anche fino ad oltre 2000 m. La specie nidifica negli immediati dintorni del Parco e la sua presenza nell'area protetta dipende da un'efficace tutela dei siti riproduttivi più vicini.

Habitat in cui la specie è potenzialmente presente:

Boschi misti di latifoglie e conifere submontani e montani,
Praterie aride termofile (cod. 6230).

Sono vietate le seguenti attività:

Taglio del bosco o altre attività che causano disturbo antropico in prossimità dei siti di nidificazione nel periodo marzo – settembre.

É fatto obbligo di:

Avviare azioni per il mantenimento e recupero delle aree a vegetazione aperta idonee alla caccia di rettili ed in particolare di serpenti.

Mantenere e promuovere la pastorizia in aree marginali dell'orizzonte montano.

A236 *Dryocopus martius* - Picchio nero

Specie sedentaria e nidificante, caratteristica di ambienti forestali di conifere, puri o misti a latifoglie. Nidifica in grandi alberi privi di rami nei primi 5-10 m di altezza e necessita di una grande quantità di insetti lignicoli e grandi formiche di cui si nutre. Gli approfonditi studi effettuati nell'area del Mont Avic hanno evidenziato la presenza di numerosi siti di nidificazione negli immediati dintorni dell'area protetta, frequentati da individui regolarmente presenti anche all'interno del Parco: la conservazione della specie a livello locale dipende quindi dalla tutela di un vasto comprensorio forestale in parte esterno alla ZSC-ZPS.

Habitat in cui la specie è potenzialmente presente:

Pinete termofile,
Peccete (cod. 9410),
Pinete di Pino uncinato(cod. 9430),
Faggete (cod. 9110),
Boschi di Larice e Cembro(cod. 9420),
Boschi misti di latifoglie e conifere.

Sono vietate le seguenti attività:

La costruzione di strade e sentieri nelle immediate vicinanze di siti di riproduzione.

Ogni forma di disturbo diretto e indiretto nel periodo riproduttivo (marzo-luglio).

É fatto obbligo di:

Mantenere piante annose e marcescenti e un'elevata quantità di legno morto (ceppaie, rami)

Tutelare gli alberi adatti alla nidificazione (alberi prossimi a radure con diametro maggiore o uguale a 38-40 cm e con assenza di rami nei primi 5-10 metri di altezza)

Favorire la disetaneità nelle aree boscate e garantire la presenza di nuclei di piante colonnari destinate a divenire vetuste.

A103 *Falco peregrinus* – Pellegrino

Specie stanziale e nidificante. Nidifica normalmente in nicchie di rocce nel periodo marzo-luglio e a quote comprese tra 400 e 1800m circa. La specie nidifica negli immediati dintorni del Parco e la sua presenza nell'area protetta dipende da un'efficace tutela dei siti riproduttivi più vicini.

Habitat in cui la specie è potenzialmente presente:

Rupi (cod. 8210, 8220).

Sono vietate le seguenti attività:

L'attivazione di cantieri che comportino disturbo antropico e uso di macchine nelle aree circostanti i siti di nidificazione noti nel periodo marzo-luglio.

L'arrampicata libera e attrezzata su pareti dove è segnalata la specie, in modo particolare tra febbraio e luglio.

Ogni forma di osservazione ravvicinata al nido, anche per scopi fotografici e/o cinematografici, se non per fini di studio e ricerca scientifica.

É fatto obbligo di:

Prevedere o intensificare attività di sorveglianza ai siti di nidificazione più vulnerabili.

A217 *Glaucidium passerinum* – Civetta nana

Specie sedentaria e nidificante, predilige ambienti forestali di conifere disetanei. Utilizza per la nidificazione cavità già esistenti, ad esempio nidi di picidi. E' nota per il Parco a partire dal 2000 e attualmente è in fase di apparente espansione.

Habitat in cui la specie è potenzialmente presente:

Boschi di Larice e Cembro(cod. 9420),

Boschi subalpini e montani a Pino uncinato (cod. 9430).

Sono vietate le seguenti attività:

Qualsiasi intervento che implichi l'utilizzo di strumenti rumorosi nel periodo riproduttivo (marzo-luglio)

É fatto obbligo di:

Favorire la disetaneità nelle aree boscate.

Favorire la presenza di radure in bosco.

Favorire il mantenimento degli alberi con cavità naturali e/o con fori effettuati da picidi.

A408 *Lagopus muta helvetica* – Pernice bianca

Specie sedentaria e nidificante, che frequenta esclusivamente ambienti di prateria alpina mista a pietraie, vallette nivali e arbusteti nani al di sopra del limite superiore delle foreste. La distribuzione reale nel Parco è ben conosciuta; l'acquisizione di dati quantitativi è assai difficoltosa per ragioni logistiche.

Habitat in cui la specie è potenzialmente presente

Ghiaioni (cod. 8110, 8120, 8130),

Rupi (cod 8210, 8220),
Praterie e pascoli magri d'altitudine (cod. 6170, 6150),
Vallette nivali,
Lande e brughiere (cod. 4060).

Sono vietate le seguenti attività:

Disturbo antropico nelle zone di presenza nel periodo pre-riproduttivo, riproduttivo e invernale.

Ogni forma di osservazione ravvicinata (anche fotografia e riprese cinematografiche) al nido o a giovani non volanti, se non per scopo studio e di ricerca scientifica, previa autorizzazione dell'Ente gestore.

É fatto obbligo di:

Indirizzare lungo i sentieri individuati in cartografia l'escursionismo negli ambienti d'alta quota.

Limitare lo sci fuori pista al di fuori dei siti di svernamento.

Evitare lo stazionamento di bestiame bovino e ovi caprino incustodito nelle potenziali aree di nidificazione nel periodo 15 giugno-30 luglio e la presenza di cani da pastore non controllati.

A072 *Pernis apivorus* – Falco pecchiaiolo

Specie migratrice estiva e nidificante, osservabile dal fondovalle fino a 1500-1600 m di quota. Predilige ambienti forestali con latifoglie o conifere frammisti ad ampie aree aperte utilizzate per la ricerca delle prede (prevalentemente imenotteri aculeati sociali).

Habitat in cui la specie è potenzialmente presente:

Boschi di conifere (cod. 9410, 9420),

Boschi misti di latifoglie e conifere,

Faggete (cod. 9110),

Praterie montane da sfalcio (cod. 6520).

Sono vietate le seguenti attività:

L'attivazione di cantieri che comportino disturbo antropico e uso di macchine nel raggio di 300 m dai siti di nidificazione occupati nel periodo maggio-agosto.

Il taglio degli alberi che ospitano nidi e ogni attività che comporti disturbo antropico nel raggio di 300 m dai nidi stessi.

Ogni forma di osservazione ravvicinata al nido, anche per scopi fotografici e/o cinematografici, se non per fini di studio e ricerca scientifica, previa autorizzazione dell'Ente gestore.

É fatto obbligo di:

Mantenere e promuovere le attività agropastorali tradizionali negli orizzonti montano e subalpino.

A346 *Pyrrhocorax pyrrhocorax* – Gracchio corallino

Specie sedentaria e nidificante; il Parco è situato ai limiti orientali del suo attuale areale alpino di nidificazione. Cattura le piccole prede di cui si nutre sulle praterie alpine con strato erbaceo basso frammiste a pietraie e nidifica su pareti rocciose ricche di profondi crepacci. In inverno può frequentare anche prati-pascoli di fondovalle.

Habitat in cui la specie è potenzialmente presente

Ghiaioni (cod 8110, 8120, 8130),

Rupi (cod 8210, 8220),

Praterie e pascoli magri d'altitudine (cod 6170, 6150).

Sono vietate le seguenti attività:

L'arrampicata libera e attrezzata su pareti dove è segnalata la specie , in modo particolare tra febbraio e luglio.

É fatto obbligo di:

Favorire il mantenimento delle attività agropastorali tradizionali negli orizzonti montano e subalpino, ove siano presenti ampie superfici a prato-pascolo.

A409 *Tetrao tetrix tetrix* – Fagiano di monte o Gallo forcello

Specie sedentaria e nidificante. Frequenta gli ambienti forestali di conifere, soprattutto nelle loro parti a maggiore quota, e gli arbusteti prostrati subalpini. Predilige i boschi radi con forte presenza di vegetazione erbacea ed arbustiva. Durante l'inverno ha la necessità di reperire zone con neve polverosa dove scava dei ricoveri sotto il manto nevoso dove passa gran parte del suo tempo, uscendo esclusivamente per nutrirsi. La distribuzione reale nel Parco e nei suoi immediati dintorni è ben conosciuta; nonostante l'acquisizione di dati quantitativi sia difficoltosa per ragioni orografiche, per la popolazione della Val Chalamy è disponibile una delle più lunghe serie storiche di conteggi primaverili dei maschi riproduttori note per le Alpi.

Habitat in cui la specie è potenzialmente presente:

Boschi di Larice e Cembro(cod. 9420),

Pinete di Pino uncinato (cod. 9430),

Alneti verdi,

Lande e brughiere (cod. 4060).

Sono vietate le seguenti attività:

Disturbo antropico nelle zone di presenza nel periodo pre-riproduttivo, riproduttivo e invernale.

Ogni forma di osservazione ravvicinata (anche fotografia e riprese cinematografiche) sui punti di canto, al nido o in presenza di giovani non volanti, se non per scopo studio e di ricerca scientifica, previa autorizzazione dell'Ente gestore.

É fatto obbligo di:

Indirizzare lo sci fuori pista al di fuori dei siti di svernamento.

Favorire le attività agrosilvopastorali di tipo tradizionale per contenere la naturale forestazione delle aree aperte e cespugliate, garantendo un costante controllo dei cani da pastore.

Altre specie di uccelli elencati nell'Allegato I della Direttiva 2009/147/CE

Per le tre altre specie di uccelli incluse nell'Allegato I della Direttiva 2009/147/CE sotto elencate, sinora osservate occasionalmente all'interno del parco o presenti nei suoi immediati dintorni, l'area protetta

potrebbe nel breve-medio periodo rivestire un interesse dal punto di vista conservazionistico e rendere necessaria un'integrazione delle misure di conservazione del presente Piano:

Gypaetus barbatus – Gipeto. Nel Parco sono stati avvistati numerosi individui adulti e soprattutto immaturi e giovani. L'insediamento di una coppia nidificante nei dintorni o all'interno dell'area protetta potrebbe verificarsi nel medio periodo, vista l'attuale positiva dinamica della popolazione derivante dal progetto di reintroduzione della specie sulle Alpi. In tal caso andranno attivate misure di conservazione analoghe a quelle citate a proposito di *Aquila chrysaetos*.

Gyps fulvus – Grifone. Avvistato occasionalmente nel Parco in periodo primaverile ed estivo, frequenta i pascoli alpini a scopo trofico ed è favorito dal mantenimento delle attività pastorali.

Caprimulgus europaeus – Succiapapre. Osservato solo nei dintorni del Parco, è potenzialmente presente come nidificante nelle pinete silvestri montane prossime a zone aperte (pascoli, praterie xeriche). E' favorito dal mantenimento di radure e pascoli xerici.

Lanius collurio – Averla piccola. Osservata durante le migrazioni all'interno del Parco e nidificante in aree limitrofe; è favorita dal mantenimento di paesaggi agricoli tradizionali (prati-pascoli con siepi e cespugli).

Mammiferi elencati nell'Allegato II della Direttiva 92/43/CE

Chiroteri:

Barbastella barbastellus – Barbastello

Eptesicus serotinus – Serotino comune

Hypsugo savii – Pipistrello di Savi

Myotis mystacinus – Vespertilio mustacchino

Pipistrellus kuhli – Pipistrello albolimbato

Pipistrellus pipistrellus – Pipistrello nano

Nel Parco e nei suoi immediati dintorni sono stati rinvenuti Chiroteri sia termofili, sia relativamente microtermi; le sei specie sopra menzionate sono state identificate con certezza. Non essendo presenti nell'area ambienti ipogei in grado di ospitare colonie riproduttive o particolarmente adatte all'ibernazione, per questo gruppo di animali rivestono una particolare importanza gli alberi cavi e gli edifici ricchi di anfratti raggiungibili dall'esterno. E' inoltre fondamentale evitare la scomparsa/alterazione degli habitat idonei all'alimentazione, in particolare le foreste mature ed i mosaici di ambienti aperti, filari alberati, zone umide e boschi.

Habitat in cui le specie sono potenzialmente presenti:

Peccete (cod. 9410),

Pinete termofile,

Boschi misti di latifoglie e conifere,

Praterie montane da fieno (cod. 6520),

Acque lentiche (cod 3150).

Sono vietate le seguenti attività:

Eliminare elementi lineari quali siepi e filari.

É fatto obbligo di:

Mantenere in piedi esemplari forestali di medie e grosse dimensioni (con diametro maggiore di 30 cm), vivi, morti e/o marcescenti con particolare attenzione a quelli che presentano ampi tratti di corteccia sollevata o con presenza di nidi di picidi e/o altre cavità.

Mantenere aree aperte a mosaico con elementi lineari del paesaggio (filari di alberi, siepi, etc...).

Mantenere le praterie da sfalcio con le tecniche dell'agricoltura tradizionale evitando l'utilizzo di fertilizzanti chimici.

Carnivori:

Canis lupus

É fatto obbligo di:

Controllare la presenza di cani randagi e/o vaganti.

Sviluppare programmi di informazione e sensibilizzazione sulla specie sia per i turisti che per la popolazione locale.

Azioni da incentivare:

Utilizzare cani da guardiania e controllo delle greggi.

Pesci elencati nell'Allegato II della Direttiva 92/43/CEE

1107 *Salmo (trutta) marmoratus* – Trota marmorata

Specie caratteristica dei corsi d'acqua alpini, nei tratti di fondovalle e montani caratterizzati da acque con temperature estive non superiori ai 16 - 18 gradi, ben ossigenate, con corrente da sostenuta a moderata, e substrato misto ricco di anfratti e intervallato da buche profonde. La riproduzione è tardo autunnale-invernale, con deposizione delle uova in buche in fondali con ciottoli. In fase giovanile si nutre di piccoli crostacei e larve di insetti, mentre in fase adulta si ciba di piccoli pesci.

Habitat in cui la specie è potenzialmente presente:

Fiumi alpini con vegetazione riparia erbacea (cod. 3220).

Sono vietate le seguenti attività:

L'introduzione e il ripopolamento di fauna ittica non autoctona al fine di contenere la competizione alimentare, l'inquinamento genetico e la diffusione di patologie.

É fatto obbligo di:

Mantenere tratti di habitat fluviale/torrentizio con caratteristiche morfologiche e idrauliche adatte alla riproduzione della specie.

Invertebrati elencati nell'Allegato II della Direttiva 92/43/CEE

Euphydryas aurinia

Euphydryas aurinia sulle Alpi è frequente, nella fascia altimetrica 1700 – 2500 m, con la forma *E.a.glacigenita* (mesoigrofila alpina). I bruchi si alimentano su *Gentiana kochiana*.

Habitat in cui la specie è potenzialmente presente

Praterie e pascoli magri d'altitudine (cod. 6170, 6150).

É fatto obbligo di:

Mantenere l'attività pastorale di tipo tradizionale, evitando situazioni di sovrappascolo.

Euplagia (Callimorpha) quadripunctaria

Euplagia quadripunctaria frequenta un grande numero di ambienti sia umidi che secchi anche antropizzati e predilige le zone ecotonali. E' stata osservata al margine dell'area protetta in comune di Champdepraz.

Habitat in cui la specie è potenzialmente presente:

Bordure planiziali, montane e alpine di megaforbie idrofile (cod. 6430),

Margini di zone boscate, arbusteti di media quota, gruppi di siepi.

Sono vietate le seguenti attività:

Eliminazione di gruppi di siepi, di fasce ecotonali e di megaforbieto nelle zone in cui è presente la specie.

Invertebrati elencati nell'Allegato IV della Direttiva 92/43/CEE

Parnassius apollo (Lepidotteri, Papilionidae)

Presente in numerose località all'interno del Parco, è favorito dal mantenimento di praterie mesofile e xeriche negli orizzonti montano, subalpino e alpino.

Maculinea arion (Lepidotteri, Lichenidae)

Molto localizzata in Valle d'Aosta, all'interno del Parco sono note poche stazioni caratterizzate da pascoli mesofili e radure ben soleggiate. Per la salvaguardia della specie occorre garantire la conservazione sia delle specie vegetali ospiti delle prime fasi di sviluppo delle larve, sia delle colonie di formiche all'interno delle quali si completa lo sviluppo pre-immaginale.

Balea perversa (Molluschi, Clausiliidae)

Specie molto localizzata e scarsa, frequenta boschi maturi ed è in diminuzione probabilmente a causa della distruzione di habitat adatti. E' favorita dal mantenimento di condizioni di elevata naturalità delle foreste.

Altri animali di interesse regionale

Vertebrati

Capra ibex – Stambecco (Mammiferi, Bovidae). Gli individui che popolano il Parco sono in contiguità con popolazione del Gran Paradiso, unica superstite sulle Alpi alla metà del XIX secolo. La specie è favorita dal mantenimento di un'elevata naturalità delle praterie rupicole subalpine e alpine; occorre ridurre e ove possibile eliminare la potenziale competizione col bestiame domestico.

Monticola saxatilis – Codirossone (Uccelli, Turdidae). Raro e localizzato. E' favorito dal mantenimento dei pascoli subalpini e alpini mediante la monticazione di un basso carico di bestiame.

Scolopax rusticola - Beccaccia (Uccelli, Scolopacidae). Molto localizzata come nidificante in Italia. Occorre conservare le foreste fresche e ombrose intervallate da pascoli.

Invertebrati.

Anonconotus ghilianii (Ortotteri, Tettigoniidae). Endemico delle Alpi occidentali, al margine dell'areale. Occorre evitare il pascolo con forti carichi di bestiame sui pascoli alpini.

Anonconotus pusillus (Ortotteri, Tettigoniidae). Endemico delle Alpi occidentali. Occorre evitare il pascolo con forti carichi di bestiame sui pascoli alpini.

Apatura iris (Lepidotteri, Nymphalidae). Rara e localizzata; vanno tutelate le foreste mature interrotte da radure con presenza di alberi dei generi *Salix* e *Populus*.

Colias palaeno (Lepidotteri, Pieridae). Localizzata, monofaga su *Vaccinium gaultherioides* e *V. uliginosum*. Occorre salvaguardare le torbiere subalpine.

Elachista baldizzoni (Lepidotteri, Elachistidae). Localizzata (due località note).

Epipodisma pedemontana (Ortotteri, Acrididae). Endemico delle Alpi occidentali. Occorre evitare il pascolo con forti carichi di bestiame sui pascoli alpini.

Helicigona lapicida (Molluschi, Helicidae). Localizzata (in Italia solo Alpi nordoccidentali).

Leucorrhinia dubia (Odonati, Libellulidae). Molto rara e localizzata sulle Alpi occidentali. Occorre salvaguardare le torbiere subalpine.

Megabunus lentipes (Opilioni, Phalangidae). Steno-endemita delle Alpi Graie.

Parnassius phoebus (Lepidotteri, Papilionidae). Localizzata, monofaga su *Saxifraga aizoides*. Occorre salvaguardare la vegetazione riparia di torrenti e ruscelli nel piano alpino.

Pharmacis anselminae (Lepidotteri, Hepialidae). Endemita (Alpi Graie). Occorre evitare il pascolo con forti carichi di bestiame sui pascoli alpini.

Somatochlora alpestris (Odonati, Cordulidae). Molto rara e localizzata sulle Alpi occidentali. Occorre salvaguardare le torbiere subalpine.

Stenobothrus ursulae (Ortotteri, Acrididae). Endemico delle Alpi Graie e considerato vulnerabile dall'IUCN. Occorre evitare il pascolo con forti carichi di bestiame sui pascoli alpini.

Piante elencate nell'Allegato II della Direttiva 92/43/CEE

Le specie di piante sotto elencate sono tutelate dalla Legge regionale 45/2009 come specie comprese nell'Allegato A (Specie di flora spontanea autoctona a protezione rigorosa) la cui raccolta, danneggiamento ed eradicazione sono vietati.

Asplenium adulterinum Milde

In Valle d'Aosta la subsp. *adulterinum* (in Italia anche la subsp. *presolanense* Mokry, Rasbach et Reichst. endemica della Presolana, dove è nota una sola popolazione).

Ibrido stabilizzato (allotetraploide) tra *A. viride* e *A. trichomanes* subsp. *trichomanes* (per la subsp. *presolanense* si ritiene tra *A. viride* e *A. trichomanes* subsp. *inexpectans*), noto per Scandinavia, Europa centrale e Meridionale, Canada Occidentale. E' specie legata alle serpentiniti e altre rocce ultrabasiche, vive nelle fessure delle rupi o in ambienti detritici ma anche in muri, dal piano collinare al subalpino. In Italia è molto raro, nota per Alpi occidentali (Lombardia, Valle d'Aosta e Piemonte), Appennino settentrionale (prov. di Genova, Piacenza e Parma).

In Valle d'Aosta sono note rarissime stazioni su serpentino in ambienti rupicoli e detritici in Valtournenche e Val Chalamy. Nel sito, nonostante la grande estensione delle serpentiniti sono note due sole stazioni, il che è ulteriore dimostrazione della grande rarità di questa felce: rupe tra il Magazzino e La Servaz, 1490 m; detriti lungo il sentiero tra Pian Laron e Leser-Damon, 1875 m.

Habitat in cui la specie è potenzialmente presente:

Pareti rocciose silicee con vegetazione casmofitica (cod. 8220).

Sono vietate le seguenti attività:

L'arrampicata e ogni altra attività che possa danneggiare le stazioni (allargamento di strade, sentieri, etc....).

Piante di interesse regionale

Nell'ambito del Sistema di Gestione Ambientale del Parco sono registrate le osservazioni relative alle stazioni delle specie vegetali di interesse regionale. L'elenco di seguito riportato comprende le specie accertate al 31 dicembre 2011.

Flora vascolare

Aquilegia alpina

Artemisia chamaemelifolia

Asplenium cuneifolium

Carex limosa

Carex ornithopodioides

Carex pauciflora

Cerastium lineare

Corthusa mattioli

Diphasiastrum alpinum

Drosera rotundifolia

Eriophorum vaginatum

Gentiana utriculosa

Gnaphalium hoppeanum

Platanthera bifolia

Platanthera chlorantha

Potentilla nivea

Ranunculus peltatus (=aquatilis)

Sedum villosum

Senecio abrotanifolius

Sparganium angustifolium

Stemmacantha rhapontica

Trichoforum pumilum

Tulipa sylvestris subs. *Australis*

Crittogame

Grimmia elongata (Muschi). Considerata estinta in Italia, rinvenuta nel Parco

Grimmia sessitana (Muschi). Considerata estinta in Italia, rinvenuta nel Parco

E' vietata qualsiasi attività che possa causare la scomparsa di stazioni di tali specie, ivi inclusi eventuali ulteriori taxa rilevati posteriormente alla data sopra indicata e formalmente inseriti negli allegati del Sistema di Gestione Ambientale del Parco.

REGOLAMENTO (NORME E SANZIONI)

TITOLO I – NORME E INDIRIZZI GENERALI

Art. 1 – Norme di riferimento

1. Il presente Regolamento, parte integrante del Piano di Gestione Territoriale del Parco Naturale Mont Avic, costituisce attuazione della seguente normativa eurounitaria, statale e regionale, di cui deve essere garantito il pieno rispetto all'interno del territorio del Parco: Direttiva 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, e della flora e della fauna selvatiche, e le relative norme di attuazione nazionali e regionali; Direttiva 2009/147/CE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, e le relative norme di attuazione nazionali e regionali; Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 7 febbraio 2013 "Designazione delle Zone Speciali di Conservazione (ZSC) della zona biogeografia alpina insistenti nel territorio della Regione autonoma Valle d'Aosta, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del DPR 8 settembre 1997, n. 357"; Legge 6 dicembre 1991 n. 394 "Legge quadro sulle aree protette" e succ. mod. e integr.; Legge regionale 30 luglio 1991 n. 30 "Norme per l'istituzione di aree naturali protette" e succ. mod. e integr.; Legge regionale 10 agosto 2004 n. 16 "Nuove disposizioni in materia di gestione e funzionamento del parco naturale Mont Avic. Abrogazione delle leggi regionali 19 ottobre 1999 n. 66, 30 luglio 1991 n. 31 e 16 agosto 2001 n. 16" e succ. mod. e integr..
2. Per quanto concerne le specie di interesse europeo, l'individuazione e la cartografia degli habitat da Direttiva e le relative misure di conservazione è stato fatto riferimento nello specifico alla Deliberazione della Giunta regionale 16 dicembre 2011, n. 3061 "Approvazione del documento tecnico concernente le misure di conservazione per i siti di importanza comunitaria della rete ecologica europea Natura 2000, ai sensi dell'articolo 4 della L. R. 8/2007 e del D. M. 17 ottobre 2007 e ai fini di designazione delle zone speciali di conservazione (ZSC)".

Art. 2 – Divieti a carattere generale

1. Nel territorio del Parco sono vietate le attività e le opere che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati con particolare riguardo alla fauna e alla flora protette e ai relativi habitat. In particolare sono vietati:
 - a) la cattura, l'uccisione, il danneggiamento e il disturbo delle specie animali;
 - b) la raccolta e il danneggiamento delle specie vegetali spontanee, dei licheni e dei funghi;
 - c) l'introduzione di specie estranee (alloctone), vegetali o animali, che possano alterare l'equilibrio naturale;
 - d) l'apertura e l'esercizio di cave, di miniere e di discariche, nonché l'asportazione di minerali;
 - e) la modificazione del regime delle acque;
 - f) il rilascio di concessioni o autorizzazioni relative ad interventi, impianti e opere all'interno del Parco senza il preventivo parere-nulla osta dell'Ente Parco;

- g) lo svolgimento di attività pubblicitarie non autorizzate dall'Ente Parco, al di fuori dei centri urbani;
 - h) l'introduzione e l'impiego di qualsiasi mezzo di distruzione o di alterazione dei cicli biogeochimici;
 - i) l'introduzione, da parte di privati, di armi, esplosivi e qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura, se non autorizzata;
 - j) l'accensione di fuochi all'aperto;
 - k) il sorvolo dei velivoli non autorizzato, salvo quanto definito dalle leggi sulla disciplina del volo;
 - l) l'esercizio dell'attività venatoria.
2. All'interno del territorio del Parco sono consentite le usuali operazioni agricole e forestali, purché compatibili con la conservazione della biodiversità. Restano salvi i diritti reali e gli usi civici delle collettività locali, che sono esercitati secondo le consuetudini locali, ad eccezione di eventuali diritti esclusivi di caccia o di altra forma di prelievo faunistico.
 3. Ad alcuni dei divieti generali del comma 1 del presente articolo, in applicazione del comma 4 articolo 11 L. 394/1991, sono state individuate deroghe circostanziate per ipotesi di minore impatto ambientale, meglio specificate nei successivi articoli 6, 7, 8, 9, 12, 13, 21 e 22.

Art. 3 – Sanzioni

1. Le violazioni alle disposizioni del Piano di Gestione Territoriale (d'ora in avanti indicato con la sigla PGT) sono sanzionate, per le condotte ivi disciplinate, ai sensi della normativa statale e regionale vigenti. In particolare, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'articolo 30, commi 1 e 8, L. 394/1991, per le violazioni commesse nel territorio del Parco trovano applicazione, a titolo ricognitivo e non esaustivo, le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e succ. mod. e integr., e alle leggi regionali 5 maggio 1983, n. 29 "Poteri e compiti degli agenti di vigilanza e sanzioni amministrative in materia di pesca" e succ. mod. e integr.; 22 aprile 1985, n. 17 "Regolamento di polizia per la circolazione dei veicoli a motore sul territorio della Regione" e succ. mod. e integr.; 1 aprile 1987, n. 22 "Norme per la tutela dei rettili e anfibi" e succ. mod. e integr.; 4 marzo 1988, n. 15 "Disciplina delle attività di volo alpino ai fini della tutela ambientale" e succ. mod. e integr.; 21 agosto 1990, n. 50 "Tutela delle piante monumentali" e succ. mod. e integr.; 27 agosto 1994, n. 64 "Norme per la tutela e la gestione della fauna selvatica e per la disciplina dell'attività venatoria" e succ. mod. e integr.; 24 giugno 2002, n. 8 "Disciplina dei complessi ricettivi all'aperto e norme in materia di turismo itinerante. Abrogazione della legge regionale 22 luglio 1980, n. 34"; 30 giugno 2009, n. 20 "Nuove disposizioni in materia di prevenzione e riduzione dell'inquinamento acustico. Abrogazione della legge regionale 29 marzo 2006, n. 9" e succ. mod. e integr.; 7 dicembre 2009, n. 45 "Disposizioni per la tutela e la conservazione della flora alpina. Abrogazione della legge regionale 31 marzo 1977, n. 17" e succ. mod. e integr.; 22 novembre 2010, n. 37 "Nuove disposizioni per la tutela e per il corretto trattamento degli animali di affezione. Abrogazione della legge regionale 28 aprile 1994, n. 14" e succ. mod. e integr..
2. Per le violazioni ai divieti e prescrizioni concernenti gli ambienti e le specie di cui alle Direttive 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici e 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche, trova applicazione, all'interno del Parco, l'articolo 10 della Legge regionale 21 maggio 2007, n. 8 "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione autonoma Valle d'Aosta derivanti dall'appartenenza

dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione delle direttive 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, e 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche. Legge comunitaria 2007” e succ. mod. e integr..

3. Ai sensi degli articoli 14, comma 1, della L. R. 16/2004 e 29, comma 1, della L. R. 30/1991, i limiti minimi e massimi edittali delle sanzioni amministrative previsti da leggi regionali, ivi comprese quelle di cui al comma 1, per la violazione di divieti o di prescrizioni posti alla tutela delle finalità di salvaguardia cui il Parco è preordinato sono raddoppiati all'interno del Parco. In ogni caso, ai sensi dell'articolo 29, comma 4, della L. R. 30/1991, in aggiunta alle eventuali sanzioni amministrative e penali già in vigore in forza di altre leggi dello Stato e della Regione, in caso di lavori non autorizzati eseguiti all'interno del Parco, si applica la sanzione amministrativa da euro 4131,00 a euro 9296,00 per l'inosservanza anche parziale delle disposizioni volte al ripristino dei luoghi e al recupero ambientale della zona.
4. Per le violazioni che non siano espressamente sanzionate da leggi regionali o statali, si applica, in base a quanto espressamente previsto dal PGT, la sanzione amministrativa di cui all'articolo 29, comma 3 della L. R. 30/1991.

Art. 4 - Misure di ripristino

1. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 29 della L. 394/1991 Il legale rappresentante dell'organismo di gestione dell'area naturale protetta, qualora venga esercitata un'attività in difformità dal PGT o dal parere-nulla osta, dispone l'immediata sospensione dell'attività medesima ed ordina in ogni caso la riduzione in pristino o la ricostituzione di specie vegetali o animali a spese del trasgressore con la responsabilità solidale del committente, del titolare dell'impresa e del direttore dei lavori in caso di costruzione e trasformazione di opere.
2. In caso di inottemperanza all'ordine di riduzione in pristino o di ricostituzione delle specie vegetali o animali entro un congruo termine, il legale rappresentante dell'organismo di gestione provvede all'esecuzione in danno degli obbligati secondo la procedure previste dalla normativa nazionale e regionale vigente in materia.
3. Qualora si verificano all'interno dell'area protetta fatti che minaccino o procurino un danno all'ambiente, l'Ente Parco, in base alle normative vigenti in materia, interverrà in modo che siano messe in atto tutte le azioni di prevenzione e ripristino ed avvierà eventuali azioni risarcitorie.

Art. 5 – Vigilanza, procedure amministrative e contenzioso

1. Per l'accertamento e la contestazione delle violazioni amministrative e l'applicazione delle relative sanzioni si applicano le norme e i principi previsti nella Legge 24 novembre 1981, n. 689 “Modifiche del sistema penale”.
2. La vigilanza sull'osservanza dei divieti e delle prescrizioni contenuti nel PGT spetta ai Guardaparco dell'Ente Parco e al Corpo Forestale della Valle d'Aosta, come previsto dall'art. 15 della L. R. 16/2004. Attraverso il Servizio dei Guardaparco, l'Ente Parco svolge, tra l'altro, funzioni di vigilanza sul territorio protetto con lo scopo principale di tutelare l'ambiente naturale. Per adempiere ai propri compiti il capoguardaparco ha qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria e Agente di Pubblica Sicurezza, i guardaparco hanno qualifica di Agente di Polizia Giudiziaria e di Pubblica Sicurezza.
3. I proventi derivanti dalle sanzioni amministrative di cui al PGT sono introitati in apposito capitolo di bilancio dell'Amministrazione Regionale della Valle d'Aosta o delle Amministrazioni Comunali, secondo le competenze.

4. Eventuali opposizioni possono essere proposte al Presidente della Regione Autonoma Valle d'Aosta o al Sindaco del Comune interessato, secondo le competenze.

TITOLO II – TUTELA DI FAUNA, FLORA, FUNGHI E COMPONENTE GEOLOGICA

Art. 6 – Fauna omeoterma ed eteroterma

1. Fauna omeoterma:

- a) la cattura, l'uccisione e il danneggiamento della fauna omeoterma sono vietati e costituiscono illecito penale ai sensi dell'articolo 30 comma 1 della L. 394/1991. Sono fatti salvi: gli eventuali prelievi faunistici e gli abbattimenti selettivi gestiti dall'Ente Parco e necessari per ricomporre squilibri ecologici evidenziati e documentati da appositi studi e ricerche; la cattura per ricerche scientifiche autorizzate dagli Enti competenti;
- b) è vietato l'esercizio dell'attività venatoria come previsto dalla Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e dalla L. R. 30/1991;
- c) è vietato raccogliere e detenere spoglie o parti anatomiche di mammiferi e uccelli. Le violazioni al suddetto divieto sono sanzionate ai sensi dell'art. 29 comma 3 della L. R. 30/1991. Sono consentite: la raccolta e la detenzione per scopi scientifici autorizzate dall'Ente Parco; la raccolta per scopi gestionali e di monitoraggio effettuata dal personale del servizio sorveglianza dell'Ente Parco e del Corpo Forestale della Valle d'Aosta;
- d) è vietato dare alimenti di qualsiasi tipo alla fauna selvatica. La violazione al suddetto divieto è sanzionata ai sensi dell'art. 29 comma 3 della L. R. 30/1991. L'Ente Parco può agire in deroga per particolari circostanze ambientali, gestionali e scientifiche.

2. Fauna eteroterma:

- a) la cattura, l'uccisione e il danneggiamento degli anfibi, dei rettili e della fauna invertebrata sono vietati.
Costituiscono illecito penale, ai sensi dell'articolo 30 comma 1 L. 394/1991, la cattura, l'uccisione e il danneggiamento: di un numero superiore ai 5 individui per le specie animali eteroterme inserite negli allegati II e IV della Direttiva Europea "Habitat" e nell'elenco delle specie di interesse regionale presente nel PGT; di un numero superiore ai 20 individui per le altre specie di fauna eteroterma.
La cattura, l'uccisione e il danneggiamento di un numero di individui al di sotto dei limiti sopra indicati costituiscono illecito amministrativo e sono sanzionate come segue: per quanto riguarda gli anfibi e i rettili ai sensi della L. R. 22/1987; per quanto riguarda la fauna invertebrata con la sanzione amministrativa prevista dall'art. 29 comma 3 della L. R. 30/1991;
- b) è consentita la cattura di specie ittiche con le modalità previste dal PGT;
- c) l'Ente Parco può autorizzare la cattura di fauna eteroterma per scopi scientifici.

3. Su tutto il territorio del Parco è altresì vietato:
- a) arrecare disturbo o molestare in qualsiasi modo le specie di mammiferi e uccelli. I trasgressori sono puniti ai sensi della L. R. 64/1994;
 - b) arrecare disturbo alle altre specie animali. La violazione al suddetto divieto è sanzionata ai sensi dell'art. 29 comma 3 della L. R. 30/1991.
 - c) danneggiare, rimuovere, asportare nidi e tane non occupati. Le violazioni al suddetto divieto sono sanzionate ai sensi dell'art. 29 comma 3 della L. R. 30/1991.
4. L'introduzione di specie animali estranee (alloctone), che possano alterare l'equilibrio naturale, costituisce illecito penale ai sensi dell'articolo 30 comma 1 della L. 394/1991.
5. I mammiferi e gli uccelli inseriti negli allegati delle Direttive Europee "Habitat" e "Uccelli" godono di una particolare tutela. Per essi è altresì vietato:
- a) effettuare interventi che implicino l'utilizzo di strumenti rumorosi nel periodo riproduttivo (marzo-luglio) nelle aree del Parco dove sono presenti la Civetta capogrosso (*Aegolius funereus*) e la Civetta nana (*Glaucidium passerinum*);
 - b) arrecare disturbo nelle zone di presenza del Picchio nero (*Dryocopus martius*) nel periodo riproduttivo (marzo-luglio) e nelle zone di presenza della Coturnice (*Alectoris graeca*), del Fagiano di monte (*Tetrao tetrix tetrix*) e della Pernice bianca (*Lagopus muta helvetica*) nel periodo pre-riproduttivo, riproduttivo e invernale (dicembre-luglio);
 - c) arrecare disturbo nei pressi dei siti di nidificazione delle seguenti specie, ivi compresa ogni forma di osservazione ravvicinata, anche per scopi fotografici e/o cinematografici, del nido: Aquila reale (*Aquila chrysaetos*), Gipeto (*Gypaetus barbatus*); Biancone (*Circaetus gallicus*), Falco pecchiaiolo (*Pernis apivorus*), Gufo reale (*Bubo bubo*), Pellegrino (*Falco peregrinus*);
 - d) attivare cantieri che comportino il disturbo antropico e l'uso di macchine nelle aree circostanti i siti di nidificazione occupati nel periodo riproduttivo per le seguenti specie: Aquila reale (*Aquila chrysaetos*) da marzo ad agosto; Gipeto (*Gypaetus barbatus*) da gennaio ad agosto; Falco pecchiaiolo (*Pernis apivorus*) da maggio ad agosto e Pellegrino (*Falco peregrinus*) da marzo a luglio;
 - e) costruire impianti a fune ed elettrodotti con cavi aerei nei pressi dei siti di nidificazione dell'Aquila reale (*Aquila chrysaetos*);
 - f) costruire impianti a fune ed elettrodotti con cavi aerei nei pressi dei siti di accertata nidificazione del Gufo reale (*Bubo bubo*) e per un raggio di 5 chilometri da questi;
 - g) ogni forma di arrampicata (libera o attrezzata) su pareti ove siano presenti nidi o posatoi abituali di Aquila reale (*Aquila chrysaetos*), Gipeto (*Gypaetus barbatus*), Gracchio corallino (*Pyrrhocorax pyrrhocorax*), Gufo reale (*Bubo bubo*) e Pellegrino (*Falco peregrinus*);
 - h) il taglio del bosco in prossimità dei siti di nidificazione del Biancone (*Circaetus gallicus*) nel periodo marzo-settembre;
 - i) tagliare alberi che ospitano nidi di Falco pecchiaiolo (*Pernis apivorus*);
 - j) costruire strade e sentieri nelle immediate vicinanze dei siti di riproduzione del Picchio nero (*Dryocopus martius*);

- k) effettuare sci fuoripista nei siti di svernamento del Fagiano di monte (*Tetrao tetrix tetrix*) e della Pernice bianca (*Lagopus muta helvetica*).

Le violazioni ai divieti sopra indicati, salvo che il fatto costituisca reato e fatte salve le sanzioni previste dalla normativa statale e regionale vigente, sono sanzionate ai sensi dell'art. 10 della L. R. 8/2007.

Art. 7 – Flora, felci, muschi e licheni

1. Nel territorio del Parco è vietato raccogliere, danneggiare ed estirpare qualsiasi specie vegetale, compresi i prodotti del sottobosco quali fragole, lamponi e mirtilli dei quali è consentito solo il consumo sul posto. E' fatta salva la raccolta per ricerche scientifiche autorizzate dall'Ente Parco.
2. Costituisce illecito penale, ai sensi dell'articolo 30 comma 1 della L. 394/1991, la raccolta, il danneggiamento, l'estirpazione: di un numero superiore ai 20 esemplari per le specie vegetali inserite nell'allegato A della L. R. 45/2009; di un numero superiore ai 200 esemplari per le altre specie vegetali.

La raccolta, il danneggiamento, l'estirpazione di un numero di esemplari inferiore ai limiti sopra individuati costituisce illecito amministrativo ed è sanzionato come segue: per le specie vegetali inserite nell'allegato A della L. R. 45/2009 ai sensi della medesima legge regionale; per le altre specie vegetali ai sensi dell'art. 29 comma 3 della L. R. 30/1991.

3. A tutela delle specie vegetali e degli ambienti di cui alla Direttiva Europea "Habitat", sono altresì vietati:
 - a) il pascolamento, il calpestamento da parte del bestiame e delle persone, nonché lo sfalcio, nelle torbiere acide di sfagni (cod. 7110 e 7140), nelle paludi basse calcaree (cod. 7230) e nelle torbiere boscate (cod. 91D0);
 - b) il danneggiamento e/o il taglio della vegetazione acquatica e di ripa nelle acque stagnanti (cod. 3130);
 - c) ogni tipo di arrampicata (libera e attrezzata) su pareti ove siano presenti stazioni di *Asplenium adulterinum*;
 - d) ogni altra attività che possa danneggiare le stazioni di *Asplenium adulterinum*.
 - e) Le violazioni ai divieti sopra indicati, salvo che il fatto costituisca reato e fatte salve le sanzioni previste dalla normativa statale e regionale vigente, sono sanzionate ai sensi dell'art. 10 della L. R. 8/2007.
4. L'introduzione di specie vegetali estranee (alloctone), che possano alterare l'equilibrio naturale, costituisce illecito penale ai sensi dell'articolo 30 comma 1 della L. 394/1991. Sono fatte salve le essenze ornamentali in vaso poste negli edifici e nelle immediate pertinenze degli stessi.

Art. 8 – Funghi

1. Il Parco tutela la biodiversità e il mantenimento di un equilibrio ecologico nell'ecosistema boschivo. A tal fine sono vietati la raccolta, il danneggiamento, l'estirpazione e il calpestio dei funghi.
2. La raccolta di una quantità di funghi superiore ai 5 chilogrammi costituisce illecito penale ai sensi dell'articolo 30 comma 1 della L. 394/1991.

La raccolta di una quantità di funghi inferiore ai 5 chilogrammi costituisce illecito amministrativo sanzionato ai sensi dell'articolo 29 comma 3 della L. R. 30/1991.

3. Le violazioni al divieto di danneggiamento, estirpazione e calpestio sono sanzionate ai sensi dell'articolo 29 comma 3 della L. R. 30/1991.
4. I proprietari e i conduttori del fondo, nonché i loro familiari, possono procedere alla raccolta di funghi, limitatamente ai fondi stessi.
5. Ai soggetti di cui al comma 4 è comunque vietato servirsi di rastrelli, uncini e ogni altro mezzo che possa provocare danno allo stato umifero del terreno e estirpare, calpestare e distruggere i funghi non oggetto di raccolta. La violazione ai suddetti divieti è sanzionata ai sensi dell'articolo 29 comma 3 della L. R. 30/1991.

Art. 9 – Rocce, minerali e fossili

1. E' vietata l'asportazione di rocce, minerali e fossili.
2. L'asportazione di fossili e di una quantità di rocce o minerali superiore ai 5 chilogrammi costituisce illecito penale ai sensi dell'articolo 30 comma 1 della L. 394/1991.
L'asportazione di una quantità di rocce o minerali inferiore al limite sopra individuato costituisce illecito amministrativo sanzionato ai sensi dell'art. 29 comma 3 della L. R. 30/1991.
3. E' vietato distruggere e danneggiare rocce, minerali, fossili e singolarità geologiche. La violazione del suddetto divieto è sanzionata ai sensi dell'articolo 29 comma 3 della L. R. 30/1991.
4. L'Ente Parco può autorizzare l'asportazione di rocce, minerali e fossili per ricerche scientifiche.

TITOLO III – DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' E DELLA FRUIZIONE

Art. 10 – Alpicoltura e allevamento

1. Al fine di armonizzare l'alpicoltura tradizionale con le esigenze di tutela della fauna selvatica e di fruizione dell'ambiente naturale i proprietari e/o custodi e/o detentori del bestiame devono:
 - a) garantire un costante controllo del bestiame mediante la presenza di addetti o di recinzioni mobili in grado di contenere efficacemente gli spostamenti giornalieri degli animali al pascolo e al riposo;
 - b) predisporre adeguati dispositivi che consentano l'agevole passaggio pedonale di chi transita sui sentieri, nel caso in cui le recinzioni di cui al punto a) attraversino tratti di un sentiero segnalato;
 - c) garantire il controllo di mandrie e greggi in transito al fine di evitare il danneggiamento di sentieri e di altri manufatti o beni;
 - d) informare tempestivamente l'Ente Parco e garantire il recupero entro 72 ore dallo smarrimento, per i capi di bestiame che vengano smarriti o sfuggano al controllo del proprietario e/o custode e/o detentore delle mandrie o delle greggi;

- e) dotare obbligatoriamente di sonaglio tutti i cani da pastore e garantire il loro controllo costante per evitare danni alla fauna selvatica;
- f) predisporre adeguate recinzioni per i piccoli allevamenti avicoli che possono essere svolti nel territorio del Parco solo in ambito chiuso nelle pertinenze dei fabbricati;
- g) garantire la demonticazione di tutto il bestiame entro e non oltre la data del 31 ottobre;
- h) richiedere l'autorizzazione dell'Ente Parco per l'uso di sementi in caso di interventi di inerbimento artificiale su terreni denudati a seguito di lavori o eventi eccezionali.

Le violazioni alle suddette prescrizioni sono sanzionate ai sensi dell'articolo 29 comma 3 della L. R. 30/1991.

2. Gli obblighi dei proprietari, dei custodi e dei detentori degli animali relativi alle misure minime da osservare negli allevamenti per la protezione degli animali, sono disciplinati dal Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 146 "Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti" e dalla normativa regionale in materia.
3. E' vietato il pascolo e lo stazionamento del bestiame:
 - a) nelle aree rupestri e con vegetazione d'alta quota e nivale;
 - b) nelle aree boscate; ad eccezione del pascolo bovino dopo il 15 luglio nelle pertinenze alberate degli alpeggi e nei lariceti radi con sottobosco prevalentemente erbaceo;
 - c) nelle zone umide e presso le sorgenti.

La violazione ai suddetti divieti è sanzionata ai sensi dell'articolo 29 comma 3 della L. R. 30/1991.

4. Nel territorio del Parco, oltre alle prescrizioni e divieti previsti dalla normativa nazionale e regionale in materia di reflui zootecnici, è vietata l'immissione di liquami e concimi solidi, sia per spargimento diretto sia attraverso le acque di scolo di depositi in zone limitrofe, nei seguenti ambienti di cui alla Direttiva "Habitat" e di interesse regionale: torbiere acide di sfagni (cod. 7110 e 7140), paludi basse calcaree (cod. 7220 e 7230), torbiere boscate (cod. 91D0), paludi a piccole carici acidofile Caricion fuscae (Corine Biotopes 54.4) e vegetazione delle sorgenti acide Cardamino montion (Corine Biotopes 54.11).

La violazione ai divieti sopra indicati, salvo che il fatto costituisca reato e fatte salve le sanzioni previste dalla normativa statale e regionale vigente, è sanzionata ai sensi dell'art. 10 della L. R. 8/2007.

5. L'uso di prodotti anticrittogamici e antiparassitari e l'impiego nell'attività di alpicoltura e allevamento di sostanze chimiche costituenti grave pericolo per i valori ambientali, come previsto dall'art. 10 comma 3 lettera f) della L. R. 16/2004, sono vietati e costituiscono illecito penale ai sensi dell'articolo 30 comma 1 della L. 394/1991 in quanto violano il divieto di cui all'art. 11 comma 3 lettera e) della medesima legge.

Art. 11 – Selvicoltura

1. Qualunque taglio boschivo, di utilizzazione o ad ogni altro scopo, è subordinato al rilascio dell'autorizzazione dell'Ente Parco e deve seguire le prescrizioni indicate nel PGT.
2. In deroga al comma 1 sono consentite, senza necessità di autorizzazione, le seguenti operazioni, purché non in contrasto con le prescrizioni indicate nel PGT e con la normativa vigente in materia:
 - esbosco relativo a quantità di legname pari o inferiore a 5 metri cubi;

- raccolta di focatico per soddisfare le esigenze dei fabbricati d'alpeggio;

- utilizzazione di modeste quantità di legname da opera per far fronte ad esigenze locali.

3. Al fine di tutelare le specie e gli ambienti di cui alle Direttive Europee "Habitat" e "Uccelli", la fauna selvatica e le particolarità naturalistiche è comunque vietato:

- a) tagliare qualsiasi albero facente parte della comunità vegetale tipica delle torbiere boscate (cod. 91D0), anche se contorto e malformato;
- b) tagliare esemplari appartenenti al tasso e all'agrifoglio nelle faggete (cod. 9110);
- c) tagliare alberi con cavità naturali riparate dall'acqua e/o con fori scavati da picidi nei boschi di conifere (cod. 9410 e 9420), nei boschi misti di latifoglie e conifere e nelle faggete (cod. 9110) a tutela della presenza della Civetta capogrosso (*Aegolius funereus*);
- d) tagliare alberi con cavità naturali e/o con fori effettuati da picidi nei boschi di Larice e Pino cembro (cod. 9420) e nei boschi subalpini e montani di Pino uncinato (cod. 9430) a tutela della presenza della Civetta nana (*Glaucidium passerinum*);
- e) tagliare alberi prossimi alle radure con diametro maggiore o uguale a 38-40 centimetri e con assenza di rami nei primi 5-10 metri di altezza nelle pinete termofile, nelle peccete (cod. 9410), nelle pinete di Pino uncinato (cod. 9430), nelle faggete (cod. 9110), nei boschi di Larice e Pino cembro (cod. 9420) e nei boschi misti di latifoglie e conifere a tutela della presenza del Picchio nero (*Dryocopus martius*);
- f) tagliare alberi di medie e grosse dimensioni (diametro maggiore di 30 centimetri) vivi, morti e/o marcescenti nelle peccete (cod. 9410), nelle pinete termofile, nei boschi misti di latifoglie e conifere, nelle praterie montane da fieno (cod. 6520) e negli ambienti delle acque lentiche (cod. 3150) a tutela della presenza dei Chiroterri.

Le violazioni ai divieti sopra indicati, salvo che il fatto costituisca reato e fatte salve le sanzioni previste dalla normativa statale e regionale vigente, sono sanzionate ai sensi dell'art. 10 della L. R. 8/2007.

4. Nel territorio del Parco è altresì vietato:

- a) tagliare gli alberi con nidi di uccelli rapaci. La violazione di questo divieto è sanzionata ai sensi dell'articolo 29 comma 3 della L. R. 30/1991;
- b) tagliare le piante monumentali, ridurne la chioma o causare lesioni, anche di modesta entità, come disciplinato dalla L. R. 50/1990. La violazione di questo divieto è sanzionata ai sensi della L. R. 50/1990.

5. L'uso di prodotti anticrittogamici e antiparassitari e l'impiego nell'attività di selvicoltura di sostanze chimiche costituenti grave pericolo per i valori ambientali, come previsto dall'art. 10 comma 3 lettera f) della L. R. 16/2004, sono vietati e costituiscono illecito penale ai sensi dell'articolo 30 comma 1 della L. 394/1991 in quanto violano il divieto di cui all'art. 11 comma 3 lettera e) della medesima legge.

Art. 12 – Pesca

1. Nel territorio del Parco la pesca è consentita solo nei seguenti torrenti e laghi: torrente Chalamy, esclusivamente con modalità "no kill" (a valle di località Magazzino la pesca con cattura e prelievo del pescato non è consentita lungo la sponda destra orografica inserita nel Parco); torrente Ayasse,

esclusivamente con cattura e prelievo del pescato; Gran Lac e Lac Cornu (comune di Champdepraz) e Lac Miserin (comune di Champorcher) esclusivamente con cattura e prelievo del pescato. La violazione a tale prescrizione è sanzionata ai sensi del Calendario Ittico Regionale.

2. La pesca con cattura e prelievo del pescato è soggetta alle seguenti prescrizioni:

- a) cattura di un massimo di 6 esemplari al giorno per pescatore;
- b) uso di ami privi di ardiglione o con ardiglione schiacciato;
- c) uso di ami di misura numero 5 o inferiori;
- d) divieto di pesca nei giorni festivi e la domenica.

Le violazioni delle suddette prescrizioni sono sanzionate ai sensi del Calendario ittico regionale.

- 3. Le immissioni di pesci nelle acque all'interno del Parco sono consentite esclusivamente nel torrente Chalamy, sono soggette alla Valutazione di Incidenza e devono seguire le prescrizioni contenute nel PGT. L'autorizzazione per le operazioni di immissione deve obbligatoriamente contenere la seguente prescrizione: il soggetto attuatore deve avvisare, con almeno 48 ore di anticipo, la direzione dell'Ente Parco, la Stazione Forestale competente e l'Ufficio regionale competente in materia di ittiofauna.
- 4. Nel restante territorio del Parco le immissioni di specie ittiche sono vietate e costituiscono illecito penale ai sensi dell'articolo 30 comma 1 della L. 394/1991, in quanto introduzione di specie animali estranee (alloctone), nel caso possano alterare l'equilibrio naturale.
- 5. All'interno del Parco e nei tratti di torrente che corrono lungo il confine dell'area protetta è vietata l'organizzazione di gare di pesca.
- 6. L'applicazione delle prescrizioni contenute nel presente articolo decorre dal 1 gennaio 2019.

Art. 13 – Sorvolo

- 1. E' vietato il sorvolo, e quindi anche il decollo e l'atterraggio, su tutto il territorio del Parco di qualsiasi tipologia di velivolo, se non autorizzato. Sono velivoli tutti gli aeromobili più pesanti dell'aria.
- 2. In deroga al comma 1, sono consentiti senza essere soggetti a preventiva autorizzazione:
 - a) i voli delle forze armate, delle forze dell'ordine, così come quelli per l'elisoccorso e per l'estinzione di incendi;
 - b) il sorvolo di velivoli ad una distanza superiore ai 500 metri dal suolo; in prossimità di cime, creste, versanti e pareti rocciose tale valore deve essere mantenuto sia come altezza da terra sia come distanza minima dagli elementi orografici suddetti.
- 3. Nel territorio del Parco possono essere autorizzati i sorvoli per i sotto indicati motivi:
 - a) utilizzo di velivoli per attività di ricerca scientifica, di monitoraggio ambientale, attività gestionali e di acquisizione dati gestite direttamente dall'Ente Parco o svolte in collaborazione o per conto dell'Ente stesso;
 - b) voli di elicottero per lo smaltimento dei rifiuti, per il trasporto di materiali, di prodotti agricoli, di operatori per azioni di pubblico interesse quali manutenzioni di grandi impianti, gestione di cantieri e incarichi tecnici commissionati da enti pubblici;

- c) utilizzo di velivoli per attività di ricerca scientifica, di monitoraggio ambientale e di acquisizione dati di interesse dell'Ente Parco, gestite da terze parti.
4. I sorvoli di cui al precedente comma 3 possono essere consentiti alle seguenti condizioni:
- a) rilascio dell'autorizzazione preventiva obbligatoria da parte dell'Ente Parco, fatto salvo il conseguimento dell'autorizzazione di cui alla L. R. 15/1988 e succ. mod. e integr.;
 - b) svolgimento del sorvolo durante le rotazioni ad un'altezza non inferiore a trecento metri dal suolo, ad eccezione degli immediati dintorni dei punti di decollo e atterraggio, per i voli di cui alla lettera b) del comma 3 del presente articolo;
 - c) invio dell'avviso d'inizio delle attività di volo alla direzione dell'Ente Parco e alla Stazione Forestale competente almeno cinque ore prima dell'avvio delle operazioni.
5. Fatto salvo il conseguimento dell'autorizzazione di cui alla L. R. 15/1988 e succ. mod. e integr., la domanda per il rilascio dell'autorizzazione del Parco, di cui al comma 4, lettera a), del presente articolo, deve essere presentata alla direzione dell'Ente Parco e contenere i seguenti elementi: soggetto richiedente e motivazione del sorvolo, tipo di velivolo utilizzato, percorso di volo, numero di sorvoli stimato, orari dei sorvoli, date dei sorvoli e date sostitutive per recuperi in caso di maltempo, eventuale copia dell'autorizzazione di cui alla L. R. 15/1988.
6. Nel Parco sono in ogni caso vietati:
- a) la pratica dell'eliski, dell'elibike e più in generale del trasporto di persone in quota per svago o fini ludico-sportivi;
 - b) l'atterraggio, il decollo e il sorvolo per scopi amatoriali con velivoli a motore, compresi i droni, e con altri dispositivi come alianti, deltaplani, parapendii, paracaduti e altri mezzi similari;
 - c) il sorvolo nel raggio di 500 metri delle pareti ove siano presenti nidi o posatoi abituali di Aquila reale (*Aquila chrysaetos*) e il sorvolo nel raggio di 1 chilometro dalle pareti ove siano presenti nidi di Gipeto (*Gypaetus barbatus*).
7. Il sorvolo non autorizzato dell'area protetta, con qualsiasi tipo di velivolo, sia a motore sia senza motore, costituisce illecito penale ai sensi dell'articolo 30 comma 1 della L. 394/1991. Le violazioni ai divieti di cui al comma 6 lettera c) del presente articolo, salvo che il fatto costituisca reato e fatte salve le sanzioni previste dalla normativa statale e regionale vigente, sono sanzionate ai sensi dell'art. 10 della L. R. 8/2007.

Art. 14 – Veicoli a motore e altri mezzi di trasporto

1. La circolazione e il parcheggio di qualsiasi veicolo a motore è vietata su tutto il territorio del Parco. La violazione a questo divieto costituisce illecito amministrativo sanzionato ai sensi della L. R. 17/1985.
2. In deroga al divieto di cui comma 1 sono consentiti:
- a) la circolazione e il parcheggio lungo le strade che uniscono le località di seguito elencate, limitatamente alle categorie di utenti di cui all'art. 2 della L. R. 17/1985: Magazzino-Servaz désot (Comune di Champdepraz); torrente Chalamy-Fussy (Comune di Champdepraz), incluse le diramazioni per Perrot e Pian di For; bivio strada per Dondena-Chapy (Comune di Champorcher), Dondena-Giasset (Comune di Champorcher); Dondena-Santuario del Miserin (Comune di Champorcher);

- b) l'uso di mezzi agricoli negli alpeggi per operazioni colturali e per il trasporto di materiali, purché il loro passaggio non rechi un danno al manto vegetale tale da innescare processi erosivi o la frammentazione della cotica erbosa;
 - c) l'uso di mezzi meccanici all'interno di aree di cantiere, fatte salve eventuali prescrizioni inserite nei provvedimenti autorizzativi;
 - d) la circolazione e il parcheggio per esigenze di servizio dei veicoli dell'Ente Parco, del Corpo Forestale della Valle d'Aosta, delle forze dell'ordine, dei Comuni di Champdepraz e di Champorcher e i mezzi antincendio o di pronto soccorso.
3. Su tutto il territorio del Parco è vietato l'uso di motoslitte, mezzi cingolati e similari, ad eccezione di quelli utilizzati per motivi di servizio dagli addetti alla sorveglianza dell'Ente Parco e del Corpo Forestale della Valle d'Aosta e dagli addetti alla sicurezza pubblica e soccorso. La violazione a questo divieto è sanzionata ai sensi dell'articolo 29 comma 3 della L. R. 30/1991.
4. In deroga al comma 3 del presente articolo:
- a) è consentita la battitura invernale dei tratti interni all'area protetta della strada Ponte di Biantset – Fussy nel Comune di Champdepraz;
 - b) è possibile richiedere all'Ente Parco un'autorizzazione temporanea per documentate attività di lavoro, purché non in contrasto con le esigenze di tutela dell'ambiente e della fauna selvatica; tale autorizzazione dovrà prevedere obbligatoriamente il periodo di tempo e il tracciato in cui è consentito il transito.

Art. 15 - Accesso e mobilità pedestre

1. Al fine di rendere compatibile con la tutela ambientale la presenza di un consistente flusso turistico è vietato uscire dalla rete sentieristica segnalata (rete che comprende le dirette pertinenze delle strutture aperte al pubblico e l'accesso ai punti panoramici e di sosta segnalati e curati dall'Ente Parco). La rete sentieristica segnalata è indicata negli allegati al PGT. La violazione a questo divieto è sanzionata ai sensi dell'articolo 29 comma 3 della L. R. 30/1991.
2. Costituiscono deroga al comma 1 del presente articolo:
- a) l'accesso a piedi, con le racchette da neve e la pratica dello sci al di fuori dai sentieri segnalati nel caso in cui la copertura nevosa celi in tutto o in parte la segnaletica orizzontale; tale accesso è consentito esclusivamente al di fuori delle superfici boscate sia lungo fasce di larghezza pari a 40 m, il cui asse è costituito dal tracciato dei sentieri segnalati, sia entro aree di libero accesso debitamente individuate negli allegati al PGT. L'accesso al di fuori delle fasce di tolleranza di 40 m (20 m a destra e 20 m a sinistra del sentiero) e al di fuori delle aree di libero accesso costituisce illecito amministrativo ai sensi dell'art. 29 comma 3 L. R. 30/1991.
 - b) l'accesso alle cime del Mont Avic, Bec Costazza, Roèse di Bantse e Mont Torretta, che è consentito esclusivamente lungo vie alpinistiche debitamente individuate negli allegati al PGT. L'accesso al di fuori delle vie alpinistiche individuate costituisce illecito amministrativo ai sensi dell'art. 29 comma 3 L. R. 30/1991.

I corridoi di cui al punto a) e le vie di cui al punto b) sono praticabili a rischio e pericolo degli utenti.

3. Sono fatte salve le seguenti eccezioni ai divieti e prescrizioni di cui ai commi 1 e 2:

- a) i proprietari, gli usufruttuari e i conduttori di fondi compresi nel Parco e i loro eventuali accompagnatori per quanto riguarda l'accesso alle proprietà di loro competenza e il libero transito al loro interno;
 - b) le persone che devono raggiungere per documentati motivi di lavoro settori del Parco esterni alle aree di libero accesso, limitatamente alla durata della loro attività professionale;
 - c) i pescatori autorizzati ad esercitare l'attività alieutica, nei giorni e negli orari idonei, esclusivamente sugli itinerari che permettono di raggiungere e percorrere i corsi e gli specchi d'acqua dove è consentita la pesca;
 - d) gli escursionisti per la posa temporanea delle tende per un bivacco, negli orari e nei luoghi consentiti e purché ad una distanza non superiore ai 50 metri dai sentieri segnalati.
4. I visitatori singoli o in gruppo, sia autonomi sia guidati da figure professionali adeguatamente formate, possono chiedere alla Direzione del Parco, in forma scritta e motivata, deroghe ai divieti di percorribilità di cui ai commi precedenti.
 5. I soggetti beneficiari, di cui al comma 4, devono, su richiesta del personale di sorveglianza, produrre copia dell'autorizzazione dell'Ente Parco. La violazione a questa prescrizione è sanzionata ai sensi dall'articolo 29 comma 3 della L. R. 30/1991.

Art. 16 – Mobilità con animali da sella e con biciclette

1. Il transito con mountain bike o altri modelli di bicicletta, è vietato su tutto il territorio del Parco, salvo sugli itinerari individuati negli allegati al PGT dove è consentito nei tratti dichiarati come ciclabili dai soggetti competenti. Al di fuori dei sopracitati itinerari le biciclette vanno condotte a mano. I ciclisti devono in ogni caso dare precedenza ai pedoni.
2. Il transito con animali da sella è vietato su tutto il territorio del Parco, salvo sugli itinerari individuati negli allegati al PGT. Su tali itinerari i cavalieri e conduttori devono, comunque, garantire precedenza ai pedoni.
3. Le violazioni ai divieti di cui ai commi 1 e 2 sono sanzionate ai sensi dell'articolo 29 comma 3 della L. R. 30/1991.

Art. 17 – Animali d'affezione

1. I soli animali domestici d'affezione ammessi all'interno del Parco sono i cani. E' possibile chiedere all'Ente Parco, in forma scritta e motivata, l'autorizzazione per detenere altri animali domestici, purché tenuti nelle immediate pertinenze degli edifici abitativi o di dimora temporanea. La violazione al divieto previsto in questo comma è sanzionata ai sensi dell'articolo 29 comma 3 della L. R. 30/1991.
2. E' consentita l'introduzione di cani solo se condotti legati al guinzaglio e solo lungo la rete sentieristica segnalata. Nel caso in cui la copertura nevosa celi in tutto o in parte la segnaletica orizzontale, è consentito il transito con il cane al guinzaglio lungo i corridoi di cui all'art. 15 comma 2 lettera a) del presente Regolamento. Le violazioni ai divieti previsti in questo comma sono sanzionate ai sensi dell'articolo 29 comma 3 della L. R. 30/1991.
3. Sono esclusi dalla prescrizione di cui al comma 2:
 - a) i cani da pastore utilizzati per la custodia del bestiame, purché muniti di sonaglio, come previsto dall'articolo 10 comma 1 lettera e) del presente Regolamento;

- b) i cani utilizzati per pubblico servizio, per interventi di soccorso, per il servizio dei Guardaparco dell'Ente Parco e per le attività del Corpo Forestale della Valle d'Aosta.
4. La cattura, il danneggiamento, l'uccisione e il disturbo di fauna selvatica omeoterma o eteroterma da parte di un cane o altro animale d'affezione vengono sanzionati, a carico di chi li ha in custodia, ai sensi dall'articolo 6 del presente Regolamento.
 5. I possessori e/o detentori degli animali d'affezione, come previsto e disciplinato dalla L. R. 37/2010 devono occuparsi della loro custodia e garantire, evitando situazioni che possano costituire fonte di paura o angoscia per l'animale, la loro incolumità e, nello stesso tempo, il controllo dell'animale per tutelare l'incolumità delle persone e degli altri animali con cui possano venire a contatto. Le violazioni alle sopraindicate prescrizioni sono sanzionate ai sensi della L. R. 37/2010.
 6. In caso di smarrimento del cane o d'altro animale d'affezione all'interno del Parco, i possessori e/o detentori devono segnalarlo entro 4 ore dal verificarsi dell'evento alla Direzione del Parco. La violazione alla suddetta prescrizione è sanzionata ai sensi dell'articolo 29 comma 3 della L. R. 30/1991.
 7. I proprietari dei cani o di altri animali d'affezione sono tenuti al rispetto delle disposizioni vigenti in materia sanitaria.

Art. 18 – Tende e campeggio

1. Su tutto il territorio del Parco è vietato l'uso di tende e il campeggio. E' consentito il bivacco con l'uso di tenda esclusivamente al di sopra dei 2500 metri di quota, Con il termine "bivacco" è da intendersi una sosta notturna occasionale, a partire dal tramonto sino a un'ora dopo il sorgere del sole. Le violazioni ai divieti di cui sopra sono sanzionate ai sensi della L. R. 8/2002.
2. In riferimento al divieto del comma 1, sono fatte salve le esigenze connesse alle attività dell'Ente Parco, purché autorizzate dallo stesso.
3. E' vietata la sosta con autocaravan, campers e mezzi simili quando costituisce campeggio ai sensi dell'art. 185 comma 2 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 "Nuovo codice della strada" e succ. mod. e integr.. La violazione a tale divieto è sanzionata ai sensi del D. Lgs. 285/1992 e succ. mod. e integr..
4. Nel territorio del Parco è vietato lavare stoviglie ed effettuare altri tipi di lavaggi nelle acque di sorgente, negli specchi d'acqua ferma e nei corsi d'acqua. La violazione al sopraindicato divieto è sanzionata ai sensi dell'articolo 29 comma 3 della L. R. 30/1991.

Art. 19 – Attività del tempo libero, manifestazioni sportive ed eventi pubblici

1. Nel territorio del Parco sono consentite le attività sportive e le manifestazioni compatibili con la conservazione dell'ambiente naturale, le finalità dell'Ente Parco, le prescrizioni e i divieti del PGT.
2. E' vietato aprire nuove vie attrezzate di arrampicata salvo sulle pareti rocciose individuate negli allegati al PGT, servite dai sentieri di rientro e di accesso. E' fatta inoltre salva la possibilità di attrezzare con dispositivi di sicurezza poco invasivi (brevi tratti di corda, cavo metallico o catena; piccoli ancoraggi o staffe) le vie normali che consentono l'accesso alle vette del Mont Avic, del Bec Costazza, della Roèse di Bantse e del Mont Torretta. In tutti gli altri luoghi l'attività di arrampicata deve essere condotta senza l'ausilio di corde fisse, catene, spit e altri ausili artificiali permanenti ed è necessario munirsi dell'autorizzazione di cui all'art. 15 comma 4 del presente Regolamento. E' vietato abbandonare materiali lungo le vie di scalata. Le violazioni ai divieti e alle prescrizioni previsti in questo comma sono sanzionate ai sensi dell'articolo 29 comma 3 della L. R. 30/1991.

3. L'arrampicata su ghiaccio è vietata, salvo lungo la cascata del torrente di Leser nel comune di Champdepraz, come individuato negli allegati al PGT. La violazione al sopraindicato divieto è sanzionata ai sensi dell'articolo 29 comma 3 della L. R. 30/1991.
4. Sono vietati l'immissione e l'uso di barche, natanti e ogni altro mezzo di galleggiamento nelle acque superficiali, nonché le attività di balneazione, canyoning, rafting e similari. La violazione ai divieti previsti in questo comma sono sanzionate ai sensi dell'articolo 29 comma 3 della L. R. 30/1991. L'Ente Parco può autorizzare, per motivi di ricerca scientifica o per interventi di manutenzione ad opere presenti nelle acque superficiali, l'uso di barche o natanti.
5. La realizzazione di manifestazioni sportive ed eventi pubblici deve essere preventivamente autorizzata dall'Ente Parco. Sono comunque escluse le manifestazioni e gli eventi palesemente in contrasto con le esigenze di tutela ambientale e di sviluppo di un turismo naturalistico, quali le attività motoristiche (rally, motocross, enduro e similari) e le attività assimilabili alla guerra simulata (war games).

Art. 20 – Inquinamento, immissioni e abbandono di rifiuti

1. L'Ente Parco persegue la tutela dall'inquinamento di tutte le componenti ambientali dell'area protetta. Ai sensi dell'art. 10 comma 3 lettera e) della L. R. 16/2004 sono vietati gli scarichi e le immissioni di sostanze solide, liquide o gassose nocive nel terreno, nei corsi d'acqua e nell'aria, anche se in quantità inferiori a quelle ammesse dalla normativa vigente.
L'introduzione e l'impiego di qualsiasi mezzo di distruzione o di alterazione dei cicli biogeochimici costituisce illecito penale ai sensi dell'articolo 30 comma 1 della L. 394/1991.
2. La tutela delle acque, del suolo e dell'aria dall'inquinamento è disciplinata dal D. Lgs. 152/2006, nonché dalle norme di attuazione regionali, con le limitazioni poste alla salvaguardia dell'area protetta dalla L. 394/91 e dalla L. R. 16/2004.
3. E' vietato l'abbandono, anche temporaneo, o il deposito incontrollato di rifiuti sul suolo o nel suolo, così come l'immissione di rifiuti allo stato solido o liquido, in acque superficiali o sotterranee come disciplinato dal D. Lgs. 152/2006. La violazione a tale divieto è sanzionata ai sensi della Parte quarta del sopracitato decreto legislativo.
4. Nel territorio del Parco gli scarichi in acqua e nel terreno sono disciplinati ai sensi del D. Lgs. 152/2006 e succ. mod. e integr., nonché alle norme di attuazione regionali, con le limitazioni poste alla salvaguardia dell'area protetta dall'articolo 11 comma 3 della L. 394/1991 e dall'articolo 10 comma 3 della L. R. 16/2004. La gestione degli scarichi deve seguire, inoltre, le prescrizioni contenute nel PGT.

Art. 21 – Introduzione di armi

1. L'introduzione, da parte di privati, di armi, esplosivi e di qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura è vietata e costituisce illecito penale ai sensi dell'articolo 30 comma 1 della L. 394/1991.
2. Sono esclusi dal divieto: le armi e i mezzi di cattura utilizzati per attività di interesse dell'Ente Parco e dallo stesso gestite, quali la gestione e il monitoraggio faunistico e la ricerca scientifica; le armi portate per motivi di servizio dalle forze dell'ordine e dal personale del servizio di sorveglianza dell'Ente Parco e del Corpo Forestale della Valle d'Aosta.

Art. 22 – Accensione fuochi e abbruciamenti

1. Sono vietati su tutto il territorio del Parco l'accensione di fuochi all'aperto, inclusi gli abbruciamenti agricoli, l'uso di fiamme libere e la pratica del pirodiserbo.

Costituiscono illecito penale ai sensi dell'articolo 30 comma 1 della L. 394/1991: l'accensione di fuochi all'aperto, inclusi gli abbruciamenti agricoli e l'uso di fiamme libere, all'interno dei boschi e nelle aree limitrofe, fino ad una distanza di 50 metri dai boschi stessi e dai terreni incolti; la pratica del pirodiserbo. Costituisce illecito amministrativo, sanzionato ai sensi dall'articolo 29 comma 3 della L. R. 30/1991, l'accensione di fuochi all'aperto, inclusi gli abbruciamenti agricoli e l'uso di fiamme libere, ad una distanza superiore ai 50 metri dai boschi e dai terreni incolti.

2. In deroga ai divieti previsti dal comma 1 sono consentiti:
 - a) l'accensione di fuochi all'aperto nelle immediate pertinenze degli edifici, purché effettuata sotto il costante controllo del proprietario o conduttore dell'edificio stesso, all'interno di strutture idonee a contenere le fiamme e in grado di evitare l'accidentale innesco di incendi anche in caso di improvvise variazioni delle condizioni ambientali circostanti;
 - b) l'uso, in condizioni di sicurezza, di fornelli da campeggio e similari durante le attività di bivacco, purché nelle immediate vicinanze dello stesso ed esclusivamente nei luoghi dove i bivacchi sono consentiti.
3. Le deroghe di cui ai commi precedenti del presente articolo sono annullate nei periodi a rischio di incendio boschivo, resi noti dalla Regione Autonoma Valle d'Aosta ai sensi della normativa vigente in materia di incendi boschivi.

Art. 23 – Emissioni sonore e luminose

1. L'uso di apparecchi di diffusione sonora (apparecchi radio, televisivi, lettori CD e similari) e di strumenti per le emissioni luminose devono avvenire in modo da non arrecare disturbo alla quiete dell'ambiente naturale, alle persone e alla fauna.
La violazione alla sopraindicata prescrizione è sanzionata ai sensi dell'articolo 29 comma 3 della L. R. 30/1991.
2. E' fatto salvo l'uso di apparecchi impiegati in servizi di soccorso, nelle attività di sorveglianza e monitoraggio dell'Ente Parco, del Corpo Forestale della Valle d'Aosta e delle forze dell'ordine, nonché in altre attività autorizzate dall'Ente Parco.
3. Al fine di tutelare l'ambiente sonoro naturale, considerato come risorsa e parte integrante del paesaggio, devono essere rispettati i limiti fissati dai piani di classificazione acustica ai sensi della L. R. 20/2009, nonché gli obblighi e gli adempimenti in materia di prevenzione e riduzione dell'inquinamento acustico. In caso di violazione dei limiti sopra menzionati si applicano le sanzioni previste dalla stessa L. R. 20/2009.

Art. 24 – Attività fotografiche, cinematografiche e video

1. Le riprese fotografiche e video-cinematografiche devono essere svolte nel rispetto del PGT, senza arrecare disturbo o danno alla fauna e ad altre componenti dell'ambiente naturale.
2. Le riprese di immagini destinate al cinema o alla televisione, a prodotti multimediali, a spot pubblicitari sono soggette a preventiva autorizzazione dell'Ente Parco.

TITOLO IV – DISCIPLINA DI OPERE, IMPIANTI E INTERVENTI

Art. 25 – Parere - nulla osta

1. Il parere-nulla osta assicura il perseguimento di tutti gli obiettivi di tutela, conservazione e sviluppo sostenibile dell'area protetta. E' documento autonomo rispetto ad altre tipologie di valutazione e concerne la compatibilità ambientale di interventi, impianti e opere a riguardo di tutte le componenti "dell'ambiente parco" e non di singoli aspetti dell'ecosistema protetto, come altre tipologie di documenti autorizzatori.
2. Come previsto dall'art. 13 della L. 394/1991 e dall'art. 11 della L. R. 16/2004:
 - a) il rilascio di concessioni o autorizzazioni relative ad interventi, impianti e opere all'interno del Parco è sottoposto al preventivo parere-nulla osta, adeguatamente motivato, dell'Ente Parco;
 - b) il parere-nulla osta è subordinato alla verifica della conformità dell'intervento o dell'opera alle disposizioni del PGT ed è reso entro sessanta giorni dalla richiesta. Come previsto dall'art. 13 comma 4 della L. 394/1991 l'Ente Parco, entro sessanta giorni dalla richiesta, con comunicazione scritta al richiedente, può rinviare, per una sola volta, di ulteriori trenta giorni i termini di espressione del parere-nulla osta.
 - c) l'eventuale parere-nulla osta negativo è affisso contemporaneamente all'albo del Comune interessato e all'albo dell'Ente Parco, per la durata di sette giorni.
3. Il provvedimento di parere-nulla osta, positivo o negativo, viene sempre rilasciato dall'Ente Parco in forma scritta e motivata.
4. Il rilascio del parere-nulla osta di cui al comma 2 è necessario in particolare per tutti gli interventi, impianti e opere che comportino una modifica, seppur temporanea, rilevante sotto il profilo ambientale e paesaggistico o possano compromettere la salvaguardia del paesaggio, degli ambienti naturali, della flora e della fauna. La domanda di parere-nulla osta deve essere completa di tutta la documentazione utile, compresa la Valutazione di incidenza quando prevista, e indirizzata alla Direzione dell'Ente Parco.
5. L'esame delle richieste di parere-nulla osta sono affidate ad un'apposita Commissione tecnica istituita con deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Ente Parco. I pareri della Commissione sono sottoposti a successiva ratifica da parte del Consiglio di Amministrazione del Parco.
6. Costituisce illecito penale ai sensi dell' articolo 30 comma 1 della L. 394/1991 il rilascio di concessioni o autorizzazioni per interventi, impianti e opere in mancanza del preventivo parere-nulla osta.
7. Per gli interventi di manutenzione ordinaria sugli edifici, che non richiedano alcun tipo di concessione, autorizzazione, dichiarazione, non è richiesto il parere-nulla osta, purché l'intervento sia in accordo con le prescrizioni del PGT.

Art. 26 – Documentazione

1. La domanda di parere-nulla osta deve pervenire all'Ente Parco completa delle generalità del richiedente e di tutta la documentazione progettuale necessaria per l'esatta individuazione e valutazione dell'intervento, dell'opera o dell'impianto proposto. Nel caso di documentazione incompleta l'Ente può richiedere integrazioni.
2. In generale, la documentazione deve contenere le informazioni per poter valutare:

- a) la conformità al PGT e alle leggi vigenti;
 - b) lo stato dei luoghi prima e dopo l'esecuzione del progetto proposto;
 - c) la compatibilità in relazione alle diversi componenti ambientali del Parco.
3. Per gli interventi, opere e impianti a carattere edilizio la documentazione deve prevedere:
- a) una relazione tecnico illustrativa;
 - b) una documentazione fotografica;
 - c) degli elaborati grafici relativi allo stato attuale e allo stato di progetto;
 - d) degli elaborati di rilievo del contesto e di progetto del contesto;
 - e) degli elaborati di progetto.

Particolare attenzione andrà posta nel documentare le fonti di approvvigionamento energetico, gli scarichi e lo smaltimento delle acque reflue, lo smaltimento dei rifiuti, l'approvvigionamento e l'uso dell'acqua potabile, anche in relazione a quanto previsto dal PGT.

4. In caso di incompletezza della documentazione l'Ente Parco assegna al richiedente un termine di quindici giorni per l'integrazione della documentazione stessa. Il termine di conclusione del procedimento inizierà nuovamente a decorrere dal ricevimento della documentazione integrativa. Nel caso di inadempienza del richiedente il procedimento si conclude negativamente e viene archiviato.

Art. 27 – Valutazione di incidenza e tutela del paesaggio

1. La valutazione di incidenza costituisce misura preventiva di tutela dei siti della rete Natura 2000. Qualsiasi piano, progetto e intervento che abbia incidenze ambientali significative e possa interferire negativamente sull'area protetta, contrastando con le misure di conservazione dell'area stessa, deve essere soggetto a preventiva valutazione di incidenza.
2. Per quanto riguarda l'individuazione dei piani, progetti e interventi da assoggettare o meno alla procedura di valutazione di incidenza e le modalità della stessa si fa riferimento alla Deliberazione della Giunta Regionale 11 maggio 2012, n. 970 "Approvazione della disciplina per l'applicazione della procedura di valutazione di incidenza, ai sensi dell'art. 7 della L.R. 8/2007, concernente disposizioni in materia di conservazione degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatiche di cui alle Direttive CEE 92/43 e 79/409. revoca della D.G.R. 1815/2007".
3. Informazioni sulle modalità di presentazione delle istanze e sugli indirizzi per la redazione delle relazioni di incidenza devono essere richieste direttamente alla Direzione dell'Ente Parco.
4. Il territorio del Parco è area di specifico interesse paesaggistico. L'esecuzione di lavori di qualsiasi genere su beni paesaggistici necessita della relativa "autorizzazione paesaggistica". Le procedure per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, così come le sanzioni relative alle violazioni ai divieti e alle prescrizioni posti a tutela del paesaggio, sono disciplinate dalla normativa nazionale e regionale vigente in materia di tutela dei beni culturali e del paesaggio.

Art. 28 – Avviso inizio lavori

1. Prima dell'inizio dei lavori per interventi, opere, impianti che necessitano di parere-nulla osta, il titolare dell'azione deve darne comunicazione scritta alla direzione dell'Ente Parco, precisando la data di avvio, la durata presumibile dei lavori e, dove previsto, gli estremi del titolo abilitativo ottenuto ai sensi della L. R. 6 aprile 1998, n. 11 "Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta" e succ. mod. e integr.. Tale procedura è una prescrizione obbligatoria e deve essere contenuta nel parere-nulla osta.

Art. 29 - Divieti e prescrizioni

1. Gli interventi, gli impianti e le opere realizzate all'interno del territorio del Parco devono attenersi alle prescrizioni e ai divieti individuati nel PGT. E' comunque vietato:
 - a) realizzare strade, piste e sentieri e la loro trasformazione, salvo deroghe rilasciate dall'Ente Parco per interventi con trascurabile impatto ambientale e funzionali ad una migliore fruizione dell'area protetta;
 - b) realizzare nuovi impianti a fune, fatti salvi:
 - gli impianti permanenti per l'esclusivo trasporto di cose, purché non alterino il paesaggio, siano dotati di dispositivi atti a mitigare il rischio di collisione da parte dell'avifauna e sia opportunamente limitato il loro livello di rumorosità;
 - gli impianti temporanei funzionali ad attività di cantiere, purché siano dotati dei dispositivi di cui sopra e siano mantenuti in loco esclusivamente per il periodo necessario alle operazioni di trasporto previste;
 - c) collocare cartelli o realizzare segnalazioni permanenti sia orizzontali sia verticali, ad eccezione della segnaletica predisposta dall'Ente Parco, dall'Amministrazione Regionale e dai Comuni di Champdepraz e Champorcher;
 - d) collocare le insegne dei pubblici esercizi e collocare cartelli o altri mezzi di pubblicità senza autorizzazione dell'Ente Parco;
 - e) realizzare recinzioni permanenti, ad eccezione dei seguenti casi e fatte salve le opere di protezione delle captazione ad uso idropotabile: immediate pertinenze dei fabbricati; protezione di siti di interesse naturalistico all'interno dei quali occorra impedire il transito di bestiame; brevi tratti di sentiero ove sia opportuno delimitare inequivocabilmente il tracciato; recinzioni per piccoli allevamenti avicoli, previa autorizzazione dell'Ente Parco;
 - f) realizzare recinzioni elettrificate permanenti per prevenire danni causati dalla fauna senza autorizzazione dell'Ente Parco. La posa di recinzioni temporanee, anche elettrificate, quale usuale pratica nelle attività pastorali è consentita con le prescrizioni di cui all'art. 10 comma 1 lettere a) e b) del presente Regolamento;
 - g) realizzare impianti di illuminazione di aree esterne, ad eccezione delle immediate adiacenze dei fabbricati, dove si utilizzeranno comunque fonti luminose schermate e adeguatamente orientate per ridurre al minimo l'inquinamento luminoso;
 - h) realizzare impianti di produzione eolica;
 - i) realizzare muri ai margini dei lotti;
 - j) realizzare reti tecnologiche con cavi aerei;

- k) realizzare discariche per qualsiasi tipologia di rifiuto;
- l) collocare contenitori porta rifiuti accessibili al pubblico;
- m) eliminare gli elementi naturali e seminaturali caratteristici del paesaggio agrario con alta valenza ecologica, quali terrazzamenti esistenti, delimitati a valle da muretto a secco oppure da una scarpata inerbita, stagni, pozze di abbeverata, muretti a secco, accumuli da spietramento e sorgenti, ad eccezione degli interventi autorizzati;
- n) realizzare impianti fotovoltaici, anche in regime di autoproduzione, così come definito dalla Deliberazione di Giunta regionale 5 gennaio 2011, n. 9 "Individuazione delle aree e dei siti del territorio regionale non idonei all'installazione di impianti fotovoltaici ed eolici ed adeguamento della disciplina regionale in materia di energia e di ambiente mediante la definizione di criteri per la realizzazione degli stessi impianti, ai sensi dei paragrafi 17 e 18 del Decreto interministeriale 10 settembre 2010 (Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili)". Sono fatti salvi: gli impianti fotovoltaici realizzati sugli edifici; gli impianti fotovoltaici di potenza inferiore ai 5 kW (solo qualora l'utilizzo delle coperture esistenti non sia fattibile); gli impianti fotovoltaici mobili (quando non sia pregiudicata la normale produttività dei terreni), comportanti quindi strutture rimovibili in qualsiasi momento e prive di ancoraggi fissi al terreno.

Le violazioni ai divieti di cui alle lettere m) e n), salvo che il fatto costituisca reato e fatte salve le sanzioni previste dalla normativa statale e regionale vigente, sono sanzionate ai sensi dell'art. 10 della L. R. 8/2007.

- 2. L'apertura e l'esercizio di cave, di miniere e di discariche sono vietati e costituiscono illecito penale ai sensi dell'articolo 30 comma 1 della L. 394/1991.

Art. 30 – Utilizzo e tutela delle acque e degli ambienti umidi

- 1. Le acque e gli ambienti umidi caratterizzano da un punto di vista naturalistico il Parco; in essi sono presenti numerosi habitat da Direttiva e godono pertanto di una particolare tutela.
- 2. Sono vietati interventi o attività che comportino l'utilizzo delle acque a scopo di produzione idroelettrica, ferme restando le competenze della Regione in materia e fatta salva la produzione per autoconsumo e i dispositivi abbinati ad acquedotti pubblici ad uso potabile.
- 3. Le captazioni idropotabili sono consentite solo se vengono garantiti deflussi residui compatibili con la salvaguardia degli habitat e delle specie di interesse conservazionistico e se il fabbisogno idrico sia riferito ad utenze locali non altrimenti soddisfabili.
- 4. La modificazione del regime delle acque costituisce illecito penale ai sensi dell'articolo 30 comma 1 L. 394/1991.
- 5. A tutela degli ambienti di cui alla Direttiva Europea "Habitat" e degli ambienti di interesse regionale sono altresì vietati:
 - a) l'alterazione del regime idrico nelle acque stagnanti (cod. 3130) e le captazioni, i drenaggi, le canalizzazioni e tutti gli interventi che comportano una semplificazione del reticolo idrografico nei seguenti habitat: torbiere acide di sfagni (cod. 7110 e 7140), torbiere boscate (cod. 91D0), paludi basse calcaree (cod. 7220 e 7230), paludi a piccoli carichi acidofile *Caricion fuscae* (Corine Biotopes 54.4) e vegetazione delle sorgenti acide *Cardamino montion* (Corino Biotopes 54.11);

- b) le manomissioni e le trasformazioni delle sponde nelle acque stagnanti (cod. 3130) e nelle acque correnti (cod. 3220), fatti salvi, per queste ultime, gli interventi di sistemazione idraulica finalizzati ad assicurare condizioni di pubblica incolumità;
- c) la modifica del naturale scorrimento delle acque correnti (cod. 3220) con sbarramenti, dighe o movimenti terra, fatti salvi gli usi e le attività agro-silvo-pastorali, idrogeologica, di difesa dagli incendi, gli interventi finalizzati ad esigenze di pubblica incolumità e quelli di rilevante interesse pubblico;
- d) i prelievi di sabbia e ghiaia nelle acque correnti (cod. 3220), fatti salvi i prelievi connessi ad interventi finalizzati alla sicurezza idraulica;
- e) la captazione delle acque correnti (cod. 3220) di superficie e sotterranee, fatta eccezione per i prelievi destinati ad autoconsumo, ad uso potabile e ad uso agro-silvo-pastorale;
- f) l'immissione di sostanze inquinanti nelle acque stagnanti (cod. 3130) e nelle acque correnti (cod. 3220).

Le violazioni ai divieti previsti nel comma 5, salvo che il fatto costituisca reato e fatte salve le sanzioni previste dalla normativa statale e regionale vigente, sono sanzionate ai sensi dell'art. 10 della L. R. 8/2007.

- 6. La tutela delle acque dall'inquinamento è disciplinata dal D. Lgs. 152/2006, nonché dalle norme di attuazione regionali, con le limitazioni poste alla salvaguardia dell'area protetta dall'articolo 11 comma 3 della L. 394/1991 e dall'articolo 10 comma 3 della L. R. 16/2004.
- 7. L'introduzione e l'impiego di qualsiasi mezzo di distruzione o di alterazione dei cicli biogeochimici, compresi quelli delle acque e degli ambienti umidi, costituisce illecito penale ai sensi dell'articolo 30 comma 1 della L. 394/1991.

TITOLO V – DISPOSIZIONI CONCLUSIVE

Art. 31 – Autorizzazioni, deroghe

- 1. Le autorizzazioni in deroga previste nel PGT sono concesse dal Direttore entro trenta giorni dalla ricezione della domanda.
- 2. Le richieste di autorizzazione vanno fatte pervenire in forma scritta alla Direzione del Parco e debitamente motivate, allegando eventuale documentazione. In caso di incompletezza della richiesta l'Ente Parco assegna un termine di quindici giorni per l'integrazione della stessa. Il termine di conclusione del procedimento inizierà nuovamente a decorrere dal ricevimento della documentazione integrativa. Nel caso di inadempienza del richiedente il procedimento si conclude negativamente e viene archiviato. Nei termini previsti l'Ente Parco risponde alla richiesta, sia in caso di diniego sia in caso di accoglimento della stessa.
- 3. Le autorizzazioni sono rilasciate esclusivamente in forma scritta e sono specifiche, nominative e a termine. L'autorizzazione viene revocata qualora il beneficiario non si attenga a quanto prescritto, e vengono messe in atto le eventuali azioni sanzionatorie. Il beneficiario ha l'obbligo di esibire l'autorizzazione al personale di sorveglianza, su richiesta. La violazione alla sopraindicata prescrizione è sanzionata ai sensi dell'articolo 29 comma 3 della L. R. 30/1991.

4. Il personale di sorveglianza dell' Ente Parco può agire in deroga a quanto disposto dal PGT solo per motivi di servizio e secondo le indicazioni di lavoro fornite dall'Ente Parco.

Art. 32 – Modifiche e note finali

1. Il PGT entrerà in vigore a partire dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d'Aosta. Al PGT possono essere apportate modifiche con le modalità previste dai commi 5 e 6 art. 10 L. R. 16/2004.

ALLEGATI

Allegato 1. Fonti dei dati utilizzate per la redazione del Piano (pubblicazioni e studi inediti).

Allegato 2. Corpi idrici superficiali e zone umide.

Allegato 3. Geositi.

Allegato 4. Carta del soleggiamento - radiazione globale al 21 dicembre (A) e al 22 giugno (B).

Allegato 5. Copertura del suolo.

Allegato 6. Carta del paesaggio.

Allegato 7. Siti di interesse floristico.

Allegato 8. Stazioni floristiche di particolare interesse.

Allegato 9. Diffusione delle specie faunistiche di interesse comunitario, inserite in liste rosse o rilevanti a livello regionale e locale.

Allegato 10. Diffusione delle specie faunistiche sensibili al disturbo antropico.

Allegato 11. Carta catastale.

Allegato 12. Captazioni, derivazioni, scarichi e regimazioni a scopo idroelettrico.

Allegato 13. Sentieri segnalati e strade.

Allegato 14. Fabbricati rurali.

Allegato 15. Strutture di interesse pubblico.

Allegato 16. Canali e acquedotti, reti tecnologiche e impianti a fune.

Allegato 17. Classificazione dei corpi idrici ai sensi delle normative vigenti.

Allegato 18. Fauna ittica: immissioni registrate nel periodo 2000/2010.

Allegato 19. Istituti che comportano particolari limitazioni al prelievo venatorio.

Allegato 20. Gestione venatoria: abbattimenti registrati nel periodo 2002/2010 nei dintorni del Parco.

Allegato 21. Frequentazione turistica.

Allegato 22. Habitat di elevato interesse conservazionistico.

Allegato 23. Specie di elevato interesse conservazionistico.

Allegato 24. Sentieri attrezzati e pannelli esplicativi.

Allegato 25. Sentieri e aree di libero accesso, a rischio e pericolo degli utenti, in caso di terreno innevato.

Allegato 26. Vie alpinistiche e di arrampicata, itinerari lungo i quali è consentito l'uso di mountain-bike e animali da sella.

Allegato 27. Soleggiamento di alcuni fabbricati di interesse pubblico.

Allegato 28. Piano AIB - zonizzazione del rischio di incendio boschivo.

Allegato 29. Piano AIB – punti di rifornimento idrico.

Allegato 30. Vie di arrampicata attrezzate.

Allegato 31. Aree boscate.

Allegato 32. Tratti di torrenti e rive di specchi d'acqua lungo i quali è consentita la pesca.

Allegato 33. Superfici pascolabili.

Allegato 34. Habitat.